Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno 71° — **Roma - Lunedì, 12 maggio 1930 - Anno VIII** — **Numero 111**

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO.

Nuovi prezzi dal 1° gennaio 1930

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	120	70	50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	80	50	35
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 50 — Estero L. 100.

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta. L'Amministrazione può concedere una decorrenza anteriore tenuto conto delle scorte esistenti.

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli non reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione saranno spediti solo dietro pagamento del corrispondente importo.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,50 nel Regno, in lire 3 all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata. L'amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nei certificati di allibramento, dello scopo del versamento della somma.

Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sul tagliando del vaglia stessi.

Le richieste di abbonamenti alla « Gazzetta Ufficiale » vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle finanze e presso le seguenti Librerie depositarie:

CONCESSIONARI ORDINARI. — **Alessandria:** Boffi Angelo, via Umberto I. — **Ancona:** Fogola Giuseppe, Corso Vittorio Emanuele n. 30. — **Arezzo:** Pellegrini A., via Cavour n. 15. — **Asmara:** A. A. F. Cicero — **Bari:** Libreria Editrice Favia Luigi & Guglielmo, via Sparano n. 36. — **Belluno:** Benetta Silvio. — **Benevento:** Tomaselli E., Corso Garibaldi n. 219. — **Bengasi:** Russo Francesco. — **Bergamo:** Libreria Int. P. D. Morandini. — **Bologna:** Cappelli L., via Farini n. 6. — **Brescia:** Castoldi E., Largo Zanardelli. — **Bolzano:** Rinfreschi Lorenzo. — **Caltanissetta:** P. Milia Russo. — **Campobasso:** Colanieri Giovanni « Casa Molisana del Libro ». — **Caserta:** F. Croce e F. — **Catania:** Libr. Int. Giannotta Nicolò, via Lincoln nn. 271-275; Soc. Ed. Internazionale, via Vittorio Emanuele n. 135. — **Catanzaro:** Scaglione Vito. — **Chieti:** Piccirilli F. — **Como:** Nani Cesare. — **Cremona:** Libr. Sonzogno E. — **Cuneo:** Libr. Editrice Salomone Giuseppe, via Roma n. 68. — **Enna:** G. B. Buscemi. — **Ferrara:** G. Lunghini & F. Bianchini, piazza Pace n. 31. — **Firenze:** Rossini Armando, piazza dell'Unità Italiana n. 9; Ditta Bemporad & F., via Proconsolo n. 7. — **Fiume:** Libr. popolare « Minerva », via Galilei n. 6. — **Foggia:** Pilone Michele. — **Forlì:** Archetti G., Corso Vittorio Emanuele n. 12. — **Frosinone:** Grossi prof. Giuseppe. — **Genova:** F.lli Treves dell'A.L.I., piazza Fontane Marose; Soc. Ed. Internazionale, via Petrarca, nn. 22-24-r. — **Gorizia:** G. Paternolli, Corso Giuseppe Verdi n. 37. — **Grosseto:** Signorelli F. — **Imperia:** Benedusi S. — **Imperia Oneglia:** Cavillotti G. — **Livorno:** S. Belforte & C. — **Lucca:** S. Belforte & C. — **Macerata:** P. M. Ricci. — **Mantova:** U. Mondovì, Portici Umberto I n. 34. — **Messina:** G. Principato, viale S. Martino nn. 141-143; V. Ferrara, viale S. Martino n. 45; G. D'Anna, viale S. Martino. — **Milano:** F.lli Treves dell'A.L.I., Galleria Vittorio Emanuele nn. 64-66-68; Soc. Ed. Internazionale, via Bocchetto n. 8; A. Vallardi, via Stelvio n. 2; Luigi di Giacomo Pirola, via Cavallotti n. 16. — **Modena:** G. T. Vincenzi & N., portico del Collegio. — **Napoli:** F.lli Treves dell'A.L.I., via Roma nn. 249-250; Raffaele Majolo & F., via T. Caravita n. 30; A. Vallardi, via Roma n. 37. — **Novara:** R. Guaglio, Corso Umberto I n. 26; Istituto Geografico De-Agostini. — **Nuoro:** G. Malgaroli. — **Padova:** A. Draghi, via Cavour n. 9. — **Palermo:** O. Fiorenza, Corso Vittorio Emanuele n. 335. — **Parma:** Fiaccadori della Soc. Ed. Internazionale, via del Duomo nn. 20-26. — **Pavia:** Succ. Bruni Marelli. — **Perugia:** Natale Simonelli. — **Pesaro:** Rodope Gennari. — **Piacenza:** A. Del-Maino, via Romagnosi. — **Pisa:** Popolare Minerva; Riunite Sottoborgo. — **Pistoia:** A. Pacinotti. — **Pola:** E. Schmidt, piazza Foro n. 17. — **Potenza:** Gerardo Marchesiello. — **Ravenna:** E. Lavagna & F. — **Reggio Calabria:** R. D'Angelo. — **Reggio Emilia:** Luigi Bonvicini, via Francesco Crispi. — **Rieti:** A. Tomassetti. — **Roma:** F.lli Treves dell'A.L.I., Galleria Piazza Colonna; A. Signorelli, via degli Orfani n. 88; Maglione, via Due Macelli n. 88; Mantegazza, via 4 Novembre n. 145; Stamperia Reale, vicolo del Moretto n. 6; Dott. G. Bardi, piazza Madama nn. 19-20; A. Vallardi, Corso Vittorio Emanuele n. 35; Littorio, Corso Umberto I n. 330. — **Rovigo:** G. Marin, via Cavour n. 48. — **Salerno:** Nicola Saracino, Corso Umberto I nn. 13-14. — **Sansevero:** Luigi Venditti, piazza Municipio n. 9. — **Sassari:** G. Ledda, Corso Vittorio Emanuele n. 14. — **Savona:** Lodola. — **Siena:** S. Bernardino, via Cavour n. 42. — **Sondrio:** E. Zurucchi, via Dante n. 9. — **Spezia:** A. Zacutti, via F. Cavallotti n. 3. — **Teramo:** L. D. Ignazio. — **Terni:** Stabilimento Alterocca. — **Torino:** F. Casanova & C., piazza Carignano; Soc. Ed. Internazionale, via Garibaldi n. 20; F.lli Treves dell'A.L.I., via S. Teresa n. 6; Lattes & C., via Garibaldi n. 3. — **Trapani:** G. Banci, Corso Vittorio Emanuele n. 82. — **Trento:** Marcello Disertori, via S. Pietro n. 6. — **Treviso:** Longo & Zoppelli. — **Trieste:** L. Cappelli, Corso Vittorio Emanuele n. 12; F.lli Treves, Corso Vittorio Emanuele n. 27. — **Tripoli:** Libr. Minerva di Cacopardo Fortunato, Corso Vittorio Emanuele. — **Udine:** A. Benedetti, via Paolo Sarpi n. 41. — **Varese:** Maj Malnati, via Rossini n. 18. — **Venezia:** Umberto Sormani, via Vittorio Emanuele n. 3844. — **Vercelli:** Bernardo Cornale. — **Verona:** Remigio Cabianca, via Mazzini n. 42. — **Vicenza:** G. Galla, via Cesare Battisti n. 2. — **Viterbo:** F.lli Buffetti. — **Zara:** E. De Schönfeld, piazza Plebiscito.

CONCESSIONARI SPECIALI. — **Bari:** Giuseppe Pansini & F., Corso Vittorio Emanuele nn. 100-102. — **Milano:** Ulrico Hoepli, Galleria De Cristoforis. — **Reggio Calabria:** Quattrone e Bevacqua. — **Roma:** Biblioteca d'Arte; Dott. M. Recchi, piazza Ricci. — **Torino:** Luigi Druetto, via Roma n. 4; Rosemberg-Sellier, via Maria Vittoria n. 18. — **Trieste:** G. U. Trani, via Cavana n. 2. — **Pinerolo:** Mascarelli Chiantore. — **Viareggio:** Buzi Matraia, via Garibaldi n. 57.

CONCESSIONARI ALL'ESTERO. — Uffici Viaggio e Turismo della C.I.T. nelle principali città del mondo. — **Budapest:** Libr. Eggenberger-Karoly, Kossuth, L.U. 2. — **Buenos Ayres:** Italianissima Libreria Mele, via Lavalle, 538. — **Lugano:** Alfredo Arnold, Rue Luvini Perseghini. — **Parigi:** Società Anonima Libreria Italiana, Rue du 4 September, 24.

CONCESSIONARI ALL'INGROSSO. — Messaggerie Italiane: **Bologna,** via Milazzo, 11; **Firenze,** Canto dei Nelli, 10; **Genova,** via degli Archi Ponte Monumentale; **Milano,** Broletto, 24; **Napoli,** via Mezzocannone, 7; **Roma,** via del Pozzetto, 118; **Torino,** via dei Mille, 24.

Veggansi le modificazioni apportate all'ultimo comma delle norme inserite nella testata del « Foglio delle Inserzioni ».

AVVISO

Dal 1° aprile 1930, in conseguenza del disposto con l'art. 1 del R. decreto-legge 17 marzo 1930, n. 142, gli originali degli annunzi da inserire nella Parte II della "Gazzetta Ufficiale" debbono essere redatti su carta da bollo da L. 5.

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

CONCORSI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione **804.**

LEGGE 11 aprile 1930, n. 488.

Approvazione della convenzione stipulata tra lo Stato, la Provincia, il Comune ed altri Enti locali di Bologna per l'assetto edilizio della Regia università, della Regia scuola d'ingegneria, della Regia scuola superiore di chimica industriale e del Policlinico universitario di « S. Orsola » di Bologna.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

E' approvata e resa esecutiva la convenzione stipulata in Bologna il 19 ottobre 1929 con cui lo Stato, il Comune, la Provincia, gli Spedali civili, la Cassa di risparmio, il Consiglio provinciale dell'economia, il Monte, la Regia università degli studi, la Regia scuola d'ingegneria e la Regia scuola superiore di chimica industriale di Bologna si sono costituiti in Consorzio per l'assetto edilizio della Regia università, della Regia scuola d'ingegneria, della Regia scuola superiore di chimica industriale e del Policlinico di Sant'Orsola di Bologna.

Art. 2.

In apposito capitolo della parte straordinaria del bilancio del Ministero dell'educazione nazionale sarà stanziata la somma di lire trenta milioni da ripartire in cinque rate annuali consecutive di sei milioni ciascuna negli esercizi finanziari dal 1931-32 al 1935-36, quale contributo dello Stato alla esecuzione delle opere anzidette.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 aprile 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

GIULIANO — MOSCONI — ACERBO — DI CROLLALANZA.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

ALLEGATO.

Convenzione per l'assetto generale edilizio della Regia università, degli Istituti superiori e del Policlinico di Sant'Orsola in Bologna.

Repertorio n. 4147.

REGNANDO SUA MAESTA' VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

L'anno 1929 (millenovecentoventinove), anno VII E. F., addì 19 (diciannove) ottobre in Bologna innanzi al cavaliere Dubsky Ervino, consigliere di Prefettura delegato ai contratti presso la Regia prefettura di Bologna, alla presenza dei signori:

Rag. cav. Manlio Medici fu Francesco;

Comm. Gildo Borsari fu Giulio;

testimoni noti ed idonei ai termini di legge, si sono costituiti i signori:

1° S. E. gr. uff. dott. Giuseppe Guadagnini, Prefetto della provincia di Bologna e presidente del Consiglio provinciale dell'economia, in rappresentanza di S. E. il Ministro per l'educazione nazionale e del Consiglio provinciale dell'economia;

2° Comm. avv. Antonio Carranti, podestà di Bologna;

3° Comm. avv. Umberto Turchi, preside dell'Amministrazione provinciale di Bologna;

4° Comm. ing. Umberto Ferri, commissario dell'Amministrazione degli Spedali di Bologna;

5° Comm. ing. Enrico Masetti, consigliere-direttore della Cassa di risparmio di Bologna;

6° Comm. avv. Cesare Colliva, presidente del Monte di Bologna;

7° Sen. comm. prof. Giuseppe Albini, rettore della Regia università di Bologna;

8° Comm. on. prof. Umberto Puppini, direttore della Regia scuola di ingegneria di Bologna;

9° Prof. Maurizio Padoa, direttore della Regia scuola superiore di chimica industriale di Bologna;

e convengono quanto segue:

PREMESSO

che le convenzioni stipulate fra il Ministero della pubblica istruzione, il Comune, la Provincia e la Regia università di Bologna il 4 dicembre 1897 e il 28 ottobre 1910, approvate rispettivamente con le leggi 26 marzo 1899, n. 106, e 9 aprile 1911, n. 335, alla quale ultima partecipò anche la Cassa di risparmio, per la cessione allo Stato del Regio istituto superiore agrario, nonchè la successiva convenzione 27 settembre 1924, stipulata fra il Ministero dell'economia nazionale, la Provincia, il Comune, la Cassa di risparmio e l'onorevole senatore marchese Giuseppe Tanari, approvata con la legge 24 dicembre 1925, n. 2301, se valsero a togliere l'Università di Bologna da quelle gravi angustie, nelle quali allora, per deficienza di locali e per povertà di Istituti, era penosamente ridotta, pure non valsero a dare all'Ateneo bolognese un assetto completo di locali, quale si richiede dalle esigenze degli studi e quale si addice alla sua importanza nella cultura e nella scienza italiana ed al suo storico primato nel mondo;

al fine di provvedere al completamento dell'assetto edilizio della Regia università degli studi, degli Istituti scientifici annessi, del Policlinico universitario di Sant'Orsola, della Regia scuola d'ingegneria e della Regia scuola superiore di chimica industriale;

il Ministero della educazione nazionale, il Comune, la Provincia, l'Amministrazione degli spedali, la Cassa di risparmio, il Consiglio provinciale dell'economia, il Monte di Bologna, la Regia università degli studi, la Regia scuola d'ingegneria e la Regia scuola superiore di chimica industriale di Bologna si sono riuniti in Consorzio a termini della seguente

Convenzione.

Art. 1.

Per il completamento delle opere di assetto edilizio degli istituti della Regia università, delle cliniche dello Spedale di Sant'Orsola, della Regia scuola d'ingegneria, della Regia scuola superiore di chimica industriale di Bologna, secondo i piani di massima concordati e concretati nei progetti riassunti negli elenchi, e relative planimetrie, segnati coi numeri 1, 2-*a*, 2-*b*, 3-*a*, 3-*b*, 3-*c*, 4 e 5, di cui agli allegati all'originale del presente atto contraddistinti con le lettere *A*), *B*), *C*), *D*) ed *E*), è costituito un Consorzio con personalità giuridica.

Fanno parte del Consorzio i seguenti enti:

lo Stato	
la Regia università	di Bologna
la Regia scuola d'ingegneria	»
la Regia scuola superiore di chimica industriale	»
il Comune	»
la Provincia	»
gli Spedali civili	»
la Cassa di risparmio	»
il Consiglio provinciale dell'economia .	»
il Monte	»

Art. 2.

Il Governo nazionale, col proposito che la presente Convenzione abbia attuazione piena e sicura, contribuisce all'opera con la somma complessiva di L. 30.000.000 e precisamente L. 25.000.000, per la Regia università, L. 4.000.000 per la Regia scuola d'ingegneria e L. 1.000.000 per la Regia scuola superiore di chimica industriale. Tale contributo sarà corrisposto in cinque rate di eguale ammontare che saranno stanziate nello stato di previsione del Ministero dell'educazione nazionale dall'esercizio finanziario 1931-32 al 1935-36.

Art. 3.

Il contributo della provincia di Bologna è stabilito nella complessiva somma di L. 4.000.000 e precisamente di lire 3.250.000 per la Regia università, di L. 600.000 per la Regia scuola d'ingegneria e di L. 150.000 per la Regia scuola superiore di chimica industriale, contributo che essa si obbliga di versare in tre annualità consecutive a far tempo dal 2 gennaio 1930.

Art. 4.

Nei rapporti fra la Regia università e la provincia di Bologna si conviene in particolare quanto segue:

a) che del contributo complessivo di L. 3.250.000, lire 1.750.000 si intendono destinate alla costruzione ed all'assetto delle Regie cliniche universitarie, e precisamente lire 1 milione al completamento, alla sistemazione ed all'arredamento della Regia clinica delle malattie nervose e mentali e L. 750.000 agli altri istituti clinici; L. 1.500.000 alla Regia università ed agli istituti scientifici da essa dipendenti;

b) che pertanto lo stabile della Regia clinica delle malattie nervose e mentali sia compreso — per l'importo di L. 1.000.000 di cui sopra — nel piano generale di sistemazione degli edifici universitari e che, ultimati i lavori di compimento ed assetto da eseguirsi dalla provincia, la parte di esso stabile eccedente la necessità dell'insegnamento e delle ricerche scientifiche — a deroga ed a rettifica di quanto fu stabilito con la convenzione 28 ottobre 1910, approvata con la legge 9 aprile 1911, n. 335 — sia ceduto in godimento perpetuo all'Amministrazione provinciale di Bologna per il riassetto del contiguo manicomio-ospedale Francesco Roncati, e precisamente quella parte dei due padiglioni laterali con annesso terreno segnato in rosa nei tipi che si allegano, contraddistinti con i numeri 3-*a*, 3-*b*, 3-*c*, restando in pieno uso della clinica l'altra parte dei detti padiglioni, l'intero edificio centrale, il piano superiore del padiglione retrostante e il terreno, il tutto segnato in bleu nei tipi stessi. Il pianterreno di quest'ultimo padiglione ed il terreno segnato in verde nei tipi suddetti sono destinati ad uso promiscuo della clinica e dell'ospedale Roncati.

Art. 5.

Il comune di Bologna si obbliga di contribuire con la somma complessiva di L. 14.330.000 rappresentata:

a) per L. 11.500.000 da contributo diretto in denaro in ragione di L. 8.500.000 per la Regia università, di L. 2.400.000 per la Regia scuola di ingegneria e di L. 600.000 per la Regia scuola superiore di chimica industriale: contributo che si impegna di versare in tre rate annuali consecutive di eguale ammontare a far tempo dal 2 gennaio 1930;

b) per L. 1.500.000 dagli stabili di sua proprietà in via S. Vitale segnati ai numeri civici 59-61, ove ha sede presentemente l'Istituto delle malattie della bocca e la Clinica odontojatrica, stabili di cui il comune di Bologna cede la proprietà alla Regia università;

c) per L. 130.000 dallo stabile, anch'esso di proprietà del comune di Bologna, in via Zamboni segnato ai numeri civici 96-98, di cui pure cede la proprietà alla Regia università per l'ampliamento e la sistemazione dell'Istituto di mineralogia;

d) per L. 1.200.000 dal valore di un'area della superficie di metri quadrati 4892 situata sulla via Castiglione attigua ai Giardini Margherita e segnata in catasto ai numeri 30-*b* (rosso), 31-*b* (rosso), 32-*b* (rosso) del foglio 123, che il comune di Bologna cede in proprietà alla Regia scuola di ingegneria, e dal valore di altra area della superficie di metri quadrati 3000 adiacente a quella di cui sopra e segnata in catasto col numero 33 intero e parte dei numeri 31, 32 e 34 del foglio 123, che pure il comune di Bologna cede alla Scuola anzidetta a sua richiesta e quando essa debba provvedere a nuove costruzioni.

Resta fermo l'obbligo da parte del comune di Bologna di provvedere secondo gli impegni assunti con la precedente convenzione universitaria 28 ottobre 1910, approvata con legge 9 aprile 1911, n. 335, alla più sollecita e completa liberazione e sistemazione delle aree, sulle quali dovranno essere costruiti i nuovi edifici universitari e per le quali non avesse ancora provveduto.

Art. 6.

Nei rapporti fra la Regia università ed il comune di Bologna si conviene in particolare quanto segue:

a) la Regia università, con ogni riserva per quanto è stato convenuto a favore dell'Istituto clinico delle malattie della bocca, cui è concessa in uso per un ventennio, e precisamente fino al 1940, una parte di detti fabbricati di via S. Vitale n. 59-61, s'impegna di creare in detti fabbricati una sede adeguata e decorosa per la Clinica odontojatrica, che oggi ha sede temporanea nell'Istituto suddetto, e possibilmente (semprechè non abbia ad averne diminuzione la Clinica odontojatrica suddetta), anche per altro Istituto clinico da designarsi dall'Università stessa;

b) fermo restando l'obbligo spettante a tutti i reparti clinici di compiere gratuitamente — secondo le norme stabilite dalle convenzioni fra l'Amministrazione degli spedali e l'Università per il funzionamento delle cliniche, non solo nelle sale ma anche negli ambulatori — le visite e le cure per i poveri del Comune, il personale dirigente dei reparti clinici specializzati (pediatria, otorinolaringojatria, oculistica, odontojatria, roentgenterapia, radiumterapia, terapia fisica ecc.) sarà tenuto, nei limiti dei mezzi di cui ogni clinica dispone, a visitare ed eventualmente a curare, sempre gratuitamente in ore da stabilirsi d'accordo con gli uffici di igiene e di istruzione del Comune, quei fanciulli delle scuole elementari che gli saranno indirizzati dai medici scolastici del Comune.

Art. 7.

L'Amministrazione degli spedali di Bologna concorre alla sistemazione definitiva degli Istituti clinici posti nell'ospedale di S. Orsola, secondo il progetto di massima da essa compilato e riassunto negli elenchi di cui nell'allegato *B* e nelle planimetrie numeri 2-*a*. e 2-*b*, allegate all'originale del presente atto, dell'importo, compreso il valore dell'area, di L. 26.000.000 (allegato *B*), con un contributo complessivo di L. 8.400.000, di cui L. 6.400.000 rappresentate dal valore dell'area, che a questo scopo viene ceduta in uso perpetuo alla Regia università, destinata agli edifici clinici da ampliarsi e costruirsi e agli edifici per i servizi generali ed accessori, e L. 2.000.000 in denaro da pagarsi in tre rate uguali, annuali, consecutive a far tempo dal 2 gennaio 1930.

Art. 8.

La Regia università e l'Amministrazione degli spedali di Bologna convengono inoltre quanto segue:

a) che gli edifici e manufatti di cui all'articolo precedente siano da considerarsi in perpetuo di proprietà dell'Amministrazione degli spedali, a cui carico saranno tutti gli oneri inerenti alla proprietà stessa, esclusi soltanto quelli derivanti dalla gestione e funzionamento degli Istituti clinici per la parte da essi occupata ad uso dell'insegnamento e degli studi, i quali oneri saranno determinati, stabiliti e regolati da apposita convenzione;

b) che gli edifici e manufatti di cui sopra siano dall'Amministrazione degli spedali destinati in uso perpetuo e nella loro totalità a disposizione degli Istituti clinici universitari così per l'assistenza agli infermi come per l'insegnamento e la ricerca scientifica e che questo uso debba comprendere i nuovi edifici, quelli esistenti, quelli da ampliarsi e da adattarsi e l'area circostante destinata a giardini, viali, accessi, ecc.;

c) che conseguentemente l'Amministrazione degli spedali di Bologna non potrà mai destinare le aree e gli edifici comunque contemplati nella presente convenzione ad altri usi nè altrimenti disporne senza il consenso della Regia università.

Art. 9.

La Cassa di risparmio di Bologna concorre con un contributo di L. 900.000 in otto annualità consecutive di pari ammontare a far tempo dal 2 gennaio 1930.

Art. 10.

Nei rapporti fra la Regia università e la Cassa di risparmio si conviene:

a) che il contributo di L. 900.000 debba essere destinato alla costruzione ed all'adattamento dell'Aula Magna universitaria indicata con la lettera X nella planimetria allegata all'originale del presente atto e contemplata nell'Allegato *A*, lettera *B*, n. 6);

b) che nell'Aula suddetta venga degnamente e stabilmente ricordato, nel modo e nella forma che la Cassa si riserva di indicare e a proprie spese, il nome e l'opera del gr. uff. avv. Enrico Silvani, consigliere direttore della Cassa stessa, il quale con particolare fermezza di pensiero contribuì ad accrescere il lustro dello studio bolognese, a cui lo legavano nobili tradizioni di famiglia;

c) che il progetto di costruzione della suddetta Aula Magna debba ottenere la preventiva approvazione della Cassa di risparmio.

Art. 11.

Agli scopi ed agli effetti della presente convenzione, il Consiglio provinciale dell'economia ed il Monte di Bologna contribuiscono rispettivamente come segue:

a) *Consiglio provinciale dell'economia*

1° Per la Regia università	L.	260.000
2° Per la Regia scuola d'ingegneria	»	112.000
3° Per la Regia scuola superiore di chimica industriale	»	28,000
Totale	L.	400.000

b) *Monte di Bologna*

1° Per la Regia università	L.	60.000
2° Per la Regia scuola di ingegneria	»	48.000
3° Per la Regia scuola superiore di chimica industriale	»	12.000
Totale	L.	120.000

Il Consiglio provinciale dell'economia ed il Monte di Bologna versano il loro contributo in otto rate annuali di pari ammontare a far tempo dal 2 gennaio 1930.

Art. 12.

Il contributo dello Stato e degli Enti locali viene pertanto convenuto ed accettato nelle seguenti cifre:

a) *Per la Regia università*

Stato			L.	25.000.000
Comune:				
in danaro	L.	8.500.000		
immobili	»	1.630.000		
			»	10.130.000
Provincia			»	3.250.000
Amministrazione spedali:				
in denaro	L.	2.000.000		
area	»	6.400.000		
			»	8.400.000
Cassa di risparmio			»	900.000
Consiglio provinciale dell'economia			»	260.000
Monte di Bologna			»	60.000
Totale			L.	48.000.000

b) *Per la Regia scuola di ingegneria*

Stato			L.	4.000.000
Comune:				
in danaro	L.	2.400.000		
aree	»	1.200.000		
			»	3.600.000
Provincia			»	600.000
Consiglio provinciale dell'economia			»	112.000
Monte di Bologna			»	48.000
Totale			L.	8.360.000

c) *Per la Regia scuola superiore di chimica industriale.*

Stato	L.	1.000.000
Comune	»	600.000
Provincia	»	150.000
Consiglio provinciale dell'economia	»	28.000
Monte di Bologna	»	12.000
Totale	L.	1.790.000

Art. 13.

Passeranno in esclusiva e piena proprietà dell'Università gli stabili che il comune di Bologna si è impegnato di cedere e precisamente:

a) stabile di via S. Vitale segnato ai nn. 59-61 come da estratto del catasto fabbricati segnato con n. 4816 del foglio n. 97 e come da n. 37 del foglio n. 97 del catasto terreni;

b) stabile di via Zamboni segnato ai nn. civici 96-98 come da estratto del catasto fabbricati contraddistinto coi nn. 5766, 5770, 5771 del foglio n. 90 e come dai nn. 52 e 53 dello stesso foglio 90 catasto terreni.

Passerà in proprietà della Regia scuola di ingegneria l'area ad essa assegnata dal comune di Bologna come alla lettera *d*) dell'art. 5 limitatamente al primo lotto della superficie di metri quadrati 4892, mentre il 2° lotto della superficie di metri quadrati 3000 passerà in proprietà della stessa Regia scuola di ingegneria a sua richiesta per dimostrata necessità.

Art. 14.

I contributi dello Stato e degli altri Enti saranno versati al Consorzio, e per esso ad un Istituto di credito da designarsi dal Consiglio di amministrazione del Consorzio medesimo.

I versamenti del contributo statale saranno effettuati per ciascuna annualità in rate semestrali di eguale ammontare, a decorrere dall'esercizio 1931-32.

Art. 15.

In nessun caso potranno essere sorpassati gli stanziamenti assegnati ad ogni singola Amministrazione interessata, come ad ogni Istituto della medesima, nè potranno le somme stanziate a favore di un Istituto essere destinate a vantaggio di un altro, se non quando l'Istituto assegnatario sia stato portato a compimento.

Art. 16.

Il Consorzio è costituito in ente giuridico autonomo amministrato da un Consiglio di amministrazione composto:

dal rettore della Regia università, presidente;

dal direttore della Regia scuola di ingegneria;

dal direttore della Regia scuola superiore di chimica industriale;

dal direttore generale dell'istruzione superiore o da un suo delegato, in rappresentanza del Ministero dell'educazione nazionale;

da un rappresentante del Comune;

da un rappresentante della Provincia;

da un rappresentante dell'Amministrazione degli spedali;

dal Regio intendente di finanza di Bologna;

da un rappresentante nominato di concerto tra la Cassa di risparmio, il Consiglio dell'economia e il Monte di Bologna.

Ciascuna delle Amministrazioni interessate, ad eccezione di quelle indicate nell'articolo 18, avrà facoltà di aggregarsi e di farsi assistere, limitatamente all'esecuzione, agli accertamenti ed ai collaudi dei lavori di propria competenza, da un tecnico di sua fiducia.

Art. 17.

Il Consiglio di amministrazione del Consorzio, di cui all'articolo precedente, si occupa e delibera su tutti gli argomenti che concernono l'attività del Consorzio.

Il Consiglio di amministrazione elegge nel proprio seno un comitato esecutivo composto di tre membri per l'attuazione dei suoi deliberati e per il disbrigo di tutte le incombenze che ritenga opportuno di affidargli.

Art. 18.

Per la direzione e la sorveglianza dei lavori riguardanti la Regia università, la Regia scuola d'ingegneria e la Regia scuola superiore di chimica industriale sarà costituito un apposito ufficio tecnico presieduto da un ingegnere capo del Genio civile, il quale, a termini del R. decreto 26 giugno 1924, n. 1113, è collocato fuori ruolo e posto alle dipendenze del Consorzio stesso, e composto di ingegneri e tecnici liberi professionisti in numero non superiore a cinque, di non dubbia e provata competenza in materia di costruzioni edilizie destinate a scopi didattico-scientifici, nominati dal Consorzio, su designazione dell'ingegnere capo. Gli ingegneri alle dipendenze dell'ingegnere capo del Genio civile non potranno essere in numero maggiore di due.

Le spese per il funzionamento dell'ufficio tecnico, compresa la retribuzione all'ingegnere capo del Genio civile, sono a carico del Consorzio.

I lavori di costruzione, ampliamento e adattamento del Policlinico di S. Orsola sono condotti a cura dell'Amministrazione degli spedali, e quelli relativi alla clinica delle malattie nervose e mentali a cura della provincia di Bologna mediante i rispettivi uffici tecnici. Ma anche detti lavori sono soggetti alla sorveglianza ed al collaudo dello speciale ufficio tecnico di cui sopra.

Art. 19.

Il Consorzio dovrà dare immediato inizio all'esecuzione dei lavori non appena la presente convenzione sarà approvata con provvedimento legislativo e proseguirli senza interruzione con la maggior cura per modo che il loro compimento possa essere assicurato, al più, entro otto anni dalla data dell'approvazione.

Art. 20.

Il Consiglio di amministrazione del Consorzio decide circa l'ordine dei lavori e circa le eventuali varianti che fossero riconosciute necessarie; provvede, senza uopo di autorizzazioni ed approvazioni superiori, alla stipulazione dei contratti di qualsiasi specie; sovraintende e cura l'esecuzione dei lavori, la manutenzione dei mobili e degli immobili e provvede a tutti i pagamenti relativi.

Nessun pagamento a saldo delle forniture e delle opere eseguite potrà essere disposto se non previo collaudo.

Art. 21.

Ove le esigenze tecniche ed economiche inerenti alla sollecita esecuzione della convenzione ed alla celere prosecuzione dei lavori lo impongano, il Consiglio di amministrazione del Consorzio avrà facoltà di contrarre mutui o di fare cessione delle quote dei contributi dovuti dallo Stato o dagli Enti locali. Gli interessi sulle somme mutuate al Consorzio o dei mutui eventualmente contratti dagli Enti locali sovventori per provvedere al pagamento dei loro contributi saranno esenti dall'imposta di ricchezza mobile.

Art. 22.

Gli atti ed i contratti di competenza del Consorzio non saranno sottoposti all'esame del Consiglio di Stato nè al riscontro della Corte dei conti. Tali atti, dipendenti dalla presente convenzione, compresi anche quelli del trapasso di proprietà e di permute o cessioni di annualità, beneficeranno delle norme stabilite per gli atti e contratti dell'Amministrazione dello Stato e saranno considerati come fatti nell'interesse di questo nei riguardi delle tasse di registro, bollo ed ipotecarie, salvi i diritti dovuti ai conservatori delle ipoteche.

La Cassa di risparmio e il Monte di Bologna, per quanto riguarda i loro contributi rispettivamente di L. 900.000 e di L. 120.000, sono esonerati dall'osservanza dei limiti stabiliti, per la erogazione degli utili, dall'art. 16 della legge 29 dicembre 1927, n. 2587.

Art. 23.

Il Consiglio di amministrazione del Consorzio ha facoltà di assegnare temporaneamente ad una delle Amministrazioni le annualità maturate di pertinenza di un'altra ove questa si trovi nel momento a non averne bisogno, salvo, s'intende, conguaglio con le annualità che vengano a maturare negli esercizi successivi, per modo che nessuna delle Amministrazioni interessate venga ad essere lesa nelle proprie assegnazioni.

Art. 24.

Tutte le costruzioni ed i relativi arredamenti, di cui agli allegati, saranno rispettivamente di proprietà della Regia università, dell'Amministrazione degli spedali, della Regia scuola d'ingegneria, della Regia scuola superiore di chimica industriale.

Art. 25.

Il Consorzio presenterà annualmente al Ministero dell'educazione nazionale e agli Enti interessati una relazione sullo stato dei lavori e sulle condizioni finanziarie dell'Ente.

Art. 26.

Per la validità della presente convenzione e per tutti i suoi effetti giuridici gli atti allegati all'originale e in esso richiamati si intendono integrativi della medesima e come facenti parte del contesto ed a conferma verranno pure firmati da tutte le parti contraenti.

Art. 27.

Le spese della presente convenzione, fatte nell'interesse degli Istituti superiori contraenti, sono a carico dell'Erario, secondo il disposto dell'art. 76 della legge 30 settembre 1923, n. 2102, sull'ordinamento dell'istruzione superiore.

Letto, approvato e sottoscritto.

Firmato: GIUSEPPE GUADAGNINI
ANTONIO CARRANTI
UMBERTO TURCHI
UMBERTO FERRI
ENRICO MASETTI
CESARE COLLIVA
GIUSEPPE ALBINI
UMBERTO PUPPINI
MAURIZIO PADOA
MANLIO MEDICI, *teste*
GILDO BORSARI, *teste*.

Firmato: ERVINO DUBSKY.

ALLEGATO *A*.

Per la Regia università degli studi.

	Edilizia	Arredamento	Totale	
A) *Nuove costruzioni.*				
1. — Istituto di igiene	1.067.000	183.000	1.250.000	
2. — Istituto di patologia generale	816.000	134.000	950.000	
3. — Istituti di zoologia, anatomia comparata, istologia e fisiologia generale	4.564.500	935.500	5.500.000	
4. — Istituto di medicina legale e morgue	1.190.000	160.000	1.350.000	
5. — Istituto di materia medica	765.000	135.000	900.000	
6. — Istituto di antropologia	722.500	197.500	920.000	
	9.125.000	1.745.000	10.870.000	10.870.000
B) *Ampliamenti, completamenti, adattamenti, arredamenti Istituti ed edifici esistenti.*				
1. — Palazzo Universitario — Facoltà giuridica, di lettere e filosofia, Biblioteca universitaria e Biblioteche e Scuole speciali delle Facoltà di giurisprudenza e di lettere e filosofia, Aule per lezioni, Aule di Facoltà, Regia Accademia delle scienze, Rettorato, Uffici (via Zamboni 29, 31, 33, 35 e via Belmeloro 2 e 4)	1.100.000	300.000	1.400.000	
2. — Osservatorio astronomico	70.000	30.000	100.000	
3. — Istituto matematico	60.000	30.000	90.000	
4. — Istituto di geologia	100.000	30.000	130.000	
5. — Istituto di fisiologia	280.000	40.000	320.000	
6. — Aula Magna	900.000	200.000	1.100.000	
7. — Istituto di mineralogia	140.000	40.000	180.000	
8. — Istituti di anatomia umana ed anatomia patologica	150.000	100.000	250.000	
9. — Istituto di fisica	130.000	50.000	180.000	
10. — Istituto botanico	180.000	40.000	220.000	
11. — Istituto di chimica generale	300.000	200.000	500.000	
12. — Istituto di chimica farmaceutica	250.000	125.000	375.000	
13. — Istituto di chimica agraria	90.000	60.000	150.000	
14. — Clinica delle malattie mentali e nervose	..	40.000	40.000	
15. — Clinica ortopedica	..	40.000	40.000	
Da riportarsi	3.750.000	1.325.000	5.075.000	10.870.000

Segue ALLEGATO *A*.

	Edilizia	Arredamento	Totale	
Riporto . . .	3.750.000	1.325.000	5.075.000	10.870.000
16. — Scuola di storia dell'arte . . .	50.000	25.000	75.000	
17. — Istituto di geodesia	50.000	10.000	60.000	
18. — Raccordo Palazzo Universitario angolo via Zamboni e S. Giacomo	365.000	..	365.000	
19. — Istituto di archeologia	50.000	25.000	75.000	
20. — Istituto di odontojatria ed altro.	722.500	127.500	850.000	
	4.987.500	1.512.500	6.500.000	6.500.000
C) *Restauri e trasformazioni dei vecchi edifici demaniali passati in consegna alla Regia Università in gravi condizioni per deficiente conservazione, compimento e pagamento di lavori in corso urgenti.*				
1. — Fabbricato ex Scuola pedagogica	100.000	..	100.000	
2. — Restauro e sopraelevazioni Palazzo universitario	650.000	..	650.000	
3. — Fabbricati Istituti materia medica e patologia generale . . .	100.000	..	100.000	
4. — Clinica ortopedica, Aula lezioni.	60.000	..	60.000	
5. — Fabbricati piano superiore via Zamboni nn. 27-29-31	100.000	..	100.000	
6. — Istituto di chimica generale . .	125.000	..	125.000	
7. — Istituto di chimica farmaceutica	125.000	..	125.000	
8. — Fabbricato destra scalone Belmeloro n. 4	100.000	..	100.000	
9 — Fabbricati via Belmeloro nn. 2 e 4	300.000	..	300.000	
10 — Ripassatura tetti fabbricati universitari	250.000	..	250.000	
11. — Fabbricato Istituto medicina legale	40.000	..	40.000	
12. — Fabbricato Istituto mineralogia	50.000	..	50.000	
	2.000.000	..	2.000.000	2.000.000
D) *Valore degli edifici.*				
Stabile di via Zamboni nn. 96-98 . .	..	..	130.000	
Stabile di via San Vitale nn. 59-61 .	..	..	1.500.000	
				1.630.000
				21.000.000

ALLEGATO *B*.

Sistemazione e ampliamento del Policlinico di S. Orsola.

	Edilizia	Arredamento	Totale
1. — *Fabbricato Amministrazione*, suore e servizi generali di approvvigionamento	1.860.000	180.000	2.040.000
2. — Costruzione clinica medica . .	2.930.000	250.000	3.180.000
3. — Costruzione Padiglione di fisioterapia e Istituto radiologico centrale	1.274.000	146.000	1.420.000
4. — Edificio Clinica ostetrico-ginecologica con riparto ospedaliero	3.120.000	210.000	3.330.000
5. — Costruzione Padiglione patologia medica	1.150.000	125.000	1.275.000
6. — Costruzione padiglione di isolamento con il reparto patologia coloniale	875.000	140.000	1.015.000
7. — Costruzione della stazione di disinfezione e disinfestazione .	130.000	85.000	215.000
8. — Trasformazione e ampliamento dell'Ospedale di Sant'Orsola per dar luogo alla Clinica chirurgica con riparto di urologia e otorinolaringojatria . .		200.000	
Clinica dermosifilopatica con riparto prostitute	3.220.000	140.000	3.705.000
Istituto di otorinolaringojatria .		60.000	
e patologia chirurgica		85.000	
9. — Costruzione della scuola di medicina operatoria e camera mortuaria	400.000	40.000	440.000
10. — Ampliamento dei locali caldaie e costruzione deposito combustibili	210.000	..	210.000
Da riportare . . .	15.169.000	1.661.000	16.830.000

Segue ALLEGATO *B*.

	Edilizia	Arredamento	Totale	
Riporto . . .	15.169.000	1.661.000	16.830.000	
11. — Impianto caldaie e condutture esterne riscaldamento . . .	:	870.000	870.000	
12. — Impianti di distribuzione di acqua calda	:	250.000	250.000	
13. — Costruzione di un grande stabulario	120.000	60.000	180.000	
14. — Chiesa	100.000	20.000	120.000	
15. — Costruzione della fognatura generale da allacciarsi a quella cittadina — Sistemazione del terreno, giardini, recinzione, ecc.	950.000	:	950.000	
16. — Somma a calcolo per rilievi, studi, progetti, direzione, assistenza e sorveglianza ai lavori	400.000	:	400.000	
	16.739.000	2.861.000	19.600.000	19.600.000
Valore dell'area				6.400.000
				26.000.000

ALLEGATO *C*.

	Edilizia	Arredamento	Totale	
Sistemazione, completamento, arredamento della clinica delle malattie nervose e mentali . . .	1.000.000		1.000.000	1.000.000

ALLEGATO *D*.

REGIA SCUOLA DI INGEGNERIA.

a) *Nuove costruzioni e arredamento* di Istituti di architettura, di idraulica, di costruzioni idrauliche, di elettrotecnica, di macchine termiche ed idrauliche, di geodesia e topografia ed altri nell'area di via Castiglione	L.	6.500.000
b) *Lavori di sistemazione e di arredamento* per gli altri Istituti e per gli altri insegnamenti nella sede attuale della Scuola	»	660.000
c) *Valore dell'area* da cedersi dal comune di Bologna (articolo 5, lettera *d*)	»	1.200.000
	L.	8.360.000

ALLEGATO *E*.

REGIA SCUOLA SUPERIORE DI CHIMICA INDUSTRIALE.

Lavori di sistemazione, di ampliamento e di arredamento degli Istituti di chimica industriale, tecnologia dello zucchero, amido e prodotti di fermentazione, di tecnologia del calore e dei combustibili, di metallurgia ed altri, sia nei locali attualmente occupati nella sede della Regia scuola di ingegneria, sia con nuove costruzioni nell'area di proprietà della Regia scuola superiore di chimica industriale adiacente alla sede della Regia scuola di ingegneria	L.	1.790.000

RIASSUNTO.

Contributi:

Stato	L.	30.000.000
Comune di Bologna	»	14.330.000
Provincia di Bologna	»	4.000.000
Amministrazione degli Spedali di Bologna . . .	»	8.400.000
Cassa di risparmio di Bologna	L.	900.000
Consiglio provinciale dell'economia di Bologna . .	»	400.000
Monte di Bologna	»	120.000
Totale . . .	L.	58.150.000

Spese:

Importo allegato *A*)	L.	21.000.000
Importo allegato *B*)	»	26.000.000
Importo allegato *C*)	»	1.000.000
Importo allegato *D*)	»	8.360.000
Importo allegato *E*)	»	1.790.000
Totale . . .	L.	58.150.000

Firmato: GIUSEPPE GUADAGNINI
ANTONIO CARRANTI
UMBERTO TURCHI
UMBERTO FERRI
ENRICO MASETTI
CESARE COLLIVA
GIUSEPPE ALBINI
UMBERTO PUPPINI
MAURIZIO PADOA
MANLIO MEDICI, *teste*
GILDO BORSARI, *teste.*

Firmato: ERVINO DUBSKY.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per l'educazione nazionale:
GIULIANO.

Numero di pubblicazione 805.

REGIO DECRETO 10 aprile 1930, n. 496.

Modifiche allo statuto dell'Associazione italiana della Croce Rossa.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto 21 gennaio 1929-VII, n. 111, col quale fu approvato lo statuto organico dell'Associazione italiana della Croce Rossa;

Ritenuta la necessità di apportare modifiche allo statuto predetto, anche in relazione a quanto dispone il R. decreto-legge 12 febbraio 1930, n. 84;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per l'interno, di concerto coi Ministri Segretari di Stato per le finanze e per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Gli articoli 1, 5, 7, 10, 11 e 19 dello statuto organico dell'Associazione italiana della Croce Rossa, approvato con R. decreto 21 gennaio 1929-VII, n. 111, sono abrogati e sostituiti rispettivamente dagli articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 7 del presente decreto.

Art. 2.

L'Associazione italiana della Croce Rossa ha per atto fondamentale il R. decreto-legge 10 agosto 1928-VI, n. 2034, modificato col R. decreto-legge 12 febbraio 1930-VIII, n. 84.

Essa è posta sotto l'Alto Patronato delle Loro Maestà il Re e la Regina d'Italia.

Art. 3.

Il Consiglio direttivo del Comitato centrale:

a) delibera nel mese di ottobre il bilancio preventivo e nel mese di aprile il conto consuntivo del Comitato centrale; bilancio e conto da approvarsi a norma di legge;

b) approva nel mese di ottobre i bilanci preventivi e nel mese di aprile i conti consuntivi dei Comitati provinciali e dei Sottocomitati dipendenti;

c) adotta i provvedimenti di carattere generale per l'attuazione dei cómpiti dell'Associazione;

d) delibera l'accettazione di lasciti e doni, l'investimento delle somme disponibili, l'acquisto e l'alienazione dei beni immobili, le azioni da promuovere e da sostenere in giudizio;

e) delibera le norme per l'istituzione e la soppressione di Sottocomitati;

f) delibera il regolamento interno per il personale addetto agli uffici del Comitato centrale e degli organi locali;

g) delibera gli altri regolamenti per i servizi dell'Associazione;

h) nomina il direttore generale dell'Associazione;

i) delibera sugli altri argomenti indicati dal presente statuto e dai regolamenti;

l) propone le modificazioni allo statuto dell'Associazione.

Per la validità delle adunanze del Consiglio direttivo del Comitato centrale è necessario l'intervento della maggioranza dei componenti. L'invito ad intervenire alle sedute deve essere fatto per iscritto, firmato dal presidente generale e fatto pervenire ai singoli componenti cinque giorni prima della seduta o almeno ventiquattro ore prima nelle convocazioni d'urgenza.

Art. 4.

I Comitati provinciali residenti nelle sedi dei Comandi di Corpo d'armata sono, di massima, centri di mobilitazione della Croce Rossa Italiana.

Con ordinanza del presidente generale dell'Associazione è stabilito quali altri Comitati provinciali possono funzionare come centri di mobilitazione, determinando, a tal fine, la rispettiva speciale competenza territoriale.

Nei Comitati provinciali, centri di mobilitazione, l'amministrazione del personale civile e militare dell'Associazione deve essere affidata ad un funzionario responsabile, ed, in tempo di guerra, ad un ufficiale dell'Associazione, disciplinarmente dipendenti dal Comitato centrale.

Art. 5.

I Comitati provinciali dipendono direttamente dal Comitato centrale; i Sottocomitati dipendono normalmente dal Comitato centrale, fatta eccezione per le iniziative a carattere provinciale, nel qual caso agiscono anche di concerto col rispettivo Comitato provinciale; le delegazioni nel Regno dipendono di regola dal rispettivo Comitato provinciale, salvo quelle che dal presidente generale siano assegnate alle dipendenze di un Sottocomitato.

La stessa norma vale anche per gli organi dell'Associazione nelle Colonie.

Le delegazioni generali all'estero e le delegazioni uniche per ogni Stato, che hanno il cómpito di unire i connazionali nel nome e nei fini della Croce Rossa, dipendono direttamente dal Comitato centrale; le varie delegazioni in uno stesso Stato dipendono dal Comitato centrale, per il tramite della rispettiva delegazione generale.

I Comitati provinciali hanno sede in ogni capoluogo di Provincia. Per la provincia di Roma le attribuzioni del Comitato provinciale possono essere esercitate dal Comitato centrale, su deliberazione del Consiglio direttivo.

Le istituzioni dei Sottocomitati e delle delegazioni è rimessa alla facoltà del presidente generale, cui spetta di fissarne i limiti territoriali.

Nella sede dei Comitati provinciali non possono essere istituiti o aver sede Sottocomitati, i quali possono essere istituiti in qualsiasi altro Comune, in seguito ad elevazione di una delegazione a Sottocomitato, secondo le norme deliberate dal Consiglio direttivo del Comitato centrale.

Art. 6.

Qualora il Consiglio di un Comitato provinciale o di un Sottocomitato, per dimissioni o per qualsiasi altro motivo, non si trovi in grado di funzionare, ovvero non si uniformi alla legge, allo statuto, ai regolamenti o alle direttive dell'Associazione, può essere sciolto dal presidente generale, il quale provvede, secondo i casi, alla nomina di una nuova rappresentanza o di un commissario per la temporanea amministrazione dell'organo dipendente.

Art. 7.

I presidenti dei Comitati provinciali e dei Sottocomitati, nell'epoca dell'anno che riterranno più opportuna ai fini di una efficace propaganda, possono convocare in assemblea i rispettivi soci per le comunicazioni circa l'azione svolta o da svolgere e per prendere cognizione di quanto può essere espresso dai singoli soci.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 aprile 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI — GAZZERA.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 maggio 1930 - Anno VIII
Atti del Governo, registro 296, foglio 34. — MANCINI.

Numero di pubblicazione **806**.

REGIO DECRETO-LEGGE 26 aprile 1930, n. **494**.

Norme per la circolazione degli autoveicoli aventi i cerchioni delle ruote rivestiti di gomme piene.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1928, n. 3179;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con i Ministri per i lavori pubblici, per le finanze, per la guerra e per le corporazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A decorrere dal 1° maggio 1930 non sono rilasciati certificati di approvazione e licenze di circolazione per gli autoveicoli e rimorchi di autoveicoli aventi i cerchioni delle ruote rivestiti di gomme piene.

Art. 2.

La circolazione di tutti gli autoveicoli e rimorchi di autoveicoli, aventi i cerchioni delle ruote rivestiti di gomme piene, è consentita fino al 31 dicembre 1931.

Art. 3.

La circolazione con gomme piene è consentita, anche oltre il 31 dicembre 1931, per gli autoveicoli non suscettibili, per la loro struttura materiale, di sviluppare, a vuoto, una velocità superiore ai 30 km. all'ora.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 26 aprile 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — DI CROLLALANZA — MOSCONI — GAZZERA — BOTTAI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 maggio 1930 - Anno VIII
Atti del Governo, registro 296, foglio 32. — FERZI.

Numero di pubblicazione **807**.

REGIO DECRETO-LEGGE 17 aprile 1930, n. **493**.

Approvazione della convenzione per la concessione alla Società italiana di navigazione interna della ricostruzione e dell'esercizio della Conca di Valpagliaro e delle opere di sistemazione del canale Volano.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere alla ricostruzione della conca di Valpagliaro ed alla sistemazione dell'adiacente tronco, a valle, del Naviglio Volano;
Visto il Nostro decreto 6 ottobre 1927, n. 1827, che reca disposizioni sulle opere pubbliche straordinarie a carico del bilancio del Ministero dei lavori pubblici;
Visti il testo unico delle disposizioni di legge sulla navigazione interna e sulla fluitazione, approvato con Nostro decreto 11 luglio 1913, n. 959, e la legge modificativa 7 aprile 1917, n. 599;
Visto il Nostro decreto 8 giugno 1911, n. 823, ed il decreto Luogotenenziale 31 maggio 1917, n. 1536, relativi alla classifica nella 2ª classe di linee navigabili;
Visto il Nostro decreto 1° aprile 1926, n. 751, che approva la convenzione per la concessione di opere di navigazione nella valle del Po;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' approvata e resa esecutoria la Convenzione stipulata in data 9 aprile 1930 fra i signori gr. uff. dott. Terenzio Sacchi Lodispoto, in rappresentanza di S. E. il Ministro per i lavori pubblici, gr. uff. Nicola Muratore, in rappresentanza di S. E. il Ministro per le finanze, entrambi per conto e nell'interesse dell'Amministrazione dello Stato, ed il gr. uff. Carraro ing. Leopoldo fu Carlo, direttore generale della Società italiana di navigazione interna, anonima, con sede in Venezia, con la quale il Governo concede a quest'ultima, per l'importo non superiore a L. 12.019.600, la ricostruzione e l'esercizio della Conca di Valpagliaro e la sistemazione del Volano tra i sostegni di Valpagliaro e di Tieni, in base ai progetti in data 23 gennaio 1929 e 18 dicembre 1929 a firma dell'ing. Carraro Leopoldo, riconosciuti meritevoli d'approvazione dal Consiglio superiore dei lavori pubblici con voti 28 luglio 1929, n. 2210, e 28 dicembre 1929, n. 3821.

Art. 2.

Alle espropriazioni occorrenti per l'esecuzione delle opere oggetto della concessione è applicabile l'art. 5 della legge 7 aprile 1917, n. 599, e ad esse procederà direttamente la Società concessionaria a nome e per conto dello Stato.

Art. 3.

Alla spesa per la costruzione delle opere concesse sarà provveduto a termini di legge:

a) con un contributo dello Stato in misura di lire 7.211.760;

b) con un contributo a carico degli Enti locali interessati di L. 4.807.840.

Il contributo di cui alla lettera *b*) sarà, salvo ricupero, anticipato dallo Stato.

Art. 4.

Le quote di contributo dello Stato e degli Enti locali saranno corrisposte alla Società concessionaria a carico del bilancio del Ministero dei lavori pubblici per l'importo convenuto di L. 12.019.600 in trenta annualità anticipate di ammortamento, comprensive di capitale e di interesse, al tasso stabilito per i mutui ordinari della Cassa depositi e prestiti nell'anno della liquidazione, aumentato dell'uno per cento.

Art. 5.

Con decreto Reale da emettersi entro il 31 dicembre 1931, su proposta del Ministro per i lavori pubblici, udito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, sarà approvato l'elenco delle Provincie e dei Comuni che ritraggono beneficio da ciascuna delle opere date in concessione.

Il contributo fra i diversi Enti sarà ripartito in via definitiva secondo i criteri stabiliti dall'art. 9 della legge 17 aprile 1917, n. 599, e gli Enti stessi saranno tenuti a prestare le garanzie previste dall'art. 12 della legge predetta.

Art. 6.

Le quote di contributo a carico degli Enti locali saranno liquidate allo scadere di ogni esercizio finanziario in relazione all'ammontare dei pagamenti effettuati dallo Stato a termini del precedente art. 4 e saranno versate dagli Enti predetti all'Erario entro l'esercizio successivo.

Art. 7.

La convenzione che si approva col presente decreto è esente dalla tassa di bollo, nonchè dai diritti di segreteria, e sarà registrata col pagamento della tassa fissa di L. 10.

Il presente decreto avrà effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 17 aprile 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI CROLLALANZA — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *maggio* 1930 - *Anno VIII*
Atti del Governo, registro 296, *foglio* 31. — FERZI.

DECRETO MINISTERIALE 19 aprile 1930.

Revoca di autorizzazione ad esercitare nel Regno l'assicurazione guasti alle macchine, alla Compagnie d'Assurances Nationale Suisse con sede in Basilea e rappresentanza in Milano.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visti i Regi decreti-legge 29 aprile 1923, n. 966, e 24 settembre 1923, n. 2272, convertiti in legge 17 aprile 1925, n. 473, il R. decreto-legge 5 aprile 1925, n. 440, convertito in legge 11 febbraio 1926, n. 254, ed il R. decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2100, convertito in legge 20 maggio 1928, n. 1133, concernenti l'esercizio delle assicurazioni private;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con R. decreto 4 marzo 1926, n. 519;

Vista la deliberazione in data 11 febbraio 1929, con la quale la « Compagnie d'Assurances Nationale Suisse » con sede in Basilea, ha deciso di revocare il mandato a suo tempo dato alla ditta Ernesto Bricchetto quale suo rappresentante per l'Italia per l'esercizio dell'assicurazione guasti alle macchine;

Considerato che la deliberazione stessa è stata affissa e pubblicata a norma del Codice di commercio;

Decreta:

E' revocata alla rappresentanza italiana della Compagnie d'Assurances Nationale Suisse con sede in Basilea, l'autorizzazione ad esercitare nel Regno il ramo guasti alle macchine, ferma restando l'autorizzazione ad operare nel ramo trasporti.

Roma, addì 19 aprile 1930 - Anno VIII

Il Ministro: BOTTAI.

(2302)

DECRETO MINISTERIALE 15 aprile 1930.

Scioglimento dell'Amministrazione dell'Opera pia « Orfanotrofio sloveno Sacra Famiglia », in Gorizia, e nomina del commissario straordinario.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO

Ritenuta la necessità di provvedere a riforme nello statuto e nell'amministrazione dell'Opera pia « Orfanotrofio sloveno Sacra Famiglia » in Gorizia, allo scopo di coordinarne l'azione agli interessi attuali e durevoli della beneficenza pubblica locale;

Vista la proposta del prefetto di Gorizia;

Visto il R. decreto 26 aprile 1923, n. 976;

Decreta:

L'Amministrazione dell'Opera pia « Orfanotrofio sloveno Sacra Famiglia », in Gorizia, è sciolta.

La temporanea gestione del pio Istituto è affidata, ai fini del R. decreto 26 aprile 1923, n. 976, al cav. dott. Livio Liceni, consigliere di prefettura, con l'incarico di proporre nel termine di mesi sei tutte le riforme che riterrà opportune nei riguardi dell'Opera pia medesima, per coordinarne l'azione agli interessi attuali e durevoli della beneficenza locale e per ridurre le spese di gestione.

Il prefetto di Gorizia è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 15 aprile 1930 - Anno VIII

p. *Il Ministro*: ARPINATI.

(2300)

DECRETO MINISTERIALE 9 aprile 1930.

Autorizzazione alla Banca popolare cooperativa di S. Paolo di Civitate ad iniziare e ad esplicare la propria attività nell'ambito della provincia di Foggia.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visti i Regi decreti 7 settembre 1926, n. 1511, e 6 novembre 1926, n. 1830, convertiti nelle leggi 23 giugno 1927, nn. 1107 e 1108, recanti provvedimenti per la tutela del risparmio;

Vista la domanda prodotta dalla Società anonima cooperativa « Banca popolare cooperativa di S. Paolo di Civitate », con sede in S. Paolo Civitate, costituitasi col rogito Lipartiti del 19 febbraio 1930, per essere autorizzata ad iniziare la propria attività nei modi e limiti stabiliti nel rogito stesso;

Ritenuto che la Banca ha comprovato di essersi costituita col prescritto capitale minimo versato di L. 300.000, stabilito dall'art. 4 del R. decreto-legge 6 novembre 1926, n. 1830, per le società cooperative di credito che intendono limitare la loro attività nell'àmbito di una sola Provincia;

Visto che detto atto costitutivo e lo statuto sociale sono stati pubblicati nei modi di legge;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Società anonima cooperativa « Banca popolare cooperativa di S. Paolo di Civitate » con sede in S. Paolo di Civitate, costituita col rogito Lipartiti 19 febbraio 1930, è autorizzata ad iniziare e ad esplicare la propria attività nell'àmbito della provincia di Foggia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 9 aprile 1930 - Anno VIII

Il Ministro per le finanze: MOSCONI.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste: ACERBO.

(2299)

DECRETO MINISTERIALE 19 aprile 1930.

Approvazione di nuove condizioni generali di polizza relative all'assicurazione senza visita medica, adottate dall'Istituto nazionale delle assicurazioni con sede in Roma.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visti i Regi decreti-legge 29 aprile 1923, n. 966, e 24 settembre 1923, n. 2272, convertiti in legge 17 aprile 1925, n. 473, il R. decreto-legge 5 aprile 1925, n. 440, convertito in legge 11 febbraio 1926, n. 254, ed il R. decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2100, convertito in legge 20 maggio 1928, n. 1133, concernenti l'esercizio delle assicurazioni private;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con R. decreto 4 marzo 1926, n. 519;

Vista la domanda dell'Istituto nazionale delle assicurazioni tendente ad ottenere l'approvazione delle nuove condizioni generali di polizza in sostituzione delle corrispondenti attualmente in vigore;

Considerato che le variazioni apportate possono essere accolte;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo allegato debitamente autenticato, le nuove condizioni generali di polizza relative alla assicurazione senza visita medica, presentate dall'Istituto nazionale della assicurazioni, in sostituzione delle corrispondenti attualmente in vigore.

Roma, addì 19 aprile 1930 - Anno VIII

Il Ministro: BOTTAI.

(2301)

DECRETO MINISTERIALE 4 aprile 1930.

Riconoscimento del Fascio di Sant'Onofrio (Catanzaro) ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928, n. 1310.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO
ED
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista l'istanza con la quale il segretario del Fascio di Sant'Onofrio (Catanzaro) chiede che il Fascio stesso sia riconosciuto ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928-VI, n. 1310;

Vista la legge anzidetta;

Sentito il Segretario del Partito Nazionale Fascista;

Decretano:

E' riconosciuta al Fascio di Sant'Onofrio (Catanzaro) la capacità di acquistare, possedere ed amministrare beni, di ricevere lasciti e donazioni, di stare in giudizio e di compiere, in generale, tutti gli atti giuridici necessari per il conseguimento dei propri fini.

Gli atti e contratti, stipulati dal Fascio predetto, sono soggetti al trattamento stabilito per gli atti stipulati dallo Stato. I lasciti e le donazioni a suo favore sono esenti da ogni specie di tasse sugli affari.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 4 aprile 1930 - Anno VIII

Il Capo del Governo, Ministro per l'interno: MUSSOLINI.

Il Ministro per le finanze: MOSCONI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 aprile 1930 - Anno VIII
Registro n. 4 Finanze, foglio n. 172.

(2278)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Capo del Governo Primo Ministro Segretario di Stato ha presentato l'8 maggio 1930-VIII alla Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 24 marzo 1930, n. 436, concernente norme per l'abilitazione nelle discipline statistiche.

(2304)

MINISTERO DELLE FINANZE

Agli effetti dell'art 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le finanze in data 6 maggio 1930-VIII, ha presentato alla ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge relativo alla conversione in legge del R. decreto-legge 30 aprile 1930, n. 432, che reca modificazioni al R. decreto-legge 20 marzo 1930, n. 141, istitutivo delle imposte di consumo.

(2306)

S. E. il Ministro per le finanze ha, il giorno 6 maggio 1930, presentato alla Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la convalidazione del R. decreto 7 aprile 1930, n. 435, autorizzante la 16ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1929-30.

(2305)

CONCORSI

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Concorsi a cattedre nei Regi istituti medi di istruzione e relativi esami di abilitazione all'esercizio professionale.

IL MINISTRO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Veduto il R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, sull'ordinamento della istruzione media;

Veduto il R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, sugli esami di Stato per le professioni, e in particolar modo il suo articolo 5;

Veduto il regolamento per i concorsi a cattedre nei Regi istituti medi di istruzione e per l'abilitazione all'esercizio professionale dell'insegnamento medio, emanato col R. decreto 9 dicembre 1926, n. 2480:

Veduto il R. decreto 26 aprile 1930-VIII, n. 485;

Veduto il R. decreto 6 maggio 1929-VII, n. 763.

Decreta:

§ 1.

Sono aperti i seguenti concorsi per cattedre nei Regi istituti medi di istruzione di primo e di secondo grado e i seguenti esami di abilitazione all'insegnamento medio:

** Concorsi ed esami di abilitazione *Esami di abilitazione	CATTEDRE nei Regi istituti medi a cui danno accesso i concorsi	Numero delle cattedre che sono messe a concorso per ciascuno dei tipi di istituti indicati nella precedente colonna
** I. Italiano, latino, storia e geografia	a) Ginnasio: Lingua italiana e latina, storia e geografia.	30
	b) Istituto tecnico (corso inferiore): Lingua italiana e latina, storia e geografia.	10
	c) Istituto magistrale (corso inferiore): Lingua italiana e latina, storia e geografia.	10
TOTALE delle cattedre messe a concorso . . .		50
** II. Italiano, latino, greco, storia e geografia.	Ginnasio: Lingua italiana, latina e greca, storia e geografia.	28
** III. Lettere classiche.	Liceo: Lettere greche e latine.	8
*IV. Lettere italiane e storia.	a) Istituto tecnico (corso superiore): Lettere italiane e storia.	—
	b) Istituto magistrale (corso superiore): Lingua e lettere italiane e storia.	—
TOTALE delle cattedre messe a concorso . . .		—

** Concorsi ed esami di abilitazione * Esami di abilitazione	CATTEDRE nei Regi istituti medi a cui danno accesso i concorsi	Numero delle cattedre che sono messe a concorso per ognuno dei tipi di istituti indicati nella precedente colonna
** V. Lettere italiane e latine e storia.	a) Liceo: Lettere italiane e latine.	6
	b) Liceo scientifico: Lettere italiane e latine.	4
	c) Istituto magistrale (corso superiore): Lingua e lettere latine e storia.	4
	TOTALE delle cattedre messe a concorso . . .	14
** VI. Filosofia e storia.	a) Liceo: Filosofia, storia ed economia politica.	6
	b) Liceo scientifico: Storia, filosofia ed economia politica.	2
	c) Istituto magistrale: Filosofia e pedagogia.	2
	TOTALE delle cattedre messe a concorso . . .	10
** VII. a) Lingua e letteratura francese negli istituti medi di 1° grado.	a) Ginnasio: Lingua francese	4
	b) Istituto tecnico (corso inferiore): Lingua francese.	—
	c) Istituto magistrale (corso inferiore): Lingua francese.	2
	TOTALE delle cattedre messe a concorso . . .	6

** Concorsi ed esami di abilitazione * Esami di abilitazione	CATTEDRE nei Regi istituti medi a cui danno accesso i concorsi	Numero delle cattedre che sono messe a concorso per ognuno dei tipi di istituti indicati nella precedente colonna
** VII. b) Lingua e letteratura inglese negli istituti medi di 1° grado.	a) Ginnasio: Lingua inglese.	4
	b) Istituto tecnico (corso inferiore): Lingua inglese.	4
	c) Istituto magistrale (corso inferiore): Lingua inglese.	2
	TOTALE delle cattedre messe a concorso . . .	10
** VII. c) Lingua e letteratura tedesca negli istituti medi di 1° grado.	a) Ginnasio: Lingua tedesca.	3
	b) Istituto tecnico (corso inferiore): Lingua tedesca.	2
	c) Istituto magistrale (corso inferiore): Lingua tedesca.	—
	TOTALE delle cattedre messe a concorso . . .	5
** VII. d) Lingua e letteratura spagnuola negli istituti medi di 1° grado.	a) Ginnasio: Lingua spagnuola.	1
	b) Istituto tecnico (corso inferiore): Lingua spagnuola.	—
	TOTALE delle cattedre messe a concorso . . .	1

** Concorsi ed esami di abilitazione * Esami di abilitazione	CATTEDRE nei Regi istituti medi a cui danno accesso i concorsi	Numero delle cattedre che sono messe a concorso per ognuno dei tipi di istituti indicati nella precedente colonna
* VII. *e*) Serbo-croato negli istituti medi di 1° grado.	*a*) Istituto tecnico (corso inferiore): Serbo-croato.	—
	b) Istituto magistrale (corso inferiore): Serbo-croato.	—
	TOTALE delle cattedre messe a concorso . . .	—
* VII. *f*) Sloveno negli istituti medi di 1° grado.	*a*) Ginnasio: Sloveno.	—
	b) Istituto magistrale (corso inferiore): Sloveno.	—
	TOTALE delle cattedre messe a concorso . . .	—
* VII. *g*) Greco moderno negli istituti medi di 1° grado.	—	—
* VIII. *a*) Lingua e letteratura francese negli istituti medi di 2° grado.	*a*) Liceo scientifico: Lingua e letteratura francese.	—
	b) Istituto tecnico (corso superiore): Lingua francese.	—
	TOTALE delle cattedre messe a concorso . . .	—
** VIII. *b*) Lingua e letteratura inglese negli istituti medi di 2° grado.	*a*) Liceo scientifico: Lingua e letteratura inglese.	—
	b) Istituto tecnico (corso superiore): Lingua inglese.	4
	TOTALE delle cattedre messe a concorso . . .	4
** VIII. *c*) Lingua e letteratura tedesca negli istituti medi di 2° grado.	*a*) Liceo scientifico: Lingua e letteratura tedesca.	2
	b) Istituto tecnico (corso superiore): Lingua e letteratura tedesca.	4
	TOTALE delle cattedre messe a concorso . . .	6
* VIII. *d*) Lingua e letteratura spagnuola negli istituti medi di 2° grado.	*a*) Istituto tecnico (corso superiore): Lingua e letteratura spagnuola.	—
* VIII. *e*) Serbo-croato negli istituti medi di 2° grado.	*a*) Istituto tecnico (corso superiore): Lingua e letteratura serbo-croata.	—
* VIII. *f*) Sloveno negli istituti medi di 2° grado.	*a*) Istituto tecnico (corso superiore): Lingua e letteratura slovena.	—
* IX. Matematica.	*a*) Ginnasio isolato: Matematica.	—
	b) Istituto tecnico (corso inferiore): Matematica.	—
	TOTALE delle cattedre messe a concorso . . .	—

** Concorsi ed esami di abilitazione * Esami di abilitazione	CATTEDRE nei Regi istituti medi a cui danno accesso i concorsi	Numero delle cattedre che sono messe a concorso per ognuno dei tipi di istituti indicati nella precedente colonna
** X. Matematica e fisica	a) Liceo: Matematica e fisica.	4
	b) Liceo scientifico: Matematica e fisica.	1
	c) Istituto tecnico: Matematica e fisica.	4
	d) Istituto magistrale: Matematica e fisica.	1
	TOTALE delle cattedre messe a concorso . . .	10
** XI. Scienze naturali, chimica e geografia.	a) Liceo: Scienze naturali, chimica e geografia.	5
	b) Liceo scientifico: Scienze naturali, chimica e geografia.	1
	c) Istituto tecnico: Scienze naturali e geografia.	4
	d) Istituto magistrale: Scienze naturali, geografia ed igiene.	—
	TOTALE delle cattedre messe a concorso . . .	10
* XII. Chimica.	a) Istituto tecnico: Chimica	—
* XIII. Disegno.	a) Istituto tecnico: Disegno. . . .	—
	b) Istituto magistrale: Disegno. . .	—
	c) Liceo scientifico: Disegno	—
	TOTALE delle cattedre messe a concorso . . .	—
** XIV. Computisteria e ragioneria.	a) Istituto tecnico: Computisteria e ragioneria.	4

** Concorsi ed esami di abilitazione * Esami di abilitazione	CATTEDRE nei Regi istituti medi a cui danno accesso i concorsi	Numero delle cattedre che sono messe a concorso per ognuno dei tipi di istituti indicati nella precedente colonna
** XV. Materie giuridiche ed economiche.	a) Istituto tecnico: Istituzioni di diritto.	6
	b) Istituto tecnico: Economia politica, scienza finanziaria e statistica.	—
	TOTALE delle cattedre messe a concorso . . .	6
** XVI. Agraria.	Istituto tecnico: Agraria, computisteria rurale, estimo e tecnologia.	8
** XVII. Costruzioni e topografia.	a) Istituto tecnico: Costruzioni e disegno di costruzioni.	5
	b) Istituto tecnico: Topografia e disegno topografico.	3
	TOTALE delle cattedre messe a concorso . . .	8
** XVIII. Musica e canto.	Istituto magistrale: Musica e canto corale.	6
** XIX. Maestra giardiniera	a) Istituto magistrale: Maestra giardiniera.	4
* XX. Storia dell'arte.		—

§ 2.

I concorsi di cui al precedente paragrafo (contrassegnati con * * e indicati nei numeri I. II, III, V, VI, VII *a*), *b*), *c*) *d*), VIII *b*), *c*), X, XI, XIV, XV, XVI XVII, XVIII e XIX, hanno anche lo scopo di conferire le abilitazioni all'insegnamento medio e producono perciò il seguente duplice effetto:

a) i concorrenti che saranno dichiarati vincitori saranno assunti nelle cattedre d'insegnamento indicate per ognuno dei concorsi;

b) i concorrenti che saranno dichiarati vincitori e tutti gli altri che saranno dichiarati idonei saranno abilitati all'esercizio professionale dell'insegnamento medio delle corrispondenti discipline, nel caso in cui il titolo di studio da essi presentato e in base al quale sono ammessi ai concorsi non abbia pieno valore di abilitazione secondo le indicazioni contenute nella tabella *A* annessa al presente bando.

Gli esami di cui ai numeri IV, VII *e*), *f*), *g*), VIII *a*), *d*), *e*), *f*), IX, XII, XIII e XX (contrassegnati con *) dell'elenco del precedente paragrafo hanno il solo scopo di conferire l'abitazione all'insegnamento delle discipline o gruppi di discipline indicate nella predetta tabella a tutti coloro che saranno dichiarati idonei.

La tabella *A* annessa al presente bando indica nella seconda e nella terza colonna per ognuno dei concorsi i titoli di ammissione, distinti in titoli che hanno (categoria *a*) e in titoli che non hanno (categoria *b*) pieno valore di abilitazione per l'insegnamento, ed indica nella 3ª colonna i titoli di ammissione agli esami di abilitazione.

Nella stessa tabella sono indicati (4ª colonna) i diplomi di abilitazione che si rilasciano ai concorrenti dichiarati vincitori o idonei forniti dei titoli di categoria *b*) e ai candidati dichiarati idonei negli esami di abilitazione; e sono determinati (5ª colonna) gli insegnamenti per il cui esercizio professionale i suddetti diplomi di abilitazione sono validi.

A favore dei candidati che partecipano agli esami di abilitazione è concessa la riduzione del metà prezzo sulla tariffa ordinaria differenziale pel viaggio di andata-ritorno, sulle ferrovie dello Stato, mediante presentazione di dichiarazione, in duplice copia, rilasciata o da questo Ministero Direzione Generale istruzione media classica, scientifica e magistrale, Ufficio Concorsi ed esami di abilitazione - per i candidati che sosteranno le prove scritte, grafiche ed orali in Roma o dai Regi provveditori agli studi di Bologna, Milano, Napoli, Palermo o Torino per i candidati che sosterranno le prove scritte o grafiche in una di dette sedi.

Gli interessati dovranno provvedersi tempestivamente delle suddette dichiarazioni, presentando domanda in carta legale ad una delle suddette autorità non appena ricevuta comunicazione, o direttamente, o mediante il *Bollettino Ufficiale*, parte II del Ministero, della assegnazione della sede d'esame.

I biglietti di riduzione dovranno essere bollati dalle stazioni di inizio del viaggio di ritorno, contro presentazione di una dichiarazione rilasciata da una delle suindicate Autorità, attestante che il candidato siasi regolarmente presentato agli esami.

§ 3.

Le persone provviste dei titoli di categoria *b*) di cui al precedente paragrafo e alla tabella *A* (3ª colonna) annessa al presente bando, e cioè di titoli di ammissione che non hanno pieno valore di abilitazione per ognuna delle discipline comprese nei singoli concorsi, possono partecipare ai concorsi al doppio scopo di conseguire l'abilitazione professionale e la nomina in ruolo in una delle cattedre dei Regi istituti medi indicate, per ognuno dei concorsi, nell'elenco di cui al § 1; ma possono limitare la loro partecipazione al solo scopo di conseguire l'abilitazione all'esercizio professionale medio.

§ 4.

I concorrenti provvisti di uno dei titoli indicati nella terza colonna, categoria *b*) (titoli che non hanno pieno valore di abilitazione) della tabella *A*) annessa al presente bando sono tenuti al pagamento della tassa di lire duecento (articolo 2 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909).

Per il disposto dell'art. 1, lettera *c*, n. 5 della legge 14 luglio 1928, n. 1312, i candidati, di nazionalità italiana, appartenenti a famiglie numerose hanno diritto ad essere dispensati dal pagamento della tassa di ammissione agli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale (vedi paragrafo 9, lettera *m*).

§ 5

La tassa indicata nel precedente paragrafo si paga all'Erario a mezzo di versamento fatto direttamente ad un Procuratore del registro.

§ 6.

Ai concorsi e agli esami di abilitazione sono ammessi indistintamente gli uomini e le donne, fatta eccezione dei concorsi delle classi III, V e VI (limitatamente, quest'ultima, alle cattedre di liceo classico e di liceo scientifico) di cui all'elenco del § 1, che sono riservati agli uomini, e della classe XIX (maestra giardiniera) che è riservata alle donne.

§ 7.

Il limite minimo di età per l'ammissione ai concorsi e agli esami di abilitazione è, in ogni caso, di 18 anni compiuti alla data del bando.

Il limite massimo d'età per l'ammissione ai concorsi è di 40 anni compiuti alla data del bando.

E' di 45 anni per coloro che prestarono servizio militare durante la guerra 1915-18.

Sono ammessi, anche se eccedano i predetti limiti massimi di età, i concorrenti appartenenti alle seguenti categorie:

a) regi professori di ruolo o vincitori di concorsi a cattedre di regi istituti medî d'istruzione in attesa di nomina in ruolo;

b) professori di ruolo di una scuola media pareggiata il cui pareggiamento sia stato revocato (quando nessuna responsabilità sia rilevabile a loro carico nei fatti che determinarono il provvedimento di revoca), o che sia stata soppressa;

c) presidi e professori di ruolo di una scuola pareggiata convertita in governativa, che non abbiano potuto essere assunti al servizio dello Stato;

d) ex professori di ruolo di pedagogia e morale dei soppressi corsi magistrali, giusta l'art. 4 del R. decreto 22 aprile 1923, n. 1140;

e) coloro che abbiano prestato servizio governativo, con diritto a pensione a carico dello Stato, per un periodo di tempo non inferiore all'eccedenza della loro età rispetto al limite di 40 o 45 anni;

f) coloro che abbiano prestato servizio di supplente o di incaricato nei regi istituti medi d'istruzione o comunque servizio di straordinario, avventizio e simile nelle amministrazioni dello Stato, quando la durata del servizio stesso, riscattabile agli effetti della pensione, non sia inferiore alla eccedenza della loro età rispetto al limite di 40 o 45 anni.

§ 8.

Coloro che a mente del paragrafo 3 di questo bando dichiarino di voler partecipare ai concorsi al solo effetto del conseguimento dell'abilitazione all'esercizio professionale dell'insegnamento medio, e coloro che partecipano ai semplici esami di abilitazione (contrassegnati con * nell'elenco del § 1) saranno ammessi indipendentemente dal limite massimo di età indicato nel precedente paragrafo.

§ 9.

La domanda di ammissione, da presentare nei modi e nel termine fissato nel § 14, deve indicare, con chiarezza e precisione, *il cognome, nome e paternità del candidato, il numero e il gruppo del concorso* a cui egli chiede di partecipare, e *il luogo* ove egli intende che gli sia fatta ogni comunicazione relativa ad concorso.

I concorrenti hanno l'obbligo di comunicare al Ministero (Direzione Generale istruzione media, classica, scientifica e magistrale, Ufficio Concorsi ed esami di abilitazione), qualunque cambiamento del loro domicilio o della loro residenza; altrimenti il Ministero non assume nessuna responsabilità per il caso di irreperibilità del destinatario in occasione delle comunicazioni o delle restituzioni che gli fossero fatte all'antico indirizzo.

Alla domanda dovranno essere allegati (salvo quanto è prescritto nel paragrafo 11) i seguenti documenti:

a) atto di nascita. La firma dell'Ufficiale di stato civile che lo rilascia dovrà essere autenticata dal Presidente del Tribunale o dal Pretore competenti;

b) certificato di cittadinanza italiana con la firma dell'Ufficiale di stato civile autenticata come sopra. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli anche se manchino della naturalità;

c) certificato generale del casellario giudiziario, con la firma del cancelliere autenticata dalla competente autorità giudiziaria;

d) certificato di moralità rilasciato dalla Autorità comunale dove il candidato ha il suo domicilio o la sua residenza, con la dichiarazione del fine per cui esso è rilasciato. La firma di detta Autorità deve essere autenticata dal Prefetto della Provincia.

L'Amministrazione si riserva di accertare il requisito della regolare condotta, civile e militare, dell'istante, con tutti i mezzi a sua disposizione e di escludere in conseguenza, a suo giudizio insindacabile, i candidati che non ritenga forniti di tale requisito. Per ciò che riguarda la condotta militare l'Amministrazione potrà valersi della facoltà di esclusione anche se concorra l'estremo che il canditato abbia servito con fedeltà ed onore;

e) certificato di costituzione sana ed esente da difetti fisici tali da impedire l'adempimento dei doveri di insegnante, rilasciato dal medico provinciale, o da un medico militare, o da un ufficiale sanitario, o da un medico condotto. La qualifica del medico deve risultare chiaramente dal certificato. La firma del medico provinciale deve essere autenticata dal Prefetto, quella del medico militare dalla superiore Autorità militare e quella degli altri sanitari dalla Autorità comunale, la firma della quale deve essere a sua volta autenticata dal Prefetto;

f) certificato comprovante di aver ottemperato alle disposizioni delle leggi sul reclutamento e per coloro che abbiano prestato servizio militare copia del foglio matricolare o dello stato di servizio munito, ove occorra, della relativa dichiarazione integrativa;

g) originale o copia autentica del titolo di studio in base al quale si domanda l'ammissione, secondo la tabella *A* (colonne 2ª e 3ª) annessa al presente bando. I titoli di studio conseguiti entro il 31 dicembre 1925, agli effetti dell'art. 6 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909 devono essere muniti dell'indicazione (o di relativa dichiarazione in carta legale) che essi hanno valore di abilitazione o di sola qualifica accademica. Valgono in proposito anche i titoli rilasciati da Università della cessata Monarchia austro-ungarica nei limiti stabiliti dal Regio decreto-legge 8 giugno 1921, n. 1573, e dal Regio decreto 11 marzo 1923, n. 620;

h) certificato attestante i punti riportati nell'esame finale per il conseguimento della laurea o del diploma, se non risultino dal diploma stesso. Se il certificato è rilasciato da un Direttore di Segreteria universitaria o d'Istituto superiore, la firma di lui deve essere autenticata dal Rettore dell'Università o dal Direttore dell'Istituto superiore;

i) cenno riassuntivo, in carta libera, degli studi fatti e, quando ne sia il caso, della carriera didattica percorsa;

l) elenco, in carta libera, in doppio esemplare, firmato dal candidato, di tutti i documenti, titoli, lavori e pubblicazioni presentati al concorso;

m) *ricevuta del pagamento della tassa* (*Mod.* 72 A) *rilasciata da un Procuratore del Registro*, di lire duecento di cui al paragrafo 4, quando il richiedente partecipi al concorso anche all'effetto del conseguimento dell'abilitazione all'esercizio professionale, o istanza in carta libera, per ottenere l'esenzione, corredata dei documenti anagrafici comprovanti che il richiedente si trova nelle condizioni volute per l'ammissione al beneficio. Detta istanza deve essere allegata alla domanda;

n) nel caso di concorrente non ancora abilitato all'esercizio professionale dell'insegnamento medio del gruppo di materie poste a concorso, un certificato rilasciato dall'università o istituto ove l'istante conseguì la laurea o il diploma, dal quale risulti se egli abbia sostenuto precedentemente esami di abilitazione e quante volte, eventualmente, li abbia ripetuti.

I certificati debbono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo e quelli indicati nelle lettere *b*), *c*), *d*), *e*) debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella del presente bando.

Le autenticazioni delle firme dei certificati non sono necessarie se i certificati stessi siano rilasciati dalle Autorità amministrative residenti nel comune di Roma.

Sono dispensati dal presentare i documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*) ed *e*), i concorrenti che abbiano già un ufficio di ruolo in una delle amministrazioni governative con diritto a pensione a carico dello Stato, *purchè comprovino la loro qualità e la loro permanenza in servizio* (con diritto a pensione a carico dello Stato) *alla data di pubblicazione del presente bando di concorso, con certificato rilasciato dalla competente autorità amministrativa.*

La mancanza anche di un solo dei documenti prescritti importa la esclusione dal concorso.

La tassa di cui alla lettera *m*) sarà rimborsata soltanto nel caso che i corrispondenti concorsi od esami di abilitazione siano revocati e non abbiano più luogo.

Coloro che intendono partecipare a più concorsi devono presentare domande separate, per ognuna delle quali sono tenuti a pagare la tassa eventualmente dovuta di lire duecento di cui alla lettera *m*).

Una sola però delle domande deve essere documentata in modo completo e a ciascuna delle altre deve essere solo allegata la ricevuta della tassa di cui al comma precedente o l'istanza in carta libera, per ottenerne l'esenzione, come è indicato nella lettera *m*).

Non è ammesso il riferimento a documenti presentati in precedenti concorsi o allegati al fascicolo personale, quando si tratti di insegnanti di ruolo.

§ 10.

I documenti indicati nel paragrafo 9 non sono restituiti — fatta solo eccezione del titolo originale di studio — ai candidati che siano inclusi nella graduatoria dei vincitori del concorso ed accettino la nomina.

Per gli altri candidati la restituzione dei documenti sarà effettuata non prima che siano trascorsi i termini fissati dalla legge per produrre ricorso giurisdizionale o straordinario, salvo che ne facciano regolare domanda in carta da bollo da L. 5, dichiarando che nulla hanno da reclamare in merito all'esito del concorso.

§ 11.

Coloro che chiedono di partecipare ai concorsi, a norma del § 3 del presente bando, al solo effetto del conseguimento dell'abilitazione all'esercizio professionale e coloro che chiedono di partecipare agli esami di abilitazione (contrassegnati con * nell'elenco di cui al § 1), debbono unire alla domanda soltanto l'atto di nascita, debitamente legalizzato dalle competenti autorità, il titolo di studio in base al quale domandano l'ammissione (in originale o in copia autentica), la ricevuta della tassa o l'istanza per ottenere l'esenzione, come è detto alla lettera *m*) ed, eventualmente, il certificato di cui alla lettera *n*) del § 9.

Agli esami previsti dal presente paragrafo possono partecipare anche i cittadini stranieri.

§ 12.

Ai documenti elencati nel § 9 i concorrenti possono aggiungere tutti quei titoli che ritengono opportuni nel proprio interesse e le loro pubblicazioni, escluse le opere manoscritte o dattilografate.

I disegni e le pitture presentati ai concorsi debbono essere firmati e muniti di una autenticazione di autorità scolastica od amministrativa che li attesti eseguiti da chi li presenta.

Qualunque certificato di servizio, se rilasciato da Istituti di istruzione media o primaria, deve essere autenticato dal Provveditore agli studi territorialmente competente, se rilasciato da segreterie o da Istituti universitari o di istruzione superiore, deve essere autenticato dal Rettore dell'Università o dal Direttore dell'Istituto superiore.

I certificati rilasciati dai Regi Provveditori agli studi non abbisognano di legalizzazione.

§ 13.

I mutilati ed invalidi di guerra che intendono giovarsi del beneficio di cui alla legge 21 agosto 1921, n. 1312, e al regolamento 29 gennaio 1922, n. 92 (riserva di una percentuale di posti nelle graduatorie, come è spiegato più oltre) e del beneficio di cui all'articolo 1 della legge 25 giugno 1925, n. 1090 (diritto di precedenza della nomina sugli altri graduati indipendentemente dall'ordine della graduatoria) e gli ex combattenti in genere che intendono giovarsi del beneficio di cui ai Regi decreti 30 settembre 1922, n. 1290, art. 50, e 26 giugno 1923, n. 1413, art. 30 (assunzione in ruolo in base al semplice conseguimento del punto di 70/100), debbono dimostrare tali loro qualità, rispettivamente, con la presentazione di un certificato della Direzione Generale per le pensioni di guerra o dell'Opera nazionale per la protezione e assistenza agli invalidi di guerra e dello stato di servizio militare, o copia del foglio matricolare integrato, ove occorra, dalle speciali dichiarazioni dell'autorità militare, secondo le prescrizioni contenute nella circolare del Ministero della guerra dell'8 gennaio 1923, n. 77 (vedi allegato al presente bando).

Le vedove di guerra che intendono valersi del beneficio di cui all'art. 1 della legge 25 giugno 1925, n. 1090, debbono presentare documenti che valgano ad attestare il fatto che il defunto marito incontrò la morte quale militare od assimilato in reparti combattenti nella guerra 1915-18 o a causa di ferite o malattie contratte nei reparti stessi.

§ 14.

Le domande di ammissione, scritte su carta bollata da L. 5 e corredate di tutti i documenti come sopra specificati, debbono pervenire al Ministero (Direzione Generale Istruzione media, Ufficio Concorsi ed esami di abilitazione) non oltre il 15 giugno 1930.

Le domande compilate su carta legale di bollo insufficiente saranno denunziate al competente ufficio per le sanzioni fiscali.

Quando qualche documento sia formalmente imperfetto il Ministero assegna al candidato un termine non superiore a quindici giorni affinchè il documento sia regolarizzato.

Sono esclusi dai concorsi e dagli esami di abilitazione i candidati che abbiano presentato la domanda oltre il termine di scadenza indicato nel primo comma di questo paragrafo o non l'abbiano corredata, entro il termine stesso, di tutti i documenti prescritti, o non abbiano restituito, entro il termine loro assegnato, con la debita regolarizzazione, i documenti di cui al comma precedente.

La data della presentazione della domanda e dei documenti si accerta dal bollo di arrivo del Ministero.

Scaduto il termine indicato nel primo comma di questo paragrafo non si accettano nuovi titoli o pubblicazioni o parte di queste, nè sono consentite sostituzioni anche parziali di qualsiasi documento o pubblicazione.

§ 15.

Il Ministero decide dell'ammissione o della esclusione dal concorso o dall'esame di abilitazione.

Solo del provvedimento di esclusione si darà diretta comunicazione all'interessato, salvo quanto è prescritto nella nota apposta alla tabella *B*, annessa al presente bando. Tale provvedimento è definitivo e contro di esso non è quindi ammesso altro ricorso che quello al Consiglio di Stato o in via straordinaria al Re.

In mancanza di comunicazione di esclusione il candidato si intenderà senz'altro ammesso — salvo che un motivo di esclusione sia accertato in momento posteriore — e dovrà intervenire alle prove d'esame, nei giorni indicati nella annessa tabella *B*, senza attendere alcuno speciale preavviso od invito da parte del Ministero.

§ 16.

Tutti i concorsi indicati nel presente bando sono per titoli ed esami.

L'abilitazione si consegue esclusivamente per esame.

Il servizio d'insegnamento è computabile fra i titoli tanto se prestato come professore di ruolo in istituti Regi o pareggiati quanto se a titolo di supplenza, per l'intiero anno scolastico, in cattedre di ruolo di istituti medi, regi o pareggiati, o a titolo d'incarico, parimenti per l'intiero anno scolatico, in istituti medi, regi o pareggiati, per l'insegnamento di materie non costituite in cattedre di ruolo.

Le pubblicazioni di valore negativo ed i servizi non lodevoli, tanto scolastico che militare o di istitutore nei Convitti nazionali, sono considerati nei riguardi dei concorsi come titoli di demerito ed hanno per effetto la detrazione

di un congruo numero di punti dalla votazione complessiva attribuita ai titoli.

§ 17.

Le prove di esame sono:

1° a) una prova scritta della durata di non più di 6 ore per i concorsi e gli esami di abilitazione di cui ai numeri I, II, III, IV, V, VI, IX, X, XV, XVIII,* XIX;

b) due prove scritte (traduzione e composizione) della durata di non più di quattro ore ciascuna per i concorsi e gli esami di abilitazione di cui ai numeri VII a), b), c), d), e), f), g) e VIII a), b), c), d), e), f);

c) una prova grafica della durata di non più di 6 ore per i concorsi e gli esami di abilitazione di cui ai numeri XIII e XVII.

I termini sopra indicati decorrono dalla fine della dettatura del tema.

2° una prova orale per ogni classe di concorsi od esami di abilitazione, compresi quelli di cui alle precedenti lettere a), b) e c).

La prova orale comprende due esperimenti da svolgersi, secondo le norme stabilite dalla commissione esaminatrice, in modo uniforme per tutti i candidati e da giudicarsi complessivamente.

Il primo esperimento consiste in un colloquio entro i limiti del programma e con le modalità fissate dal Regio decreto di cui al paragrafo seguente.

Il secondo esperimento consiste in una lezione contenuta anch'essa nei limiti del programma e che può essere accompagnata da un saggio di correzione di lavori scritti o grafici o integrata da uno o più esperimenti od esercizi pratici.

§ 18.

Le prove di esame si svolgeranno sui programmi emanati col R. decreto 27 marzo 1930, n. 288 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 89 del 15 aprile 1930-VIII e del Bollettino Ufficiale del Ministero dell'Educazione Nazionale, parte I, n. 16 del 22 aprile 1930-VIII ed edito dalla Libreria dello Stato n. 907.

§ 19.

Le prove scritte e grafiche avranno luogo nelle città stabilite per ogni singolo concorso ed esame di abilitazione dall'annessa tabella *B*.

Le prove orali di tutti i concorsi ed esami di abilitazione avranno luogo in Roma nei locali che saranno indicati nell'albo del Ministero dell'Educazione Nazionale.

Nei concorsi e negli esami di abilitazione per i quali sono stabilite più sedi i candidati saranno assegnati alle diverse sedi d'ufficio dal Ministero, il quale terrà conto, possibilmente, delle indicazioni che i candidati stessi faranno nelle loro domande. Della assegnazione della sede si darà al candidato comunicazione o direttamente o mediante pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale*. I luoghi in cui si terranno le prove scritte o grafiche saranno indicati per la sede di Roma nell'albo del Ministero e per le altre sedi negli albi dei Regi provveditorati agli studi.

Nella predetta tabella *B* sono altresì indicati i giorni nei quali avranno luogo le prove scritte e grafiche e i giorni nei quali cominceranno le prove orali per i concorsi e gli esami di abilitazione che comprendono le sole prove orali.

Tutte le prove, scritte, grafiche ed orali hanno inizio dalle ore 8 del mattino.

I candidati ammessi alle prove orali e quelli dei concorsi e degli esami di abilitazione che comprendono le sole prove orali saranno chiamati a gruppi, con la indicazione dei rispettivi giorni, direttamente o mediante comunicazione fatta nel Bollettino Ufficiale.

E' pertanto nell'interesse dei candidati di seguire la pubblicazione del Bollettino.

§ 20.

I candidati dovranno dimostrare la loro identità personale presentando, prima di ciascuna delle prove di esame a cui sono chiamati, alla Commissione esaminatrice o di vigilanza la carta di identità, o il libretto ferroviario, se sono già in servizio dello Stato, o il libretto postale di riconoscimento personale o il libretto militare (con fotografia) se sono ex combattenti o pensionati di guerra, oppure, in difetto di tali documenti, la loro fotografia, munita della loro firma autenticata dalla Autorità Comunale di residenza o da un Regio notaio. La firma dell'Autorità Comunale deve essere autenticata dal Prefetto della relativa provincia e quella del notaio dal Presidente del Tribunale o dal Pretore competenti.

§ 21.

Per ogni concorso si compileranno due graduatorie: la prima dei vincitori, la seconda degli idonei.

Nella graduatoria dei vincitori saranno compresi, per ordine di merito, determinato dal voto complessivo assegnato a ciascun concorrente per le prove di esame, i titoli e il servizio militare di ex-combattente, (tenuto conto dei criteri di preferenza di cui all'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, nel caso di parità di merito) e in numero non superiore a quello dei posti messi a concorso, i concorrenti che abbiano riportato almeno sette decimi dei voti assegnati alle prove scritta o grafica ed orale, con non meno di sei decimi per ognuna di esse, ed abbiano conseguito almeno sette decimi della votazione complessiva.

Nella graduatoria degli idonei saranno compresi tutti e soltanto i concorrenti che siano stati ammessi in base ad uno dei titoli di categoria *b* dell'annessa tabella *A* e che abbiano riportato nella votazione per ognuna delle prove d'esame un voto non inferiore a sei decimi.

Nella graduatoria degli idonei sono compresi anche i concorrenti che siano inclusi nella graduatoria dei vincitori e siano stati ammessi in base ad uno dei titoli di categoria *b*.

Nei semplici esami di abilitazione (contrassegnati con * nell'elenco del § 1) sarà formata la sola graduatoria degli idonei, nella quale saranno compresi tutti i candidati che abbiano riportato, per ognuna delle prove d'esame, un voto non inferiore a sei decimi.

§ 22.

Nella formazione delle graduatorie dei vincitori, un decimo dei posti sarà riservato, a norma dell'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, e dell'art. 6 del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, ai mutilati ed invalidi di guerra che non occupino già un ufficio di ruolo nelle Amministrazioni dello Stato e che abbiano conseguito una votazione complessiva di almeno 70/100, sino a che sia raggiunta la proporzione di un invalido per ogni dieci posti (o frazione di dieci), tenendo conto, per la determinazione della detta aliquota, dei mutilati che nella graduatoria fossero compresi per esclusivo effetto della votazione conseguita.

Alla graduatoria dei vincitori seguirà la graduatoria di tutti i concorrenti che, avendo riportato, nel modo prescritto dal § 21, la votazione complessiva di almeno sette decimi, si trovino nelle condizioni di cui all'art. 30 del R. decreto 26 giugno 1923, n. 1413.

Ai fini della concessione del beneficio di cui all'art. 1 della legge 25 giugno 1925, n. 1090, si indicherà nella graduatoria dei vincitori quali siano mutilati, invalidi di guerra, vedove dei militari o assimilati morti in reparti combattenti nella guerra 1915-18 o a causa di ferite o malattie contratte nei reparti stessi.

§ 23.

Le nomine dei vincitori dei concorsi, di cui al presente bando, qualora riguardino personale non di ruolo saranno effettuate con l'osservanza delle disposizioni che disciplineranno la materia del reclutamento del personale dopo il 20 agosto 1930.

Entro 15 giorni dalla pubblicazione della graduatoria sul Bollettino Ufficiale del Ministero, i vincitori o assimilati che aspirino alla nomina, devono farne richiesta mediante istanza in carta legale da L. 5 diretta al Ministero dell'Educazione Nazionale - Direzione generale della istruzione media Ufficio Concorsi ed esami di abilitazione indicando una o più sedi nelle quali intendano essere destinati.

L'istanza dovrà indicare il concorso che dà diritto alla nomina e dovrà essere corredata degli opportuni certificati che valgano ad attestare la sussistenza e la serietà delle condizioni di famiglia dichiarate dal richiedente.

Nelle assegnazioni delle sedi il Ministero terrà conto sopratutto delle seguenti esigenze di famiglia:

a) convivenza dei coniugi (vincitore o assimilato che desideri di ricongiungersi col coniuge che risiede in una determinata città per ragioni di ufficio, di professione o per altro serio motivo; vincitore od assimilato che aspiri ad ottenere una determinata sede, quando l'altro coniuge non potrebbe, per seri motivi, seguirlo in sede diversa);

b) mantenimento di persone di famiglia inabili, che non possano allontanarsi da una determinata sede;

c) educazione ed istruzione dei figli per i quali occorra una determinata sede di studi;

d) donna nubile che desideri convivere con la propria famiglia;

e) apprezzabili interessi economici di famiglia.

L'accoglimento delle istanze che saranno presentate per effetto delle precedenti disposizioni è in ogni caso subordinato alle necessità del servizio.

I vincitori compresi nella graduatoria degli idonei, contemporaneamente alla domanda di nomina, dovranno presentare anche quella per il rilascio del diploma di abilitazione come è indicato nel paragrafo 25.

§ 24.

Nei concorsi che diano accesso a cattedre appartenenti a diversi tipi d'istituto, l'assegnazione agli stessi sarà fatta seguendo l'ordine della graduatoria, secondo la designazione di preferenza che i vincitori abbiano fatto nella domanda di ammissione al concorso o posteriormente; e in mancanza, d'ufficio dall'Amministrazione.

§ 25.

I candidati compresi nella graduatoria degli idonei dovranno richiedere, facendone domanda in carta legale da L. 5, il diploma di abilitazione all'esercizio professionale dell'insegnamento medio secondo le indicazioni contenute nelle colonne 4ª e 5ª della predetta tabella *A*. I richiedenti debbono chiaramente indicare: *il nome, cognome e paternità, data e luogo di nascita, il concorso o l'esame nel quale hanno conseguito l'abilitazione* ed infine debbono allegare una marca da bollo per tassa fissa da L. 5.

§ 26.

Per quant'altro occorra per l'esecuzione di questo decreto e che non sia prescritto o richiamato nei precedenti paragrafi si applica il regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480.

I Provveditori agli studi ed i Presidi dei Regi Istituti medi d'istruzione daranno la più ampia diffusione al presente decreto.

Roma, addì 10 maggio 1930 - Anno VIII

Il Ministro per l'educazione nazionale:
GIULIANO.

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

TABELLA *A*.

Tabella delle classi dei concorsi-esami di Stato, dei titoli di ammissione e dei diplomi di abilitazione.

CONCORSI	CATTEDRE dei regi istituti medi a cui il concorso dà accesso	TITOLI D'AMMISSIONE che hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *a*) (1)	TITOLI D'AMMISSIONE che non hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *b*)	DIPLOMI di abilitazione che si rilasciano ai concorrenti classificati idonei, ammessi al concorso in virtù di uno dei titoli di categoria *b*) di cui alla precedente colonna	INSEGNAMENTI per quali sono validi i diplomi di abilitazione indicati nella precedente colonna
I. Italiano, latino, storia e geografia	Ginnasio: Lingua italiana e latina, storia e geografia. Istituto tecnico (corso infer.): Lingua italiana e latina, storia e geografia. Istituto magistrale (corso infer.): Lingua italiana e latina, storia e geografia.	*a*) Diploma d'abilitazione (rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480, o al presente regolamento) d'italiano, latino, storia e geografia, o di lettere. *b*) Laurea in lettere conseguita entro il 31 dicembre 1924 o, nel caso previsto dall'art. 6 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, entro il 31 dicembre 1925. *c*) Diploma di italiano, latino, storia e geografia degli istituti superiori di magistero conseguito entro il 31 dicembre 1924 o, nel caso previsto dall'art. 6 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, entro il 31 dicembre 1925.	*a*) Diploma d'abilitazione (rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480, o al presente regolamento) di lettere classiche o d'italiano, storia e geografia, o di italiano (lettere italiane) e storia, o di italiano, latino (lettere italiane e latine) e storia. *b*) Laurea in lettere conseguita dopo il 31 dicembre 1924, salvo il caso previsto nella lettera *b* della precedente colonna. *c*) Laurea in filosofia. *d*) Diploma d'italiano, latino, storia e geografia degli istituti superiori di magistero conseguito dopo il 31 dicembre 1924, salvo il caso previsto nella lettera *c* della precedente colonna. *e*) Diploma di filosofia e pedagogia conseguito negli istituti superiori di magistero. *f*) Diploma di lingua e letteratura italiana o di storia e geografia o di materie letterarie o di pedagogia e morale conseguito negli istituti superiori di magistero femminile.	Diploma d'italiano, latino, storia e geografia.	Lingua e letteratura italiana e latina, storia e geografia, in qualunque scuola media di 1° grado.

(1) I professori di ruolo delle scuole medie regie e pareggiate si considerano pienamente abilitati, anche se non posseggano un titolo di studio di categoria *a*), nel caso che siano assegnati ad istituti di grado non inferiore ad ognuno degli istituti per cui il concorso è valido, e occupino una cattedra che corrisponda ad ognuna delle cattedre a cui dà adito il concorso stesso.

CONCORSI	CATTEDRE dei regi istituti medi a cui il concorso dà accesso	TITOLI D'AMMISSIONE — che hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *a*) (1)	TITOLI D'AMMISSIONE — che non hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *b*)	DIPLOMI di abilitazione che si rilasciano ai concorrenti classificati idonei, ammessi al concorso in virtù di uno dei titoli di categoria *b*) di cui alla precedente colonna	INSEGNAMENTI per i quali sono validi i diplomi di abilitazione indicati nella precedente colonna
II. Italiano, latino, greco, storia e geografia.	Ginnasio: Lingua italiana, latina e greca, storia e geografia.	*a*) Diploma d'abilitazione di lettere, rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, numero 2480, o al presente regolamento. *b*) Laurea in lettere conseguita entro il 31 dicembre 1924 o, nel caso previsto dall'art. 6 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, entro il 31 dicembre 1925.	*a*) Diploma d'abilitazione di lettere classiche, rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, numero 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480, o al presente regolamento. *b*) Laurea in lettere conseguita dopo il 31 dicembre 1924, salvo il caso previsto nella lettera *b* della precedente colonna. *c*) Laurea in filosofia.	Diploma di lettere.	Lingua e letteratura italiana, latina e greca, storia e geografia, in qualunque scuola media.
III. Lettere classiche.	Liceo: Lettere greche e latine.	*a*) Diploma di abilitazione di lettere o di lettere classiche, rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480, o al presente regolamento. *b*) Laurea in lettere conseguita entro il 31 dicembre 1924 o, nel caso previsto dall'art. 6 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, entro il 31 dicembre 1925.	*a*) Laurea in lettere conseguita dopo il 31 dicembre 1924, salvo il caso previsto nella lettera *b* della precedente colonna. *b*) Laurea in filosofia.	Diploma di lettere classiche.	Lingua e letteratura greca e latina in qualunque scuola media.
IV. Lettere italiane e storia.	Istituto tecnico (corso sup.): Lettere italiane e storia. Istituto magistr. (corso sup.): Lingua e lettere italiane e storia.	*a*) Diploma d'abilitazione (rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480, o al presente regolamento) di lettere, o di italiano (lettere italiane) e storia, o d'italiano, latino (lettere italiane e latine) e storia. *b*) Laurea in lettere conseguita entro il 31 dicembre 1924 o, nel caso previsto dall'art. 6 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, entro il 31 dicembre 1925. *c*) Diploma di materie letterarie degli istituti superiori di magistero femminile, conseguito entro il 31 dicembre 1924 o, nel caso previsto dall'art. 6 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, entro il 31 dicembre 1925.	*a*) Diploma d'abilitazione (rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480, o al presente regolamento) d'italiano, storia e geografia, o d'italiano, latino, storia e geografia, o di lettere classiche. *b*) Laurea in lettere conseguita dopo il 31 dicembre 1924, salvo il caso previsto nella lettera *b* della precedente colonna. *c*) Laurea in filosofia. *d*) Diploma d'italiano, latino, storia e geografia o di filosofia e pedagogia degli istituti superiori di magistero.	Diploma di lettere italiane e storia.	Lingua e letteratura italiana e storia, in qualunque scuola media.

(1) I professori di ruolo delle scuole medie regie e pareggiate si considerano pienamente abilitati, anche se non posseggano un titolo di studio di categoria *a*), nel caso che siano assegnati ad istituti di grado non inferiore ad ognuno degli istituti per cui il concorso è valido, e occupino una cattedra che corrisponda ad ognuna delle cattedre a cui dà adito il concorso stesso.

CONCORSI	CATTEDRE dei regi istituti medi a cui il concorso dà accesso	TITOLI D'AMMISSIONE che hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *a* (1)	che non hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *b*)	DIPLOMI di abilitazione che si rilasciano ai concorrenti classificati idonei, ammessi al concorso in virtù di uno dei titoli di categoria *b*) di cui alla precedente colonna	INSEGNAMENTI per i quali sono validi i diplomi di abilitazione indicati nella precedente colonna
			e) Diploma di lingua e letteratura italiana o di storia e geografia o di materie letterarie (salvo i casi previsti nella colonna precedente) o di pedagogia e morale degli istituti superiori di magistero femminile.		
V. Lettere italiane e latine e storia	Liceo: Lettere italiane e latine. Liceo scientifico: Lettere italiane e latine. Istituto magistrale (corso superiore): Lingua e lettere latine e storia.	*a*) Diploma di abilitazione (rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480, o al presente regolamento) di lettere, o d'italiano, latino (lettere italiane e latine) e storia. *b*) Laurea in lettere conseguita entro il 31 dicembre 1924 o, nel caso previsto dall'art. 6 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, entro il 31 dicembre 1925.	*a*) Diploma di abilitazione (rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480, o al presente regolamento) d'italiano, storia e geografia o d'italiano, latino, storia e geografia o di lettere classiche o di italiano (lettere italiane) e storia. *b*) Laurea in lettere conseguita dopo il 31 dicembre 1924, salvo il caso previsto nella lettera *b* della precedente colonna. *c*) Laurea in filosofia. *d*) Diploma d'italiano, latino, storia e geografia o di filosofia e pedagogia degli istituti superiori di magistero.	Diploma di lettere italiane e latine e storia.	Lingua e letteratura italiana e latina e storia, in qualunque scuola media.
VI. Filosofia e storia.	Liceo: Filosofia, storia ed economia politica. Liceo scientifico: Storia, filosofia ed economia politica. Istituto magistrale: Filosofia e pedagogia.	Diploma di abilitazione di filosofia e storia rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480, o al presente regolamento.	*a*) Diploma di abilitazione (rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480, o al presente regolamento) di lettere, o di lettere classiche. *b*) Laurea in filosofia, o in lettere, o in giurisprudenza o in scienze politiche.	Diploma di filosofia e storia.	Filosofia, pedagogia e storia in qualunque scuola media; economia politica nei licei e nei licei scientifici.

(1) I professori di ruolo delle scuole medie regie e pareggiate si considerano pienamente abilitati, anche se non possegano un titolo di studio di categoria *a*), nel caso che siano assegnati ad istituti di grado non inferiore ad ognuno degli istituti per cui il concorso è valido, e occupino una cattedra che corrisponda ad ognuna delle cattedre a cui dà adito il concorso stesso.

CONCORSI	CATTEDRE dei regi istituti medi a cui il concorso dà accesso	TITOLI D'AMMISSIONE che hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria a) (1)	TITOLI D'AMMISSIONE che non hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria b)	DIPLOMI di abilitazione che si rilasciano ai concorrenti classificati idonei, ammessi al concorso in virtù di uno dei titoli di categoria b) di cui alla precedente colonna	INSEGNAMENTI per i quali sono validi i diplomi di abilitazione indicati nella precedente colonna
			c) Diploma di filosofia e pedagogia, o di italiano, latino, storia e geografia degli istituti superiori di magistero. d) Diploma di pedagogia e morale degli istituti superiori di magistero femminile.		
VII. Lingua e letteratura straniera (secondo la specificazione del bando) negli istituti medi di 1° grado.	Ginnasio: Lingua straniera. Istituto tecnico (corso inferiore): Lingua straniera. Istituto magistrale (corso inferiore): Lingua straniera.	a) Diploma di abilitazione nella lingua straniera messa a concorso conseguito in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480, o al presente regolamento. b) Diploma di abilitazione di 1° o di 2° grado o conseguito nei corsi postuniversitari (R. decreto 18 dicembre 1919, n. 2598), per l'insegnamento della lingua straniera messa a concorso. c) Diploma di 1° o di 2° grado per la lingua straniera messa a concorso, rilasciato sino a tutto il 31 dicembre 1924 (o sino a tutto il 31 dicembre 1925, nel caso previsto dall'art. 6 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909) agli alunni dell'antica sezione di lingue moderne della Regia accademia scientifico-letteraria di Milano, o alle alunne degli istituti superiori di magistero femminile. d) Diploma nella lingua straniera messa a concorso conseguito presso il Regio istituto di scienze economiche e commerciali di Venezia prima del 2 febbraio 1924.	a) Diploma di abilitazione in una lingua straniera diversa da quella messa a concorso, conseguito in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480, o al presente regolamento. b) Diploma di abilitazione di 1° o di 2° grado, oppure diploma conseguito nei corsi postuniversitari (R. D. 18 dicembre 1919, n. 2598), o nell'antica sezione di lingue moderne della Regia accademia scientifico-letteraria di Milano, o negli istituti superiori di magistero femminile per l'insegnamento di una lingua straniera diversa da quella messa a concorso. c) Diploma di 1° o di 2° grado per la lingua straniera messa a concorso rilasciato dopo il 31 dicembre 1924 (salvo il caso previsto nella lettera c della precedente colonna) agli alunni dell'antica sezione di lingue moderne della Regia accademia scientifico-letteraria di Milano o alle alunne degl'istituti superiori di magistero femminile. d) Diploma nella lingua straniera messa a concorso conseguito presso il Regio istituto di scienze economiche e commerciali di Venezia dal 2 febbraio 1924 in poi.	Diploma di 1° grado nella lingua straniera messa a concorso.	Lingua e letteratura straniera, indicata nel diploma, per tutte le scuole medie di 1° grado.

(1) I professori di ruolo delle scuole medie regie e pareggiate si considerano pienamente abilitati, anche se non posseggano un titolo di studio di categoria a), nel caso che siano assegnati ad istituti di grado non inferiore ad ognuno degli istituti per cui il concorso è valido, e occupino una cattedra che corrisponda ad ognuna delle cattedre a cui dà adito il concorso stesso.

CONCORSI	CATTEDRE dei regi istituti medi a cui il concorso dà accesso	TITOLI D'AMMISSIONE che hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *a*) (1)	TITOLI D'AMMISSIONE che non hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *b*)	DIPLOMI di abilitazione che si rilasciano ai concorrenti classificati idonei, ammessi al concorso in virtù di uno dei titoli di categoria *b*) di cui alla precedente colonna	INSEGNAMENTI per i quali sono validi i diplomi di abilitazione indicati nella precedente colonna
			e) Diploma d'italiano, latino, storia e geografia degli istituti superiori di magistero.		
			f) Diploma di filosofia e pedagogia conseguito negli istituti superiori di magistero.		
			g) Diploma di lingua e letteratura italiana o di storia e geografia o di materie letterarie o di pedagogia e morale conseguito negli istituti superiori di magistero femminile.		
			h) Diploma per lingua straniera diversa da quella messa a concorso o laurea per qualunque lingua straniera conseguita presso il Regio istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Venezia.		
			i) Diploma nella lingua straniera messa a concorso rilasciato dal Regio istituto orientale di Napoli dopo il suo riordinamento disposto col R. D. L. 15 agosto 1925, n. 1603		
			l) Laurea in lettere, o in filosofia, o in giurisprudenza, o in scienze politiche.		
			m) Laurea in scienze politiche e coloniali rilasciata dal Regio istituto superiore di studi commerciali, coloniali ed attuariali di Roma (RR. DD. 12 marzo 1908, n. 104, e 28 settembre 1911, n. 1109)		
			n) Qualunque titolo di studio di carattere superiore, anche estero, che a giudizio del Ministero (previo parere del Consiglio superiore dell'E. N.) valga ad attestare la sicura conoscenza della lingua straniera messa a concorso		

(1) I professori di ruolo delle scuole medie regie e pareggiate si considerano pienamente abilitati, anche se non posseggano un titolo di studio di categoria *a*), nel caso che siano assegnati ad istituti di grado non inferiore ad ognuno degli istituti per cui il concorso è valido, e occupino una cattedra che corrisponda ad ognuna delle cattedre a cui dà adito il concorso stesso.

CONCORSI	CATTEDRE dei regi istituti medi a cui il concorso dà accesso	TITOLI D'AMMISSIONE che hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria a) (1)	TITOLI D'AMMISSIONE che non hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria b)	DIPLOMI di abilitazione che si rilasciano ai concorrenti classificati idonei, ammessi al concorso in virtù di uno dei titoli di categoria b) di cui alla precedente colonna	INSEGNAMENTI per i quali sono validi i diplomi di abilitazione indicati nella precedente colonna
			(quando si tratti di concorsi per lingue straniere che non siano la francese, o la inglese, o la tedesca, e limitatamente all'ammissione ai concorsi e agli esami di abilitazione che saranno indetti sino a tutto il 31 dicembre 1932). c) Per i cittadini italiani divenuti tali in virtù della annessione delle nuove provincie, e quando si tratti di concorsi o di esami di abilitazione per la lingua tedesca, slovena o croata, indetti entro il 31 dicembre 1932: qualunque titolo di studio che attesti la conoscenza, rispettivamente, della lingua tedesca, slovena o croata, oppure qualunque titolo di abilitazione all'insegnamento medio, riconosciuti adatti e sufficienti dal Ministero dell'Educazione Nazionale, previo parere del Consiglio superiore.		
VIII. Lingua e letteratura straniera (secondo la specificazione del bando) negli istituti medi di 2° grado.	Istituto tecnico (corso superiore): Lingua straniera. Liceo scientifico: Lingua e letteratura straniera.	a) Diploma di abilitazione nella lingua straniera messa a concorso conseguito in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533. b) Diploma di abilitazione di 2° grado per la lingua straniera messa a concorso conseguito in base al regolamento 9 dicembre 1926, numero 2480, o al presente regolamento o alle disposizioni anteriori al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533. c) Diploma conseguito nei corsi postuniversitari (R. decreto 18 dicembre 1919, n. 2598) per l'insegnamento della lingua straniera messa a concorso.	a) Diploma di abilitazione per lingua straniera diversa da quella messa a concorso conseguito in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533. b) Diploma di abilitazione di 2° grado per lingua straniera diversa da quella messa a concorso conseguito in base al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480, o al presente regolamento o alle disposizioni anteriori al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o nei corsi postuniversitari (R. D. 18 dicembre 1919, n. 2598) o nell'antica sezione di lingue moderne della Regia accademia scientifico-letteraria di Milano o negli istituti superiori di magistero femminile.	**Diploma di 2° grado nella lingua straniera messa a concorso.**	**Lingua e letteratura straniera, indicata nel diploma, per tutte le scuole medie.**

(1) I professori di ruolo delle scuole medie regie e pareggiate si considerano pienamente abilitati, anche se non posseggano un titolo di studio di categoria a), nel caso che siano assegnati ad istituti di grado non inferiore ad ognuno degli istituti per cui il concorso è valido, e occupino una cattedra che corrisponda ad ognuna delle cattedre a cui dà adito il concorso stesso.

CONCORSI	CATTEDRE dei regi istituti medi a cui il concorso dà accesso	TITOLI D'AMMISSIONE che hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *a*) (1)	TITOLI D'AMMISSIONE che non hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *b*)	DIPLOMI di abilitazione che si rilasciano ai concorrenti classificati idonei, ammessi al concorso in virtù di uno dei titoli di categoria *b*) di cui alla precedente colonna	INSEGNAMENTI per i quali sono validi i diplomi di abilitazione indicati nella precedente colonna
		d) Diploma di 2° grado, per la lingua straniera messa a concorso, rilasciato sino a tutto il 31 dicembre 1924 (o sino a tutto il 31 dicembre 1925, nel caso previsto dall'art. 6 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909) agli alunni dell'antica sezione di lingue moderne della Regia accademia scientifico-letteraria di Milano o alle alunne degli istituti superiori di magistero femminile. *e*) Diploma nella lingua straniera messa a concorso rilasciato prima del 2 febbraio 1924 agli allievi iscritti al Regio istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Venezia.	*c*) Diploma di 2° grado per la lingua straniera messa a concorso rilasciato dopo il 31 dicembre 1924 (salvo il caso previsto nella lettera *d* della precedente colonna) agli alunni della antica sezione di lingue moderne della R. accademia scientifico-letteraria di Milano o alle alunne degli istituti superiori di magistero femminile. *d*) Diploma nella lingua straniera messa a concorso rilasciato dal 2 febbraio 1924 in poi agli allievi iscritti al R. istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Venezia. *e*) Diploma d'italiano, latino, storia e geografia degli istituti superiori di magistero. *f*) Diploma di filosofia e pedagogia conseguito negli istituti superiori di magistero. *g*) Diploma di grado superiore nella lingua straniera messa a concorso rilasciato dal R. istituto orientale di Napoli dopo il suo riordinamento disposto col R. D. L. 15 agosto 1925, n. 1603. *h*) Laurea per qualunque lingua straniera e diploma per lingua straniera diversa da quella messa a concorso rilasciato agli allievi inscritti al R. istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Venezia. *i*) Laurea in lettere, o in filosofia, o in giurisprudenza, o in scienze politiche.		

(1) I professori di ruolo delle scuole medie regie e pareggiate si considerano pienamente abilitati, anche se non posseggano un titolo di studio di categoria *a*), nel caso che siano assegnati ad istituti di grado non inferiore ad ognuno degli istituti per cui il concorso è valido, e occupino una cattedra che corrisponda ad ognuna delle cattedre a cui dà adito il concorso stesso.

CONCORSI	CATTEDRE dei regi istituti medi a cui il concorso dà accesso	TITOLI D'AMMISSIONE che hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria a) (1)	TITOLI D'AMMISSIONE che non hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria b)	DIPLOMI di abilitazione che si rilasciano ai concorrenti classificati idonei, ammessi al concorso in virtù di uno dei titoli di categoria b) di cui alla precedente colonna	INSEGNAMENTI per i quali sono validi i diplomi di abilitazione indicati nella precedente colonna
			l) Laurea in scienze politiche e coloniali rilasciata dal R. istituto superiore di studi commerciali, coloniali ed attuariali di Roma (RR. DD. 12 marzo 1908, n. 104, e 28 settembre 1911, n. 1109). m) Per i cittadini italiani divenuti tali in virtù della annessione delle nuove provincie, e quando si tratti di concorsi o di esami di abilitazione per la lingua tedesca, slovena o croata, indetti entro il 31 dicembre 1932: qualunque titolo di studio che attesti la conoscenza, rispettivamente, della lingua tedesca, slovena o croata, oppure qualunque titolo di abilitazione all'insegnamento medio, riconosciuti adatti e sufficienti dal Ministero dell'Educazione Nazionale, previo parere del Consiglio superiore. n) Qualunque titolo di studio posseduto da vincitori o assimilati di concorso della corrispondente lingua straniera, per gli istituti medi di 1° grado, indetto dopo l'applicazione del Reg. 9 dicembre 1926, n. 2480, limitatamente ai concorsi che saranno banditi a tutto il 31 dicembre 1932.		
IX. Matematica.	Ginnasio isolato: Matematica. Istituto tecnico (corso inferiore): Matematica.	a) Diploma di abilitazione di matematica e fisica. b) Diploma di abilitazione di matematica (anche di 1° grado) o di scienze rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533.	a) Laurea in matematica conseguita dopo il 31 dicembre 1924, salvo il caso previsto nella lettera c) della precedente colonna, o laurea in fisica, o in scienze, o in chimica, o in scienze fisiche e matematiche o in scienze fisiche e naturali o in ingegneria (civile, industriale, navale, mineraria).	Diploma di matematica.	Matematica in tutte le scuole medie di primo grado.

(1) I professori di ruolo delle scuole medie regie e pareggiate si considerano pienamente abilitati, anche se non posseggano un titolo di studio di categoria a), nel caso che siano assegnati ad istituti di grado non inferiore ad ognuno degli istituti per cui il concorso è valido, e occupino una cattedra che corrisponda ad ognuna delle cattedre a cui dà adito il concorso stesso.

CONCORSI	CATTEDRE dei regi istituti medi a cui il concorso dà accesso	TITOLI D'AMMISSIONE che hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *a*) (1)	TITOLI D'AMMISSIONE che non hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *b*)	DIPLOMI di abilitazione che si rilasciano ai concorrenti classificati idonei, ammessi al concorso in virtù di uno dei titoli di categoria *b*) di cui alla precedente colonna	INSEGNAMENTI per i quali sono validi i diplomi di abilitazione indicati nella precedente colonna
		c) Diploma di abilitazione di matematica e scienze rilasciato in base al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480. *d*) Diploma di abilitazione di matematica rilasciato in base al presente regolamento. *e*) Laurea in matematica conseguita entro il 31 dicembre 1924 o, nel caso previsto dall'art. 6 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, entro il 31 dicembre 1925.	*b*) Diploma di scienze fisiche e naturali rilasciato dalle Regie università di Roma e di Napoli e dall'Istituto di studi superiori di Firenze alle alunne delle soppresse sezioni di scienze degli istituti superiori di magistero femminile (R. D. 25 novembre 1920, n. 1736). *c*) Licenza fisico-matematica conseguita prima del 1° gennaio 1906.		
X. Matematica e fisica.	Liceo: Matematica e fisica. Liceo scientifico: Matematica e fisica. Istituto tecnico: Matematica e fisica. Istituto magistrale: Matematica e fisica.	*a*) Diploma di abilitazione di matematica e fisica rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480, o al presente regolamento. *b*) Laurea in scienze fisiche e matematiche conseguita entro il 31 dicembre 1924 o, nel caso previsto dall'art. 6 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, entro il 31 dicembre 1925.	*a*) Diploma di abilitazione di matematica rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533. *b*) Laurea in scienze fisiche e matematiche conseguita dopo il 31 dicembre 1924, salvo il caso previsto dalla lettera *b* della precedente colonna. *c*) Laurea in matematica o in fisica o in ingegneria (civile, industriale, navale, mineraria). *d*) Diploma di scienze fisiche e naturali rilasciato dalle Regie università di Roma e di Napoli e dall'Istituto di studi superiori di Firenze alle alunne delle soppresse sezioni di scienze degli istituti superiori di magistero femminile (R. D. 25 novembre 1920, n. 1736).	Diploma di matematica e fisica.	Matematica e fisica in qualunque scuola media.
XI. Scienze naturali, chimica e geografia.	Liceo: Scienze naturali, chimica e geografia. Liceo scientifico: Scienze naturali, chimica e geografia. Istituto tecnico (corso superiore): Scienze naturali e geografia.	Diploma di abilitazione di scienze e chimica rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, numero 1533 o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480, o al presente regolamento.	*a*) Diploma di abilitazione di scienze o di chimica rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480, o al presente regolamento. *b*) Laurea in scienze o in chimica o in chimica e farmacia, o in chi-	Diploma di scienze e chimica.	Scienze naturali, chimica, geografia ed igiene in qualunque scuola media (fatta eccezione della chimica negli istituti tecnici, sezione agrimensura).

(1) I professori di ruolo delle scuole medie regie e pareggiate si considerano pienamente abilitati, anche se non posseggano un titolo di studio di categoria *a*), nel caso che siano assegnati ad istituti di grado non inferiore ad ognuno degli istituti per cui il concorso è valido, e occupino una cattedra che corrisponda ad ognuna delle cattedre a cui dà adito il concorso stesso.

CONCORSI	CATTEDRE dei regi istituti medi a cui il concorso dà accesso	TITOLI D'AMMISSIONE che hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria a) (1)	TITOLI D'AMMISSIONE che non hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria b)	DIPLOMI di abilitazione che si rilasciano ai concorrenti classificati idonei, ammessi al concorso in virtù di uno dei titoli di categoria b) di cui alla precedente colonna	INSEGNAMENTI per i quali sono validi i diplomi di abilitazione indicati nella precedente colonna
	Istituto magistrale: Scienze naturali, geografia ed igiene.		mica industriale, o in scienze naturali e fisiche. c) Diploma di scienze fisiche e naturali rilasciato dalle Regie università di Roma e di Napoli e dall'Istituto di studi superiori di Firenze alle alunne delle soppresse sezioni di scienze degli istituti superiori di magistero femminile (R. D. 25 novembre 1920, n. 1736). d) Laurea in scienze agrarie.		
XII. Chimica.	Istituto tecnico (sezione agrimensura): Chimica.	a) Diploma di abilitazione di chimica rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480, o al presente regolamento. b) Laurea in chimica o in chimica e farmacia o in chimica industriale conseguita entro il 31 dicembre 1924 o, nel caso previsto nell'art. 6 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, entro il 31 dicembre 1925.	a) Diploma di abilitazione di scienze e chimica rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480, o al presente regolamento. b) Laurea in chimica o in chimica e farmacia o in chimica industriale conseguita dopo il 31 dicembre 1924, salvo il caso previsto nella lettera b della precedente colonna.	Diploma di chimica.	Chimica in qualunque scuola media.
XIII. Disegno.	Istituto tecnico: Disegno. Istituto magistrale: Disegno. Liceo scientifico: Disegno.	a) Diploma di abilitazione all'insegnamento del disegno conseguito in base alle disposizioni anteriori al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o ai regolamenti 4 settembre 1924, n. 1533, o 9 dicembre 1926, n. 2480, o al presente regolamento. b) Diploma di architetto civile, o laurea dalle scuole superiori di architettura o dalle antiche sezioni di architettura delle scuole di applicazione e dei politecnici (se conseguiti entro il 31 dicembre 1924 o, nel caso previsto dall'art. 6 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, entro il 31 dicembre 1925).	a) Diploma di maturità propria del liceo artistico; licenza da istituto d'arte; licenza da liceo femminile in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480, o al presente regolamento. b) Diploma o laurea di cui alla lettera b della precedente colonna (se conseguiti dopo il 31 dicembre 1924, salvo il caso nella detta lettera previsto). c) Diploma di professore di disegno architettonico conseguito dal 2 febbraio 1924 in poi. d) Diploma o certificato rilasciato negli anni 1924 e 1925 agli alunni	Diploma di disegno.	Disegno in tutti gl'istituti medi.

(1) I professori di ruolo delle scuole medie regie e pareggiate si considerano pienamente abilitati, anche se non posseggano un titolo di studio di categoria a), nel caso che siano assegnati ad istituti di grado non inferiore ad ognuno degli istituti per cui il concorso è valido, e occupino una cattedra che corrisponda ad ognuna delle cattedre a cui dà adito il concorso stesso.

CONCORSI	CATTEDRE dei regi istituti medi a cui il concorso dà accesso	TITOLI D'AMMISSIONE che hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *a*) (1)	TITOLI D'AMMISSIONE che non hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *b*)	DIPLOMI di abilitazione che si rilasciano ai concorrenti classificati idonei, ammessi al concorso in virtù di uno dei titoli di categoria *b*) di cui alla precedente colonna	INSEGNAMENTI per i quali sono validi i diplomi di abilitazione indicati nella precedente colonna
		c) Diploma di professore di disegno architettonico conseguito prima del 2 febbraio 1924. *d*) Diploma di abilitazione della scuola superiore d'ornato presso il Regio politecnico di Torino rilasciato sino a tutto l'anno 1923.	inscritti negli anni precedenti all'antica scuola superiore di ornato presso il Regio politecnico di Torino. *e*) Diploma di licenza dal corso medio o dai corsi speciali, rilasciato dalle accademie o istituti di belle arti sino a tutta la sessione autunnale dell'anno 1924. *f*) Diploma di abilitazione di calligrafia (per i soli professori di calligrafia e maestre assistenti e di lavori donneschi di ruolo delle scuole medie regie che erano in servizio all'atto dell'applicazione del R. D. 6 maggio 1923, n. 1054, e limitatamente ai concorsi ed esami di abilitazione che saranno indetti a tutto il 31 dicembre 1930).		
XIV. Computisteria e ragioneria.	Istituto tecnico: Computisteria e ragioneria.	*a*) Diploma di abilitazione di ragioneria rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, numero 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480, o in base al presente regolamento. *b*) Diploma rilasciato dalla sezione magistrale di computisteria e ragioneria del R. istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Venezia anteriormente al 2 febbraio 1924.	*a*) Diploma rilasciato dalla sezione magistrale di computisteria e ragioneria del Regio istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Venezia dal 2 febbraio 1924 in poi. *b*) Laurea in ragioneria del R. istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Venezia o laurea in scienze economiche e commerciali. *c*) Laurea in matematica. *d*) Laurea in matematica finanziaria ed attuariale rilasciata dal R. istituto di studi commerciali, coloniali ed attuariali di Roma (RR. DD. 5 novembre 1906, n. 591, e 12 marzo 1908, n. 104).	Diploma di ragioneria.	Computisteria e ragioneria in qualunque istituto medio.

(1) I professori di ruolo delle scuole medie regie e pareggiate si considerano pienamente abilitati, anche se non posseggano un titolo di studio di categoria *a*), nel caso che siano assegnati ad istituti di grado non inferiore ad ognuno degli istituti per cui il concorso è valido, e occupino una cattedra che corrisponda ad ognuna delle cattedre a cui dà adito il concorso stesso.

CONCORSI	CATTEDRE del regi istituti medi a cui il concorso dà accesso	TITOLI D'AMMISSIONE che hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *a*) (1)	che non hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *b*)	DIPLOMI di abilitazione che si rilasciano ai concorrenti classificati idonei, ammessi al concorso in virtù di uno dei titoli di categoria *b*) di cui alla precedente colonna	INSEGNAMENTI per i quali sono validi i diplomi di abilitazione indicati nella precedente colonna
			e) Diploma di abilitazione di computisteria (per i soli professori di computisteria di ruolo delle scuole medie regie che erano in servizio all'atto dell'applicazione del R. D. 6 maggio 1923, n. 1054, e limitatamente ai concorsi ed esami di abilitazione che saranno indetti a tutto il 31 dicembre 1930).		
XV. Materie giuridiche ed economiche.	**Istituto tecnico: Istituzioni di diritto.** **Istituto tecnico: Economia politica, scienza finanziaria e statistica.**	*a*) Diploma di abilitazione di materie giuridiche ed economiche conseguito in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480, o al presente regolamento. *b*) Laurea in giurisprudenza conseguita entro il 31 dicembre 1924 o, nel caso previsto dall'art. 6 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, entro il 31 dicembre 1925. *c*) Diploma rilasciato dalla sezione magistrale di economia e diritto del Regio istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Venezia anteriormente al 2 febbraio 1924.	*a*) Laurea in giurisprudenza conseguita dopo il 31 dicembre 1924, salvo il caso previsto nella lettera *b* della precedente colonna. *b*) Laurea in scienze politiche. *c*) Laurea in scienze politiche e coloniali rilasciata dal R. istituto superiore di studi commerciali, coloniali ed attuariali di Roma (RR. DD. 12 marzo 1908, n. 104, e 28 settembre 1911, n. 1109). *d*) Diploma rilasciato dalla sezione magistrale di economia e diritto del R. istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Venezia dal 2 febbraio 1924 in poi. *e*) Laurea in economia e diritto della sezione magistrale del R. istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Venezia e laurea in scienze economiche e commerciali. *f*) Laurea in scienze sociali economiche e politiche del R. istituto superiore di scienze sociali «C. Alfieri» di Firenze. *g*) Diploma di dottore in scienze sociali rilasciato dal R. istituto superiore «C. Alfieri» di Firenze	Diploma di materie giuridiche ed economiche.	Materie giuridiche ed economiche in qualunque istituto medio.

(1) I professori di ruolo delle scuole medie regie e pareggiate si considerano pienamente abilitati, anche se non posseggano un titolo di studio di categoria *a*), nel caso che siano assegnati ad istituti di grado non inferiore ad ognuno degli istituti per cui il concorso è valido, occupino una cattedra che corrisponda ad ognuna delle cattedre a cui dà adito il concorso stesso.

CONCORSI	CATTEDRE dei regi istituti medi a cui il concorso dà accesso	TITOLI D'AMMISSIONE che hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *a*) (1)	TITOLI D'AMMISSIONE che non hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *b*)	DIPLOMI di abilitazione che si rilasciano ai concorrenti classificati idonei, ammessi al concorso in virtù di uno dei titoli di categoria *b*) di cui alla precedente colonna	INSEGNAMENTI per i quali sono validi i diplomi di abilitazione indicati nella precedente colonna
			anteriormente al nuovo ordinamento a persone provviste di regolare diploma finale di studi di scuola media superiore.		
XVI. Agraria.	Istituto tecnico: Agraria, computisteria rurale, estimo e tecnologia.	*a*) Diploma di abilitazione in agraria conseguito in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480, o al presente regolamento. *b*) Laurea in scienze agrarie conseguita anteriormente al 2 febbraio 1924.	Laurea in scienze agrarie conseguita dal 2 febbraio 1924 in poi.	Diploma in agraria.	Agraria in qualunque istituto medio.
XVII. Costruzioni e topografia.	Istituto tecnico: Costruzioni e disegno di costruzioni. Istituto tecnico: Topografia e disegno topografico.	***a*) Diploma di abilitazione di costruzioni e di topografia rilasciato in base al regolamento 4 set**tembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480, o al presente regolamento. *b*) Laurea d'ingegnere civile conseguita entro il 31 dicembre 1924 o, nel caso previsto dall'art. 6 del R. D. 31 dicembre 1923, n. 2909, entro il 31 dicembre 1925.	***a*) Laurea d'ingegnere civile conseguita dopo il 31 dicembre 1924, salvo il caso previsto dalla lettera *b*** della precedente colonna. *b*) Laurea d'ingegnere industriale, navale, minerario. *c*) Laurea in matematica o in fisica o in scienze fisiche e matematiche.	Diploma di costruzioni e topografia.	Costruzioni e disegno di costruzioni; topografia e disegno topografico in qualunque istituto medio.
XVIII. Musica e canto.	Istituto magistrale: Musica e canto corale.	Diploma di abilitazione di musica e canto rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480, o al presente regolamento.	Diploma di composizione o d'organo o di pianoforte o di violino o d'istrumentazione per banda rilasciato da un conservatorio di musica.	Diploma di musica e canto.	Musica e canto in qualunque scuola media.
XIX. Maestra giardiniera.	Istituto magistrale: Maestra giardiniera.	*a*) Diploma di maestra giardiniera per le scuole normali rilasciato in base alle disposizioni vigenti anteriormente al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533.	*a*) Diploma di abilitazione all'insegnamento elementare.	Diploma di maestra giardiniera.	Maestra giardiniera negli istituti magistrali.

(1) I professori di ruolo delle scuole medie regie e pareggiate si considerano pienamente abilitati, anche se non posseggano un titolo di studio di categoria *a*), nel caso che siano assegnati ad istituti di grado non inferiore ad ognuno degli istituti per cui il concorso è valido, e occupino una cattedra che corrisponda ad ognuna delle cattedre a cui dà adito il concorso stesso.

CONCORSI	CATTEDRE dei regi istituti medi a cui il concorso dà accesso	TITOLI D'AMMISSIONE		DIPLOMI di abilitazione che si rilasciano ai concorrenti classificati idonei, ammessi al concorso in virtù di uno dei titoli di categoria *b*) di cui alla precedente colonna	INSEGNAMENTI per i quali sono validi i diplomi di abilitazione indicati nella precedente colonna
		che hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *a*) (1)	che non hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *b*)		
		b) Diploma di maestra giardiniera rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480, o al presente regolamento.	*b*) Diploma di perfezionamento conseguito dalle licenziate da scuola normale in base ai RR. DD. 1 febbraio 1906, n. 30, 29 novembre 1906, n. 726, e al D. L. 5 novembre 1916, n. 1553.		

(1) I professori di ruolo delle scuole medie regie o pareggiate si considerano pienamente abilitati, anche se non posseggano un titolo di studio di categoria *a*), nel caso che siano assegnati ad istituti di grado non inferiore ad ognuno degli istituti per cui il concorso è valido. e occupino una cattedra che corrisponda ad ognuna delle cattedre a cui dà adito il concorso stesso.

TABELLA *B*.

Sedi e giorni nei quali avranno luogo le prove scritte e grafiche; giorni nei quali avranno inizio le prove orali per i concorsi che comprendono la sola prova orale (vedi paragrafi 15 e 19 del bando).

Concorsi ed esami di abilitazione secondo l'art. 1°		Sedi	Giorno della prova
I. Italiano, latino, storia e geografia.		Torino Milano Bologna Roma Napoli Palermo	25 agosto 1930
II. Italiano latino, greco, storia e geografia.		come al n. I	22 agosto 1920
III. Lettere classiche.		come al n. I	20 agosto 1930
IV. Lettere italiano e storia.		come al n. I	14 agosto 1930
V. Lettere italiane e latine e storia.		come al n. I	19 agosto 1930
VI. Filosofia e storia.		come al n. I	12 agosto 1930
VII *a*). Lingua e letteratura francese negli istituti medi di 1° grado	Traduzione Composizione	Roma	4 agosto 1930 5 » »
VII *b*). Lingua e letteratura inglese negli istituti medi di 1° grado.	Traduzione Composizione	Roma	30 luglio 1930 31 » »
VII *c*). Lingua e letteratura tedesca negli istituti medi di 1° grado.	Traduzione Composizione	Roma	25 luglio 1930 26 » »
VII *d*). Lingua e letteratura spagnuola negli istituti medi di 1° grado	Traduzione Composizione	Roma	14 luglio 1930 15 » »
VII *e*). Serbo-croato negli istituti medi di 1° grado	Traduzione Composizione	Roma	21 luglio 1930 22 » »
VII *f*). Sloveno negli istituti medi di 1° grado	Traduzione Composizione	Roma	14 luglio 1930 15 » »
VII *g*). Greco moderno negli istituti medi di 1° grado	Traduzione Composizione	Roma	18 luglio 1930 19 » »
VIII *a*). Lingua e letteratura francese negli istituti medi di 2° grado	Traduzione Composizione	Roma	6 agosto 1930 7 » »
VIII *b*). Lingua e letteratura inglese negli istituti medi di 2° grado	Traduzione Composizione	Roma	1 agosto 1930 2 » »
VIII *c*). Lingua e letteratura tedesca negli istituti medi di 2° grado	Traduzione Composizione	Roma	28 luglio 1930 29 » »
VIII *d*). Lingua e letteratura spagnuola negli istituti medi di 2° grado	Traduzione Composizione	Roma	16 luglio 1930 17 » »
VIII *e*). Serbo-croato negli istituti medi di 2° grado	Traduzione Composizione	Roma	23 luglio 1930 24 » »
VIII *f*). Sloveno negli istituti medi di 2° grado	Traduzione Composizione	Roma	16 luglio 1935 17 » »

Concorsi ed esami di abilitazione secondo l'art. 1°	Sedi	Giorno della prova
IX. Matematica.	come al n. I	21 agosto 1930
X. Matematica e fisica.	come al n. I	23 agosto 1930
XI. Scienze naturali, chimica e geografia.	Roma	19 agosto 1930
XII. Chimica.	Roma	8 agosto 1930
XIII. Disegno.	Roma	11 agosto 1930
XIV. Computisteria e ragioneria.	Roma	11 agosto 1930
XV. Materie giuridiche ed economiche.	Roma	9 agosto 1930
XVI. Agraria	Roma	13 agosto 1930
XVII. Costruzioni e topografia.	Roma	8 agosto 1930
XVIII. Musica e canto.	Roma	13 agosto 1930
XIX. Maestra giardiniera.	Roma-Milano-Napoli	18 agosto 1930
XX. Storia dell'arte.	Roma	5 agosto 1930

NB. — Il Ministero si riserva di cambiare le sedi e le date sopra indicate. Delle eventuali modificazioni sarà dato tempestivo avviso nel Bollettino Ufficiale.

Nei concorsi per i quali sono stabilite più sedi nel presente prospetto i candidati saranno assegnati alle diverse sedi d'ufficio dal Ministero, il quale terrà conto, possibilmente, delle indicazioni che i candidati stessi faranno nelle loro domande. Della assegnazione della sede si darà al candidato comunicazione o direttamente o mediante pubblicazione nel Bollettino Ufficiale. Nella stessa comunicazione saranno indicati i luoghi in cui si terranno le prove.

DIARIO ESAMI.

Data				
14 luglio 1930	trad.	Sloveno negli Istituti medi di 1° grado	trad.	Lingua e letteratura spagnuola negli Istituti medi di 1° grado
15 »	comp.		comp.	
16 »	trad.	Sloveno negli Istituti medi di 2° grado	trad.	Lingua e letteratura spagnuola negli Istituti medi di 2° grado
17 »	comp.		comp.	
18 »	trad.	Greco moderno negli Istituti medi di 1° grado		
19 »	comp.			
21 »	trad.	Serbo croato negli Istituti medi di 1° grado		
22 »	comp.			
23 »	trad.	Serbo croato negli Istituti medi di 2° grado		
24 »	comp.			
25 »	trad.	Lingua e letteratura tedesca negli Istituti medi di 1° grado		
26 »	comp.			
28 »	trad.	Lingua e letteratura tedesca negli Istituti medi di 2° grado		
29 »	comp.			
30 »	trad.	Lingua e letteratura inglese negli istituti medi di 1° grado		
31 »	comp.			
1 agosto 1930	trad.	Lingua e letteratura Inglese negli istituti medi di 2° grado		
2 »	comp.			
4 »	trad.	Lingua e letteratura Francese negli istituti medi di 2° grado		
5 »	comp.			Storia dell'arte
6 »	trad.	Lingua e letteratura Francese negli istituti medi di 2° grado		
7 »	comp.			
8 »		Costruzioni e topografia		Chimica
9 »		Materie giuridiche ed economiche		
11 »		Disegno		Computisteria e ragioneria
12 »		Filosofia e storia		
13 »		Musica e canto		Agraria
14 »		Lettere Italiane e storia		
18 »		Maestra giardiniera		
19 »		Lettere Italiane Latine e storia		Scienze naturali chimica e geografia
20 »		Lettere classiche		
21 »		Matematica		
22 »		Italiano, Latino, Greco, storia e geografia		
23 »		Matematica e fisica		
25 »		Italiano, Latino storia e geografia		

Allegato.

Circolare n. 77 in data 8 gennaio 1923 del Ministero della guerra - Disposizioni del capitolo IV del Regio decreto 30 settembre 1922, n. 1290, relative agli impiegati ed agenti ex combattenti.

Com'è noto, il capo IV del R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290 — integrato e modificato in qualche parte dal R. decreto-legge 18 dicembre 1922, n. 1637 — nel concedere speciali benefici agli impiegati ed agenti ex combattenti, ha stabilito altresì che le varie Amministrazioni hanno facoltà di richiedere all'Amministrazione militare le necessarie informazioni circa i documenti prodotti dagli interessati ed ha deferito alla stessa Amministrazione militare — ove ne sia richiesta — il giudizio sul valore probatorio di tali documenti (vedi art. 45).

In relazione a tali disposizioni e nell'intendimento di prevenire, per quanto possibile, la formulazione di quesiti particolari circa i servizi resi dagli impiegati come ufficiali e militari di truppa del Regio esercito, questo Ministero — di concerto con quello del Tesoro — ritiene opportuno portare a conoscenza delle altre Amministrazioni centrali i criteri che, a suo parere, si dovrebbero tener presenti nell'applicazione delle accennate disposizioni.

Per quanto concerne l'appartenenza a *reparti combattenti* alla quale è subordinata la concessione del beneficio di cui al primo comma dell'art. 43 del citato decreto 30 settembre 1922, è noto che, per il combinato disposto dello stesso comma e delle disposizioni del capoverso dell'art. 41, deve considerarsi *servizio in reparti combattenti* quello prestato presso l'*Esercito operante*, e cioè — secondo il disposto dell'art. 1 del R. decreto 18 dicembre 1922 — quello prestato presso reparti, comandi, intendenze, servizi ed enti vari mobilitati dipendenti dal Comando Supremo. Non sarà però tenuto conto del servizio nelle fortezze, fatta eccezione per quella di Venezia durante il periodo 1° novembre 1917-4 novembre 1918.

Dato il tenore di tali disposizioni, è quindi da escludersi che la semplice variazione dello stato di servizio degli ufficiali e del foglio matricolare di sottufficiali e dei militari di truppa, relativo all'ingresso in territorio dichiarato in stato di guerra, possa, per sè stessa, costituire prova sufficiente del diritto dell'impiegato ad ottenere il beneficio concesso agli ex combattenti, essendo tali variazioni usate anche per coloro che comunque abbiano prestato servizio presso enti territoriali situati in territorio posto in stato di guerra.

E' quindi necessario, perchè possa farsi luogo all'applicazione del beneficio stabilito dall'art. 43, che risultino, oltre le date di entrata e di uscita dalla zona di guerra, anche le variazioni relative all'appartenenza ai predetti enti mobilitati.

Poichè però non sempre tali variazioni hanno potuto trovare luogo negli stati di servizio e nei fogli matricolari, questo Ministero, con circolare inserita nel *Giornale militare ufficiale*, ha provveduto a dare disposizioni ai comandi di deposito e di distretto perchè a richiesta dei militari interessati o delle Amministrazioni statali, curino, quando occorra, il rilascio di speciali dichiarazioni che integrino i dati risultanti dagli stati di servizio o dai fogli matricolari per la parte relativa ai servizi prestati in zona di guerra, presso enti o reparti mobilitati.

Tali dichiarazioni — che verranno compilate sulla base di tutti i documenti ufficiali conservati presso i depositi e i distretti — conterranno anche le indicazioni relative al tempo trascorso dagli interessati lontano dai reparti combattenti (degenze in luoghi di cura, licenze di convalescenza, aspettative per motivi di salute, servizio territoriale o sedentario), per ferite o malattie contratte a causa di servizio, sempre quando gli interessati stessi non siano in grado di produrre altri documenti ufficiali dai quali risultino tali circostanze.

Ad agevolare il cómpito dei corpi, gli interessati, nel fare le loro richieste, avranno cura di fornire, con apposita dichiarazione scritta, tutte le possibili indicazioni circa i servizi prestati durante la guerra.

Nel computo del tempo trascorso presso l'Esercito operante, quale potrà risultare dai documenti rilasciati dalle autorità militari, si dovrà poi dalle Amministrazioni tener presente:

1. Che quali date di armistizio sui vari fronti sono da considerarsi: *il 4 novembre* 1918 per il fronte dell'ex impero Austro-Ungarico, per il fronte Balcanico, della Turchia Asiatica e per le isole dell'Egeo (per queste ultime il periodo di guerra decorre dal 21 agosto 1915); *l'11 novembre* 1918 per i fronti interessanti l'ex impero Germanico (Francia e Belgio);

2. Che, essendo stato abrogato dal citato R. decreto-legge 18 dicembre 1922, n. 1637, il secondo comma dell'art. 43 del R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290, il tempo passato presso reparti combattenti o lontano dai medesimi per ferite o malattie dipendenti dalla guerra, è computato per quello che effettivamente risulta.

Per il requisito della *buona condotta*, che è pure richiesto dal primo comma del citato art. 43 perchè possa farsi luogo all'applicazione del beneficio sopraccennato, occorre fare una distinzione fra la posizione dei militari di truppa e sottufficiali e quella degli ufficiali. Per i primi occorrerà che risulti semplicemente dal foglio matricolare l'avvenuto rilascio, all'atto del congedamento, della dichiarazione di aver tenuto « buona condotta » (non è sufficiente la semplice dichiarazione di « aver servito con fedeltà ed onore »). Per i secondi, invece, è da ritenersi che la buona condotta possa *di massima* presumersi, salvo nei casi appresso indicati, quando gli interessati conservino la qualità di ufficiale.

Debbono però, in ogni caso, essere esclusi dai benefici di cui sopra — ai sensi del R. decreto-legge 18 dicembre — quei militari che, durante il servizio prestato presso l'esercito operante nel periodo dal 24 maggio 1915 alle date di armistizio sui vari fronti, siano incorsi in uno dei provvedimenti contemplati nelle leggi sullo stato giuridico degli ufficiali e dei sottufficiali a seguito di deferimento a consiglio od a commissione di disciplina; o che, comunque, siano stati sospesi dall'impiego, se ufficiali, o dispensati dal servizio, se sottufficiali, sempre quando non sia intervenuta reintegrazione nel grado e nell'anzianità, e non abbiano beneficiato dell'amnistia disciplinare concessa col R. decreto 3 novembre 1920, numero 1514.

Per quanto riguarda *i reati*, vanno poi esclusi quei militari, i quali, durante il servizio militare prestato presso l'esercito operante nella guerra 1915-1918, abbiano riportato condanne — anche se, per esse, sia successivamente intervenuta amnistia o indulto o commutazione — per delitti commessi nel periodo stesso.

Tale esclusione non ha luogo quando trattisi di contravvenzioni, oppure di condanne inflitte per duello o per reati colposi, intesi tali quelli caratterizzati da negligenza o imperizia, nonchè quelli causati da motivi che il Codice penale militare, all'art. 74 (comma secondo), definisce *inescusabili* (fra questi ultimi però non va compreso il motivo di lucro).

L'esclusione non ha altresì luogo quando trattisi di condanne per le quali sia intervenuta la riabilitazione o reintegrazione nel grado.

Date tali disposizioni, qualora risulti, in qualsiasi modo, che, per un fatto avvenuto durante la guerra, sia stata applicata al militare una delle accennate sanzioni penali o disciplinari e non sia possibile esattamente accertare la posizione del militare stesso in base ai soli fatti registrati nello stato di servizio o foglio matricolare, potranno richiedersi maggiori chiarimenti ai competenti uffici giudiziari se trattisi di provvedimenti penali o al Ministero della Guerra se trattisi di provvedimenti disciplinari. (Per i sottufficiali: Direzione generale leva e truppe, Divisione 1ª truppa; per gli ufficiali: Direzione generale personale ufficiali, Divisione disciplina).

Per i periodi di tempo eventualmente trascorsi dagli impiegati in istato di prigionia, per accertare se tale prigionia sia o non dipendente da circostanze imputabili all'interessato, occorrerà pure distinguere fra gli ufficiali e i sottufficiali e militari di truppa. Per i primi sarà sufficiente l'esibizione dell'apposito *nulla osta* che fu loro rilasciato al ritorno dalla prigionia ai fini dell'avanzamento; per i secondi la non imputabilità della prigionia stessa agli interessati è implicita nell'avvenuto rilascio della dichiarazione di buona condotta.

Quanto alla qualità di mutilato o invalido di guerra, poichè i vantaggi accordati dal legislatore variano a seconda della categoria a cui gli invalidi o mutilati sono inscritti (vedi art. 43 ultimo comma e art. 44, comma primo, lettere *a*) e *b*), sarà opportuno che, nei casi in cui gli interessati invocano la concessione dei maggiori benefici, essi siano invitati a presentare il libretto di pensione ai superiori immediati lasciando a questi di comunicare all'autorità superiore i dati occorrenti sulla posizione di ciascuno, con l'indicazione della data del decreto di concessione di pensione, per dar modo alla Corte dei conti di procedere, ove lo ritenga, ai necessari riscontri, in sede di registrazione. Ciò beninteso quando gli interessati non siano in grado di comprovare la loro qualità con altri documenti ufficiali rilasciati dal competente Sottosegretariato per l'assistenza militare e le pensioni di guerra.

Per i casi in cui gli invalidi o mutilati non siano muniti di libretto di pensione o degli altri documenti suaccennati, rientrando necessariamente tali casi in quelli che dànno diritto soltanto al minor beneficio indicato nell'art. 44, comma primo, lettera *b*), si riterrà sufficiente la variazione registrata sullo stato di servizio o nel foglio matricolare, concernente l'avvenuta concessione dell'assegno di pensione.

Anche per le ferite saranno sufficienti le variazioni registrate negli stessi documenti, relativi alla concessione del distintivo di onore.

Per le ricompense al valore militare le quali dànno diritto alla abbreviazione di due anni (promozioni per merito di guerra, onorificenze nell'Ordine militare di Savoia, medaglie d'oro, d'argento e di bronzo e croce di guerra al valor militare), nonchè per la croce di guerra concessa per titoli comuni, la quale dà titolo alla abbreviazione di un anno, poichè si ritiene, per vari motivi, necessario un riscontro delle variazioni registrate sugli stati di servizio e sui fogli matricolari, sarà invece opportuno richiedere anche la produzione del relativo brevetto di concessione rilasciato dal Ministero o del *Bollettino militare ufficiale* che reca la pubblicazione del provvedimento, tenendosi presente che sono sempre da considerarsi come croci di guerra al valor militare quelle che siano accompagnate nel brevetto o nel *Bollettino* dalle relative motivazioni sommarie. Sono pure da considerarsi fin d'ora insigniti della croce di guerra al valore coloro che hanno ottenuto la croce di guerra comune, quando nella relativa comunicazione sul Bollettino siasi indicata la data e la località del fatto d'armi, poichè in entrambi questi casi gli interessati hanno senz'altro diritto alla trasformazione della ricompensa conseguita in croce di guerra al valore militare.

In ultimo si ritiene opportuno avvertire, per quanto concerne l'applicazione dell'art. 45 del citato decreto, che ogni eventuale richiesta d'informazioni sui servizi prestati da militari o ufficiali di qualsiasi grado dev'essere rivolta direttamente dalle Amministrazioni interessate al corpo che ha provveduto al rilascio dello stato di servizio o del foglio matricolare. La richiesta dovrà essere invece indirizzata a questo Ministero (Direzione generale leva e truppa - Divisione matricole) ogni qual volta sorga sul valore probatorio dei documenti un determinato dubbio che non sia stato possibile chiarire in base agli elementi forniti dai corpi.

E' inoltre da tenersi presente che, per il disposto del R. decreto in esame, dànno titolo ai benefici di cui sopra, solo le ricompense concesse per atti di valore compiuti nel periodo di tempo dal 24 maggio 1915 alle date di armistizio e nei fronti già indicati; e si intendono quindi escluse dai benefici le ricompense concesse per atti di valore compiuti in Libia, anche se nel periodo di tempo dal 24 maggio alla data di armistizio.

Per l'accertamento di tali circostanze, quando il militare abbia prestato servizio parte in Libia e parte su altri fronti, basterà, nella maggior parte dei casi, tener presente la data e la località indicate nella motivazione della ricompensa riportata nel brevetto di concessione o nel Bollettino ufficiale: quando trattisi di ricompense, per le quali non viene pubblicata la motivazione (promozione per merito di guerra e croci di guerra ordinarie), potranno essere fatti speciali quesiti agli enti militari competenti.

* * *

Per quanto concerne gli *assimilati*, le rispettive Amministrazioni potranno di massima valersi degli elementi dei quali essi siano già in possesso relativamente ai servizi prestati dai loro dipendenti presso l'esercito mobilitato o dei documenti che eventualmente fossero stati, per qualsivoglia motivo, rilasciati agli interessati stessi dalle autorità mobilitate.

Nei casi in cui tutti gli elementi di cui sopra non fossero sufficienti agli effetti dell'applicazione dei benefici contemplati dal R. decreto, gli interessati compileranno, *sotto la loro responsabilità*, una dichiarazione, precisando date, località, enti e nomi dei superiori, e le Amministrazioni trasmetteranno tale dichiarazione al Ministero della guerra (Stato Maggiore del Regio esercito Ufficio ordinamento e mobilitazione), per i possibili accertamenti.

Allo stesso Stato Maggiore del Regio esercito saranno ugualmente rivolte, occorrendo, le richieste sul valore probatorio dei documenti.

Il Ministro: A. DIAZ.

(2297)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

DIREZIONE GENERALE DELLE ASSOCIAZIONI PROFESSIONALI

Ufficio della Proprietà Intellettuale

Elenco n. 1 dei trasferimenti delle privative industriali registrati nel mese di gennaio 1930-VIII.

N. 10208 trascritto il 10 marzo 1928.

Trasferimento totale dalla Standard Elettrica Italiana già Western Electric Italiana, a Milano alla Western Electric Company Incorporated, a New York, della privativa industriale n. 204799 reg. gen.; vol. 600, n. 137 reg. att., con decorrenza dal 5 novembre 1921, per l'invenzione dal titolo:

« Procédé de fabrication de composés plastiques pouvant être utilises dans les installations électriques » e dell'attestato di complemento n. 252151 reg. gen.

(Atto di cessione a firma delle parti del 5 ottobre 1927, registrato il 12 ottobre 1927 all'ufficio demaniale di Roma, n. 8120, vol. 370, atti privati).

N. 10209 trascritto il 12 marzo 1928.

Trasferimento totale dalla Standard Elettrica Italiana già Western Electric Italiana, a Milano alla Western Electric Company Incorporated, a New York, della privativa industriale n. 225892 reg. gen.; vol. 570, n. 94 reg. att., con decorrenza dal 21 novembre 1923, per l'invenzione dal titolo:

« Perfezionamenti nei cavi sottomarini pupinizzati in maniera continua ».

(Atto di cessione a firma delle parti del 5 ottobre 1927, registrato il 12 ottobre 1927 all'ufficio demaniale di Roma, n. 8120, vol. 370, atti privati).

N. 10210 trascritto il 12 marzo 1928.

Trasferimento totale dalla Standard Elettrica Italiana già Western Electric Italiana, a Milano alla Western Electric Company Incorporated a New York, della privativa industriale n. 226790 reg. gen.; vol. 572, n. 51 reg. att., con decorrenza dal 29 dicembre 1923, per l'invenzione dal titolo:

« Perfezionamenti nei sistemi che servono alla trasmissione di correnti di frequenza acustiche » e degli attestati di complemento n. 253175 e 253176 del reg. gen.

(Atto di cessione a firma delle parti del 5 ottobre 1927, registrato il 12 ottobre 1927 all'ufficio demaniale di Roma, n. 8120, vol. 370, atti privati).

N. 10211 trascritto il 30 giugno 1928.

Trasferimento totale dalla Standard Elettrica Italiana già Western Electric Italiana, a Milano alla Western Electric Company Incorporated, a New York, della privativa industriale n. 228479 reg. gen.; vol. 583, n. 115 reg. att., con decorrenza dall'8 marzo 1924, per l'invenzione dal titolo:

« Perfezionamenti nei dispositivi per la trasmissione dell'energia meccanica di vibrazione ».

(Atto di cessione a firma delle parti del 5 ottobre 1927, registrato il 12 ottobre 1927 all'ufficio demaniale di Roma, n. 8120, vol. 370, atti privati).

N. 10212 trascritto il 12 marzo 1928.

Trasferimento totale dalla Standard Elettrica Italiana già Western Electric Italiana, a Milano alla Western Electric Company Incorporated, a New York, della privativa industriale n. 230030 reg. gen.; vol. 598, n. 129 reg. att., con decorrenza dal 1° maggio 1924, per l'invenzione dal titolo:

« Perfezionamenti nei processi di vulcanizzazione delle sostanze che servono alla ricopertura dei nuclei, ed ai dispositivi utilizzati per questi processi ».

(Atto di cessione a firma delle parti del 5 ottobre 1927, registrato il 12 ottobre 1927 all'ufficio demaniale di Roma, n. 8120, vol. 370, atti privati).

N. 10213 trascritto il 12 marzo 1928.

Trasferimento totale dalla Standard Elettrica Italiana già Western Electric Italiana, a Milano alla Western Electric Company Incorporated, a New York, della privativa industriale n. 231352 reg. gen.; vol. 622, n. 22 reg. att., con decorrenza dal 20 giugno 1924, per l'invenzione dal titolo:

« Perfezionamenti nei sistemi sottomarini di segnalazione elettrica ».

(Atto di cessione a firma delle parti del 5 ottobre 1927, registrato il 12 ottobre 1927 all'ufficio demaniale di Roma, n. 8120, vol. 370, atti privati).

N. 10214 trascritto il 12 marzo 1928.

Trasferimento totale dalla Standard Elettrica Italiana già Western Electric Italiana, a Milano alla Western Electric Company Incorporated, a New York, della privativa industriale n. 232645 reg. gen.; vol. 628, n. 225 reg. att., con decorrenza dal 20 agosto 1928, per l'invenzione dal titolo:

« Perfezionamenti nelle sostanze isolanti utilizzate con i conduttori elettrici, i cavi sottomarini o altro ».

(Atto di cessione a firma delle parti del 5 ottobre 1927, registrato il 12 ottobre 1927 all'ufficio demaniale di Roma, n. 8120, vol. 370, atti privati).

N. 10215 trascritto il 10 marzo 1928.

Trasferimento totale dalla Standard Elettrica Italiana già Western Electric Italiana, a Milano alla Western Electric Company Incorporated, a New York, della privativa industriale n. 214215 reg. gen.; vol. 635, n. 29 reg. att., con decorrenza dal 14 ottobre 1922, per l'invenzione dal titolo:

« Perfectionnements dans les systèmes télegraphiques par câbles sous-marins ».

(Atto di cessione a firma delle parti del 5 ottobre 1927, registrato il 12 ottobre 1927 all'ufficio demaniale di Roma, n. 8120, vol. 370, atti privati).

N. 10216 trascritto il 10 marzo 1928.

Trasferimento totale dalla Standard Elettrica Italiana già Western Electric Italiana, a Milano alla Western Electric Company Incorporated, a New York, della privativa industriale n. 214329 reg. gen.; vol. 635, n. 58 reg. att., con decorrenza dal 30 ottobre 1922, per l'invenzione dal titolo:

« Perfectionnements apportés aux systèmes télégraphiques ».

(Atto di cessione a firma delle parti del 5 ottobre 1927, registrato il 12 ottobre 1927 all'ufficio demaniale di Roma, n. 8120, vol. 370, atti privati).

N. 10217 trascritto il 14 marzo 1928.

Trasferimento totale dalla Standard Elettrica Italiana già Western Electric Italiana, a Milano alla Western Electric Company Incorporated, a New York, della privativa industriale n. 234323 reg. gen.; vol. 644, n. 52 reg. att., con decorrenza dal 22 ottobre 1924, per l'invenzione dal titolo:

« Macchina per nastrare ».

(Atto di cessione a firma delle parti del 5 ottobre 1927, registrato il 12 ottobre 1927 all'ufficio demaniale di Roma, n. 8120, vol. 370, atti privati).

N. 10218 trascritto il 13 marzo 1928.

Trasferimento totale dalla Standard Elettrica Italiana già Western Electric Italiana, a Milano alla Western Electric Company Incorporated, a New York, della privativa industriale n. 234383 reg. gen.; vol. 644, n. 121 reg. att., con decorrenza dal 25 ottobre 1924, per l'invenzione dal titolo:

« Perfezionamenti nei sistemi elettrici di segnalazione ».

(Atto di cessione a firma delle parti del 5 ottobre 1927, registrato il 12 ottobre 1927 all'ufficio demaniale di Roma, n. 8120, vol. 370, atti privati).

N. 10219 trascritto il 12 marzo 1928.

Trasferimento totale dalla Standard Elettrica Italiana già Western Electric Italiana, a Milano alla Western Electric Company Incorporated, a New York, della privativa industriale n. 221435 reg. gen.; vol. 661, n. 31 reg. att., con decorrenza dal 19 giugno 1923, per l'invenzione dal titolo:

« Procédé de construction d'un cable électrique ».

(Atto di cessione a firma delle parti del 5 ottobre 1927, registrato il 12 ottobre 1927 all'ufficio demaniale di Roma, n. 8120, vol. 370, atti privati).

N. 10220 trascritto il 10 marzo 1928.

Trasferimento totale dalla Standard Elettrica Italiana già Western Electric Italiana, a Milano alla Western Electric Company Incorporated, a New York, della privativa industriale n. 223537 reg. gen.; vol. 667, n. 218 reg. att., con decorrenza dal 7 agosto 1923, per l'invenzione dal titolo:

« Matière isolante au courant électrique ».

(Atto di cessione a firma delle parti del 5 ottobre 1927, registrato il 12 ottobre 1927 all'ufficio demaniale di Roma, n. 8120, vol. 370, atti privati).

N. 10221 trascritto il 10 marzo 1928.

Trasferimento totale dalla Standard Elettrica Italiana già Western Electric Italiana, a Milano alla Western Electric Company Incorporated, a New York, della privativa industriale n. 223629 reg. gen.; vol. 669, n. 126 reg. att., con decorrenza dal 16 agosto 1923, per l'invenzione dal titolo:

« Perfectionnements apportés aux systèmes électriques de signalisation ».

(Atto di cessione a firma delle parti del 5 ottobre 1927, registrato il 12 ottobre 1927 all'ufficio demaniale di Roma, n. 8120, vol. 370, atti privati).

N. 10222 trascritto il 10 marzo 1928.

Trasferimento totale dalla Standard Elettrica Italiana già Western Electric Italiana, a Milano alla Western Electric Company Incorporated, a New York, della privativa industriale n. 224351 reg. gen.; vol. 671, n. 206 reg. att., con decorrenza dal 3 settembre 1923, per l'invenzione dal titolo:

« Perfectionnements aux systèmes télépraphiques ».

(Atto di cessione a firma delle parti del 5 ottobre 1927, registrato il 12 ottobre 1927 all'ufficio demaniale di Roma, n. 8120, vol. 370, atti privati).

N. 10223 trascritto il 10 marzo 1928.

Trasferimento totale dalla Standard Elettrica Italiana già Western Electric Italiana, a Milano alla Western Electric Company Incorporated, a New York, della privativa industriale n. 224407 reg. gen.; vol. 671, n. 239 reg. att., con decorrenza dal 18 settembre 1923, per l'invenzione dal titolo:

« Perfectionnements aux systèmes télégraphiques avec conducteurs de signalisation pupinisés de manière continue ».

(Atto di cessione a firma delle parti del 5 ottobre 1927, registrato il 12 ottobre 1927 all'ufficio demaniale di Roma, n. 8120, vol. 370, atti privati).

N. 10224 trascritto il 10 marzo 1928.

Trasferimento totale dalla Standard Elettrica Italiana già Western Electric Italiana, a Milano alla Western Electric Company Incorporated, a New York, della privativa industriale n. 224408 reg. gen.; vol. 671, n. 240 reg. att., con decorrenza dal 18 settembre 1923, per l'invenzione dal titolo:

« Perfectionnements aux systèmes télégraphiques ».

(Atto di cessione a firma delle parti del 5 ottobre 1927, registrato il 12 ottobre 1927 all'ufficio demaniale di Roma, n. 8120, vol. 370, atti privati).

N. 10225 trascritto il 13 marzo 1928.

Trasferimento totale dalla Standard Elettrica Italiana già Western Electric Italiana, a Milano alla Western Electric Company Incorporated, a New York, della privativa industriale n. 225327 reg. gen.; vol. 678, n. 44 reg. att., con decorrenza dal 27 ottobre 1923, per l'invenzione dal titolo:

« Perfezionamenti nei sistemi telegrafici transoceanici ».

(Atto di cessione a firma delle parti del 5 ottobre 1927, registrato il 12 ottobre 1927 all'ufficio demaniale di Roma, n. 8120, vol. 370, atti privati).

N. 10226 trascritto il 12 marzo 1928.

Trasferimento totale dalla Standard Elettrica Italiana già Western Electric Italiana, a Milano alla Western Electric Company Incorporated, a New York, della privativa industriale n. 225334 reg. gen.; vol. 678, n. 50 reg. att., con decorrenza dal 29 ottobre 1923, per l'invenzione dal titolo:

« Perfezionamenti nei sistemi elettrici di segnalazione ».

(Atto di cessione a firma delle parti del 5 ottobre 1927, registrato il 12 ottobre 1927 all'ufficio demaniale di Roma, n. 8120, vol. 370, atti privati).

N. 10227 trascritto il 14 marzo 1928.

Trasferimento totale dalla Standard Elettrica Italiana già Western Electric Italiana, a Milano alla Western Electric Company Incorporated, a New York, della privativa industriale n. 235031 reg. gen.; vol. 701, n. 122 reg. att., con decorrenza dal 21 novembre 1924, per l'invenzione dal titolo:

« Perfezionamenti nei dispositivi elettromagnetici ».

(Atto di cessione a firma delle parti del 5 ottobre 1927, registrato il 12 ottobre 1927 all'ufficio demaniale di Roma, n. 8120, vol. 370, atti privati).

N. 10228 trascritto il 14 marzo 1928.

Trasferimento totale dalla Standard Elettrica Italiana già Western Electric Italiana, a Milano alla Western Electric Company Incorporated, a New York, della privativa industriale n. 235179 reg. gen.; vol. 701, n. 123 reg. att., con decorrenza dal 29 novembre 1924, per l'invenzione dal titolo:

« Perfezionamenti negli apparecchi acustici ».

(Atto di cessione a firma delle parti del 5 ottobre 1927, registrato il 12 ottobre 1927 all'ufficio demaniale di Roma, n. 8120, vol. 370, atti privati).

N. 10229 trascritto il 14 marzo 1928.

Trasferimento totale dalla Standard Elettrica Italiana già Western Electric Italiana, a Milano alla Western Electric Company Incorporated, a New York, della privativa industriale n. 235809 reg. gen.; vol. 703, n. 23 reg. att., con decorrenza dal 23 dicembre 1924, per l'invenzione dal titolo:

« Perfezionamenti nei sistemi di segnalazione ».

(Atto di cessione a firma delle parti del 5 ottobre 1927, registrato il 12 ottobre 1927 all'ufficio demaniale di Roma, n. 8120, vol. 370, atti privati).

N. 10230 trascritto il 30 giugno 1926.

Trasferimento totale dalla Standard Elettrica Italiana già Western Electric Italiana, a Milano alla Western Electric Company Incorporated, a New York, della privativa industriale n. 236477 reg.

gen.; vol. 705, n. 163 reg. att., con decorrenza dal 24 gennaio 1925, per l'invenzione dal titolo:
« Perfezionamenti nella fabbricazione di cavi ».
(Atto di cessione a firma delle parti del 5 ottobre 1927, registrato il 12 ottobre 1927 all'ufficio demaniale di Roma, n. 8120, vol. 370, atti privati).

N. 10231 trascritto il 6 giugno 1928.
Trasferimento totale da Guido Guglielmi a Genova a Federico Neri a Genova, della privativa industriale n. 256273 reg. gen.; con decorrenza dal 7 febbraio 1927, per l'invenzione dal titolo:
« Perfezionamenti nelle virole per lampadine elettriche e nei portalampade relativi ».
(Atto di cessione a firma delle parti del 29 maggio 1928, registrato il 30 maggio 1928 all'ufficio demaniale di Genova, n. 34915, vol. 621, atti privati).

N. 10232 trascritto il 15 marzo 1928.
Trasferimento totale dalla Standard Elettrica Italiana già Western Electric Italiana, a Milano alla Western Electric Company Incorporated, a New York, della privativa industriale n. 238712 reg. gen.; vol. 712, n. 103 reg. att., con decorrenza dal 17 aprile 1925, per l'invenzione dal titolo:
« Perfezionamenti nelle sostanze isolanti che si presentano sotto forme plastiche » e dell'attestato di complemento n. 262274 reg. gen.
(Atto di cessione a firma delle parti del 5 ottobre 1927, registrato il 12 ottobre 1927 all'ufficio demaniale di Roma, n. 8120, vol. 370, atti privati).

N. 10233 trascritto il 14 marzo 1928.
Trasferimento totale dalla Standard Elettrica Italiana già Western Electric Italiana, a Milano alla Western Electric Company Incorporated, a New York, della privativa industriale n. 239954 reg. gen.; vol. 716, n. 166 reg. att., con decorrenza dal 2 giugno 1925, per l'invenzione dal titolo:
« Perfezionamenti nella costruzione dei conduttori di segnalazione pupinizzati ».
(Atto di cessione a firma delle parti del 5 ottobre 1927, registrato il 12 ottobre 1927 all'ufficio demaniale di Roma, n. 8120, vol. 370, atti privati).

N. 10234 trascritto il 14 marzo 1928.
Trasferimento totale dalla Standard Elettrica Italiana già Western Electric Italiana, a Milano alla Western Electric Company Incorporated, a New York, della privativa industriale n. 240261 reg. gen.; vol. 718, n 91 reg. att., con decorrenza dal 17 giugno 1925, per l'invenzione dal titolo:
« Perfezionamenti nei materiali magnetici ».
(Atto di cessione a firma delle parti del 5 ottobre 1927, registrato il 12 ottobre 1927 all'ufficio demaniale di Roma, n. 8120, vol. 370, atti privati).

N. 10235 trascritto il 15 marzo 1928.
Trasferimento totale dalla Standard Elettrica Italiana già Western Electric Italiana, a Milano alla Western Electric Company Incorporated, a New York, della privativa industriale n. 249073 reg. gen.; con decorrenza dal 2 settembre 1925, per l'invenzione dal titolo:
« Perfezionamenti nei dispositivi che servono a trasmettere l'energia meccanica di vibrazione ».
(Atto di cessione a firma delle parti del 5 ottobre 1927, registrato il 12 ottobre 1927 all'ufficio demaniale di Roma, n. 8120, vol. 370, atti privati).

N. 10236 trascritto il 15 marzo 1928.
Trasferimento totale dalla Standard Elettrica Italiana già Western Electric Italiana, a Milano alla Western Electric Company Incorporated, a New York, della privativa industriale n. 249075 reg. gen.; con decorrenza dal 2 settembre 1925, per l'invenzione dal titolo:
« Perfezionamenti nella produzione di materiali magnetici ».
(Atto di cessione a firma delle parti del 5 ottobre 1927, registrato il 12 ottobre 1927 all'ufficio demaniale di Roma, n. 8120, vol. 370, atti privati).

N. 10237 trascritto il 15 marzo 1928.
Trasferimento totale dalla Standard Elettrica Italiana già Western Electric Italiana, a Milano alla Western Electric Company Incorporated, a New York, della privativa industriale n. 249082 reg. gen.; con decorrenza dal 10 settembre 1925, per l'invenzione dal titolo:
« Sostanza magnetica utilizzabile nella costruzione degli apparecchi e dispositivi elettricomagnetici ».
(Atto di cessione a firma delle parti del 5 ottobre 1927, registrato il 12 ottobre 1927 all'ufficio demaniale di Roma, n. 8120, vol. 370, atti privati).

N. 10238 trascritto il 15 marzo 1928.
Trasferimento totale dalla Standard Elettrica Italiana già Western Electric Italiana, a Milano alla Western Electric Company Incorporated, a New York, della privativa industriale n. 249321 reg. gen.; con decorrenza dal 3 settembre 1925, per l'invenzione dal titolo:
« Perfezionamenti nei materiali magnetici ».
(Atto di cessione a firma delle parti del 5 ottobre 1927, registrato il 12 ottobre 1927 all'ufficio demaniale di Roma, n. 8120, vol. 370, atti privati).

N. 10239 trascritto il 14 marzo 1928.
Trasferimento totale dalla Standard Elettrica Italiana già Western Electric Italiana, a Milano alla Western Electric Company Incorporated, a New York, della privativa industriale n. 250382 reg. gen.; con decorrenza dal 9 ottobre 1925, per l'invenzione dal titolo:
« Sistema di segnalazione ».
(Atto di cessione a firma delle parti del 5 ottobre 1927, registrato il 12 ottobre 1927 all'ufficio demaniale di Roma, n. 8120, vol. 370, atti privati).

N. 10240 trascritto il 14 marzo 1928.
Trasferimento totale dalla Standard Elettrica Italiana già Western Electric Italiana, a Milano alla Western Electric Company Incorporated, a New York, della privativa industriale n. 250384 reg. gen.; con decorrenza dal 15 ottobre 1925, per l'invenzione dal titolo:
« Anima di cavo sottomarino e suo isolamento ».
(Atto di cessione a firma delle parti del 5 ottobre 1927, registrato il 12 ottobre 1927 all'ufficio demaniale di Roma, n. 8120, vol. 370, atti privati).

N. 10241 trascritto il 14 marzo 1928.
Trasferimento totale dalla Standard Elettrica Italiana già Western Electric Italiana, a Milano alla Western Electric Company Incorporated, a New York, della privativa industriale n. 250393 reg. gen.; con decorrenza dal 23 novembre 1925, per l'invenzione dal titolo:
« Perfezionamenti ai sistemi di filtri d'onda elettrici e meccanici » e dell'attestato di complemento n. 254254 reg. gen.
(Atto di cessione a firma delle parti del 5 ottobre 1927, registrato il 12 ottobre 1927 all'ufficio demaniale di Roma, n. 8120, vol. 370, atti privati).

N. 10242 trascritto il 14 marzo 1928.
Trasferimento totale dalla Standard Elettrica Italiana già Western Electric Italiana, a Milano alla Western Electric Company Incorporated, a New York, della privativa industriale n. 250421 reg. gen.; con decorrenza dal 19 ottobre 1925, per l'invenzione dal titolo:
« Miglioramenti ai dischi registratori grammofonici ».
(Atto di cessione a firma delle parti del 5 ottobre 1927, registrato il 12 ottobre 1927 all'ufficio demaniale di Roma, n. 8120, vol. 370, atti privati).

N. 10243 trascritto il 25 maggio 1928.
Trasferimento totale da Bruni Giuseppe a Milano alla Società Italiana Pirelli a Milano, della privativa industriale n. 173322 reg. gen.; vol. 496, n. 137 reg. att., con decorrenza dal 15 marzo 1919, per l'invenzione dal titolo:
« Procedimento di vulcanizzazione della gomma elastica » e dell'attestato di complemento n. 173364 del reg. gen.
(Atto di cessione a firma delle parti del 10 maggio 1928, registrato il 12 maggio 1928 all'ufficio demaniale di Saronno, n. 870, vol. 59, atti privati).

N. 10244 trascritto il 25 maggio 1928.
Trasferimento totale da Bruni Giuseppe a Milano alla Società Italiana Pirelli a Milano, della privativa industriale n. 203658 reg. gen.; vol. 587, n. 13 reg. att., con decorrenza dal 22 novembre 1924, per l'invenzione dal titolo:
« Procedimento per la preparazione dei ditio acidi organici e loro derivati ».
(Atto di cessione a firma delle parti del 10 maggio 1928, registrato il 12 maggio 1928 all'ufficio demaniale di Saronno, n. 870, vol. 59, atti privati).

N. 10245 trascritto il 25 maggio 1928.
Trasferimento totale da Bruni Giuseppe a Milano alla Società Italiana Pirelli a Milano, della privativa industriale n. 228090 reg. gen.; vol. 580, n. 42 reg. att., con decorrenza dal 15 febbraio 1924, per l'invenzione dal titolo:
« Perfezionamenti nella vulcanizzazione della gomma » e dell'attestato di complemento n. 228090 del 31 maggio 1924.
(Atto di cessione a firma delle parti del 10 maggio 1928, registrato il 12 maggio 1928 all'ufficio demaniale di Saronno, n. 870, vol. 59, atti privati).

N. 10246 trascritto il 25 maggio 1928.

Trasferimento totale da Bruni Giuseppe a Milano alla Società Italiana Pirelli a Milano, della privativa industriale n. 229298 reg. gen.; vol. 650, n. 172 reg. att., con decorrenza dal 21 marzo 1924, per l'invenzione dal titolo:

« Produzione di derivati fosforici di eteri dell'inosite ».

(Atto di cessione a firma delle parti del 10 maggio 1928, registrato il 12 maggio 1928 all'ufficio demaniale di Saronno, n. 870, vol. 59, atti privati).

N. 10247 trascritto il 25 maggio 1928.

Trasferimento totale da Didone Adelmo a Milano alla Ditta Fratelli Cobalchini a Milano, della privativa industriale n. 261700 reg. gen.; con decorrenza dal 15 giugno 1927, per l'invenzione dal titolo:

« Taglierina ad azionamento a mano, specialmente per recidere cinghie di trasmissione ».

(Atto di cessione a firma delle parti del 15 maggio 1928, registrato il 18 maggio 1928 all'ufficio demaniale di Milano, n. 1786, vol. 3172, atti privati).

N. 10248 trascritto il 25 maggio 1928.

Trasferimento totale dalla Société Anonyme Ateliers Bariquand & Marre a Parigi alla Société dite: S. Smith and Sons Motor Accessories Ltd., a Londra, della privativa industriale n. 260127 reg., gen.; con decorrenza dal 5 maggio 1927, per l'invenzione dal titolo:

« Carburatore multiplo ».

(Atto di cessione a firma della cedente del 9 gennaio 1928, registrato il 18 maggio 1928 all'ufficio demaniale di Roma, n. 26675, vol. 377, atti privati).

N. 10249 trascritto il 5 maggio 1928.

Trasferimento totale da Benson Mark, a Hollywood, California (S. U. A.) alla Union Processes Inc. a New York, della privativa industriale n. 252282 reg. gen.; con decorrenza dal 13 settembre 1926, per l'invenzione dal titolo:

« Perfezionamenti nel trattamento dei gas ».

(Atto di cessione a firma del cedente del 10 febbraio 1928, registrato il 2 maggio 1928 all'ufficio demaniale di Genova, n. 30964, vol. 620, atti privati).

N. 10250 trascritto il 29 maggio 1928.

Trasferimento totale da Beria Antonio a Torino alla Società Italiana Lavorazioni Meccaniche a Torino, della privativa industriale n. 258008 reg. gen.; con decorrenza dal 20 aprile 1927, per l'invenzione dal titolo:

« Sistema e dispositivo per tagliare un aggregato di fili prodotto da una macchina a nastro continuo ».

(Atto di cessione a firma delle parti dell'8 maggio 1928, registrato il 10 maggio 1928 all'ufficio demaniale di Torino, n. 59183, vol. 500, atti privati).

N. 10251 trascritto l'8 settembre 1928.

Trasferimento totale dalla Siemens Schuckert Werke G. m. b. H. a Berlino Siemensstadt alla Fusi Denki Seizo Kabushiki Kaisha a Kawasaki (Giappone), della privativa industriale n. 257150 reg. gen.; con decorrenza dal 1° settembre 1926, per l'invenzione dal titolo:

« Sistema per fissare le espansioni polari in generatori di corrente alternata con poli sporgenti ».

(Atto di cessione a firma della cedente del 14 giugno 1928, registrato il 30 ottobre 1928 all'ufficio demaniale di Torino, n. 7427, vol. 502, atti privati).

N. 10252 trascritto il 6 giugno 1928.

Trasferimento totale da Parolini César & Perron Gustave a Parigi a Parolini César a Parigi, della privativa industriale n. 226373 reg. gen.; vol. 600, n. 194 reg. att., con decorrenza dal 14 dicembre 1925, per l'invenzione dal titolo:

« Perfezionamenti negli apparecchi riproduttori di suoni a timpani per macchine parlanti ».

(Atto di cessione a firma delle parti del 2 giugno 1928, registrato il 2 giugno 1928 all'ufficio demaniale di Roma, n. 28059, vol. 378, atti privati).

N. 10253 trascritto il 16 giugno 1928.

Trasferimento totale da Woodward John E. a New York alla Ditta Kastenhuber & Lehrfeld a New York, della privativa industriale n. 261257 reg. gen.; con decorrenza dal 5 luglio 1927, per l'invenzione dal titolo:

« Perfezionamenti relativi alle punte dei pennini ».

(Atto di cessione a firma delle parti del 17 maggio 1928, registrato il 13 giugno 1928 all'ufficio demaniale di Roma, n. 28968, vol. 378, atti privati).

N. 10254 trascritto il 26 giugno 1928.

Trasferimento totale da Friberg Hjalmar a Stoccolma alla Aktiebolaget Friberg's Hogwacuumpump a Stoccolma, della privativa industriale n. 243213 reg. gen.; vol. 710, n. 181 reg. att., con decorrenza dal 16 ottobre 1925, per l'invenzione dal titolo:

« Pompa a stantuffo ».

(Atto di cessione a firma delle parti dell'11 giugno 1928, registrato il 21 giugno 1928 all'ufficio demaniale di Roma, n. 29756, vol. 378, atti privati).

N. 10255 trascritto il 13 settembre 1928.

Trasferimento totale da Bak Alois a Praga alla Novak & Jahn Maschinenfabrik Aktiengesellschaft a Praga, della privativa industriale n. 201168 reg. gen.; vol. 581, n. 244 reg. att., con decorrenza dal 12 luglio 1921, per l'invenzione dal titolo:

« Presse de diffusion ».

(Atto di cessione a firma del cedente del 19 giugno 1928, registrato il 7 settembre 1928 all'ufficio demaniale di Roma, n. 5317, vol. 381, atti privati).

Roma, 27 gennaio 1930.

Il direttore: A. JANNONI.

(2287)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Smarrimento di ricevute.

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 168.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sotto indicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1037 — Data: 22 dicembre 1921 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Genova — Intestazione: Gandolfi Cristoforo Colombo di Giovanni Battista — Titoli del Debito pubblico: al portatore 8 — Rendita: L. 3250, consolidato 5 %, con decorrenza 1° maggio 1922.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: Modello X — Data: 15 luglio 1927 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Sezione di Regia tesoreria provinciale di Frosinone in Caserta — Intestazione: De Rosa Michele fu Ferdinando, domic. in Caserta — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Rendita: L. 105, consolidato 3,50 %, con decorrenza 1° luglio 1927.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 12 aprile 1930 - Anno VIII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(2114)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 104.

Media dei cambi e delle rendite

del 9 maggio 1930 - Anno VIII

Francia	74.82	Oro	368.02
Svizzera	369.41	Belgrado	33.77
Londra	92.677	Budapest (Pengo)	3.33
Olanda	7.677	Albania (Franco oro)	366 —
Spagna	232.87	Norvegia	5.102
Belgio	2.665	Russia (Cervonetz)	98 —
Berlino (Marco oro)	4.554	Svezia	5.125
Vienna (Schillinge)	2.69	Polonia (Sloty)	213.50
Praga	56.52	Danimarca	5.102
Romania	11.32	Rendita 3.50 %	69.80
Peso Argentino Oro	16.765	Rendita 3.50 % (1902)	64 —
Peso Argentino Carta	7.405	Rendita 3 % lordo	41.825
New York	19.073	Consolidato 5 %	84.10
Dollaro Canadese	19 —	Obblig. Venezie 3.50%	74.875

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Perdita di certificati. **1ª Pubblicazione.**

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536, e 75 del regolamento generale approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298;

Si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi.

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse che, sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso sulla *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
3.50 %	296634	Malvasia Tortorelli Cesare fu Ercole, domic. in Bologna - vincolata . . . . L.	17,50
»	296635	Intestata come la precedente - vincolata . . . . . . »	157,50
»	296636	Intestata come la precedente - vincolata . . . . . . »	3,50
Cons. 5 %	323605	Seminario di Pozzuoli (Napoli) . . . . »	220 —
3.50 %	689744	Pistolesi Alfredo fu Emilio, domic. in Roma - vincolata . . »	70 —
»	311760	Prato Martina fu Basilio, nubile, domic. in Sormano (Como) - vincolata . . . . »	35 —
»	11509	Chiesa Parrocchiale di S. Martino in Morghengo di Caltignaga (Novara) . . . . »	28 —
»	86292	Prebenda Parrocchiale di Morghengo (Novara). . . . . »	182 —
»	90077	Prebenda Parrocchiale sotto il titolo di S. Martino in Morghengo (Novara) . . . . »	1.795,50
»	142056	Beneficio Parrocchiale di Morghengo frazione di Caltignaga (Novara) . . . . »	157,50
»	294429	Prebenda Parrocchiale di Morghengo comune di Caltignaga (Novara) . . . . »	3,50
»	302485	Beneficio Parrocchiale di S. Martino a Morghengo, frazione di Caltignaga (Novara) . . . . »	45,50
»	329337	Garibaldi Rosa-Angela-Maria di Nicola in Martini - vincolata . »	105 —
Cons. 5 %	407019	Beneficio Parrocchiale in Bossico (Bergamo) . . . . . »	620 —
3.50 %	331172	Rodolfi Francesca Giuditta di Pietro moglie di Panigazzi Alfonso Bartolomeo di Francesco, domic. a Bagnaria di Bobbio (Pavia) - vincolata . . . . »	175 —
»	467363	Rodolfi Franceschina fu Pietro, ved. di Panigazzi Alfonso, domic. in Milano . . . . »	308 —
Cons. 5 %	2361 Solo certificato di usufrutto	per l'usufrutto: Rodolfi Francesca, ecc. . . . . » per la proprietà: Panigazzi Maria fu Alfonso, nubile, domic. in Milano.	30 —
»	6853 Solo certificato di usufrutto	per l'usufrutto: Intestata come l'usufrutto precedente . . . » per la proprietà: Intestata come la proprietà precedente.	45 —
»	194338	De Angelis Antonio fu Luigi, domic. in Tolve (Potenza). . . »	500 —
	213508	Intestata come la precedente . . . . »	500 —
»	219074	Intestata come la precedente . . . . »	500 —
»	277711	Intestata come la precedente . . . . »	500 —

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONI DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE delle rendita annua di ciascuna iscrizione
5 %	451598	Colombi Antonio fu Bernardo, domic. a Gandino (Bergamo) - vincolata . . . . L.	50 —
3.50 %	197016	Beneficio Parrocchiale di Covolo in Pederobba (Treviso) . »	262,50
»	233588	Beneficio Parrocchiale di Covolo (Treviso) . . . . . . »	56 —
»	558544	Beneficio Parrocchiale di Covolo sezione del comune di Pederobba (Treviso) . . . . »	56 —
»	637685	Intestata come la precedente . . . . »	3,50
»	704266	Prebenda Parrocchiale di Covolo, ecc., come la precedente . . »	133 —
»	716166	Beneficio Parrocchiale di S. Maria Assunta di Covolo (Treviso) »	3,50
»	762536	Fabbriceria della Chiesa Parrocchiale di Covolo (Treviso) . . »	7 —
»	15358	Beneficio Parrocchiale di Maria Vergine Assunta in Armeno (Novara) . . . . »	7 —
»	456425	Succo Bernardino fu Agostino, minore sotto la p. p. della madre Giovanelli Palmira, ved. di Succo Agostino e moglie in seconde nozze di Garella Domenico sotto la curatela di Berta Pietro fu Giacomo, domic. a Foglizzo (Torino). . . . »	147 —
»	161261	Buccella Adamo di Filippo, domic. ad Ortona dei Marsi (Aquila) vincolata . . . . »	7 —
»	164682	Intestata come la precedente - vincolata . . . . »	3,50
Cons. 5 %	17702	Intestata come la precedente - vincolata . . . . . . »	155 —
» Polizza combattenti	27671	Scardino Vito di Cesario, domic. a S. Cesario di Lecce (Lecce) . »	20 —
Cons. 5 %	119316	Coprotti Giulia di Enrico in Curti Luigi, domic. a Torino - vincolata . . . . »	5.000 —
3.50 %	20272	Opera della Chiesa della SS. Annunziata di Bergiola Maggiore in Massa (Massa Carrara) . . . . »	70 —
Cons. 5 %	325205 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Ospedale Infantile Nunez del Castillo Andres in S. Remo (Porto Maurizio) . . . . » per l'usufrutto: Martemucci Ulisse fu Emidio, domic. a S. Remo.	250 —
»	325206 Solo certificato di nada proprietà	per la proprietà: Ospedale Civile di S. Remo (Porto Maurizio) amministrato dalla locale Congregazione di carità . . . » per l'usufrutto: Intestata come l'usufrutto precedente.	335 —
»	325207 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Ricovero di mendicità di S. Remo (Porto Maurizio) amministrato dalla locale Congregazione di carità . » per l'usufrutto: Intestata come l'usufrutto precedente.	335 —
»	325208 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Orfanotrofio Zefiro Massa di S. Remo (Porto Maurizio) amministrato dalla locale Congregazione di carità » per l'usufrutto: Intestata come l'usufrutto precedente.	330 —
3.50 %	539771 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Vaccari Elisa-Maria ed Eugenio fu Tarquinio, minori sotto la p. p. della madre Curti Maria fu Eugenio, ved. di Vaccari Tarquinio, ora moglie in seconde nozze di Moreno Alberto, domic. in Torino e figli nascituri . . . » per l'usufrutto: Curti Maria fu Eugenio, ved. di Vaccari Tarquinio, ora moglie ecc. come sopra.	73,50
3.50 % (1902) Assegno provvisorio	4587 Solo assegno per la proprietà	per la proprietà: Istituto per i ciechi in Torino . . . . » per l'usufrutto: Rinaudo Augusta fu Antonio, nubile.	1,17

Roma, 30 aprile 1930 - Anno VIII.

Il direttore generale: GIARROCCA.

(2253)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione. **2ª Pubblicazione.** (Elenco n. 39).

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre che dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO 1	NUMERO di iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
3.50 %	757851	420 —	Dardano *Bice* fu *Alessandro*, moglie di Gentili Pietro, dom. in Treviglio (Bergamo).	Dardano *Maria-Beatrice* fu *Pietro*, moglie ecc. come contro.
»	301425	220 —	Dardano *Bice* di Pietro, moglie di Gentili Pietro, dom. a Treviglio (Bergamo) vincolata.	Dardano *Maria-Beatrice* di Pietro, moglie ecc. come contro.
»	779813	185.50	D'Angelo Nicola fu Domenico, dom. a Napoli; con usuf. a Scioppa *Generosa* fu Marco, ved. di D'Angelo Domenico e moglie in seconde nozze di Accurso Antonio, dom. in Napoli.	Intestata come contro; con usufr. ad *Angela-Maria-Generosa* fu Marco, ved. di D'Angelo Domenico e moglie in seconde nozze di Accurso Antonio, dom. in Napoli.
»	78406[illegible]	105 —	Intestata come la precedente, con usuf. a Sciappa *Generosa* fu Marco, ved. di D'Angelo Domenico, dom. in Napoli.	Intestata come la precedente, con usuf. ad *Angela-Maria-Generosa* fu Marco, ved. ecc. come contro.
Cons. 5 % »	165825 165831	20 — 45 —	Troccoli *Giovannina* di Nicola, *minore* sotto la p. p. del padre, dom. a Venosa (Potenza).	Troccoli *Stella-Filomena-Giovanna* di Nicola, *moglie di Bozza Alessandro*, dom. come contro.
»	212688	80 —	Troccoli *Giovannina* di Nicola, moglie di Bozza Alessandro, dom. a Venosa (Potenza).	
»	221271	5 —	Troccoli *Giovannina* di Nicola, *nubile*, dom. a Salerno.	Troccoli *Stella-Filomena-Giovanna* di Nicola, *moglie di Bozza Alessandro* dom. a Salerno.
Cons. 5 % Littorio	26875	95 —	Troccoli *Giovannina* di Nicola, moglie di Bozza Alessandro, dom. a Potenza.	Troccoli *Stella-Filomena-Giovanna*, moglie, ecc. come contro.
Cons 5 % »	382336 433585	285 — 80 —	*Alfredo Vito* di *Vito*, minore sotto la p. p. del padre, dom. a Ciminna (Palermo).	*Vita Vito* di *Alfredo* e *di Nigliazzo Giuseppa*, minore ecc. come contro.
»	95143	250 —	Leali Giuseppe, *Silvio*, Margherita, Lucia, Maria ed *Afro* fu Giovanni, minori sotto la p. p. della madre Corbari Erminia fu Antonio, ved. Leali, dom. a Cavriana (Mantova); con usuf vital. a Corbari Erminia fu Antonio, ved. di Leali Giovanni.	Leali Giuseppe, *Isaia-Silvio*, Margherita, Lucia, Maria ed *Affra-Fosca* fu Giovanni, minori ecc. come contro e con usuf. vital. come contro.
»	405953	4410 —	De Socio *Chiara* e Carmela fu Francesco, minori sotto la p. p. della madre Lanese Diana fu Giovanni, ved. De Socio, dom. a Campobasso.	De Socio *Maria-Chiara* e Carmela fu Francesco, minori ecc. come contro.
Buono Tesoro quinquennale 14ª emissione	158	Cap. 4000 —	Perego *Luigia-Regina* fu Pietro, minore sotto la p. p. della madre Castagna Sofia, vedova Perego.	Perego *Regina-Teresa* fu Pietro, minore ecc. come contro.
3.50 %	242710	2450 —	Poggi Vincenzo fu Alberto, dom. a Voltri (Genova).	Poggi *Giambattista-Vincenzo* fu Alberto, dom. come contro.
Cons. 5 %	116017	1600 —	Intestata come la precedente.	Intestata come la precedente.

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 26 aprile 1930 - Anno VIII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(2216)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione.

2ª Pubblicazione.

Elenco n. 38.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre che dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO 1	NUMERO di iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
3,50 %	537845	175 —	Lazàzzera *Gaetana* fu Nicola, moglie di Onorati Emilio, dom. a Pisticci (Potenza), vincolata.	Lazazzera *Maria-Gaetana* fu Nicola, moglie ecc. come contro, vincolata.
Cons. 5 %	359807	810 —	Gresta Vera fu Secondo minore sotto la p. p. della madre *Bracchi* Zina ved. Gresta, domiciliata a Roncitelli di Senigallia (Ancona).	Gresta Vera fu Secondo, minore sotto la p. p. della madre *Bacchi* Zina, ved. ecc. come contro.
» »	465534 165535	760 — 85 —	*Wolfensherger Paolo-Teresio* di *Giacomo* minore sotto la p. p. del padre, dom. a Torino. La seconda rendita è con usuf. vital. a *Wofensherger Giacomo* fu Giacomo.	*Wolfensberger Paola-Teresa-Vincenzina* di *Giovanni-Giacomo* minore ecc. come contro. La seconda rendita è con usufrutto vital. a *Wolfensberger Giovanni-Giacomo* fu Giacomo.
»	124343	285 —	Parodi Renato fu Luigi minore sotto la p. p. della madre Lerma *Rosa*, ved. Parodi, domic. a Genova.	Parodi Renato fu Luigi minore sotto la p. p. della madre Lerma *Luigia vulgo Rosa*, vedova, ecc. come contro.
3,50 %	782825	437,50	Intestata come la precedente.	Intestata come la precedente.
»	782807	420 —	Parodi Carlo-Mario e Rosa fu Luigi, minori sotto la tutela d Lerma Augusto, dom. a Genova; con usuf. vital. a Lerma *Rosa* di Luigi ved. di Parodi Luigi, dom. a Genova.	Intestata come contro, con usuf. vital. a Lerma *Luigia vulgo Rosa* di Luigi, ved. ecc. come contro.
»	782808	210 —	Parodi Renato fu Luigi minore sotto la p. p. della madre Lerma *Rosa* di Luigi, ved. Parodi, dom. a Genova, con usuf. vital. come la precedente.	Parodi Renato fu Luigi minore sotto la p. p. della madre Lerma *Luigia vulgo Rosa* di Luigi, ved. Parodi, dom. a Genova, con usuf. vital. come la precedente.
Cons. 5 %	126978	10 —	Parodi Carlo-Mario e Rosa fu Luigi minori sotto la tutela di Lerma Augusto di Luigi, dom. a Genova; con usuf. vital. a Lerma *Rosa* di Luigi dom. a Genova.	Intestata come contro, con usuf. vital. a Lerma *Luigia vulgo Rosa* di Luigi, ved. ecc. come contro.
»	126979	5 —	Parodi Renato fu Luigi, minore sotto la p. p. della madre Lerma *Rosa* di Luigi, ved. di Parodi Luigi dom. a Genova; con usuf. vitalizio come la precedente.	Parodi Renato fu Luigi, minore sotto la p. p. della madre Lerma *Luigia vulgo Rosa* di Luigi, ved. di Parodi Luigi, dom. a Genova; con usuf. vital. come la precedente.
» »	40083 42471	100 — 45 —	Piscitelli Angelo fu Domenico, moglie di *Andriani* Vito-Marino, dom. a Giovinazzo (Bari), vincolata.	Piscitelli Angela fu Domenico, moglie di *Andriano* Vito-Marino, dom. come contro, vincolata.
» » »	357401 408876 408877	425 — 700 — 230 —	Fiaschetti *Luigi* di Guido, minore sotto la p. p. del padre, dom. a Torino. La terza rendita è con usuf. vital. a Fiaschetti Guido fu Romolo, dom. a Torino.	Fiaschetti *Gino-Luigi-Andrea* di Guido, minore ecc. come contro. La terza rendita è con usufr. come contro.
» » » » » » » » Littorio	372466 382087 409594 416166 438770 457130 467422 477704 30146	500 — 5 — 15 — 15 — 15 — 35 — 15 — 15 — 20 —	Kettlitz Hermann fu *Richard*, minore sotto la p. p. della madre Luise Herms, ved. Kettlitz, dom. a Roma, vincolate.	Kettlitz Hermann fu *Hermann Karl Richard* minore ecc. come contro, vincolate.

DEBITO 1	NUMERO di iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Buono Tesoro settennale 2ª serie	106	Cap. 1,000 —	Sannazzaro *Pietro-Giuseppe* fu Davide, minore sotto la p. p. della madre Urbini Antonietta fu Nazzareno, ved. Sannazzaro.	Sannazzaro *Giuseppe* fu Davide, minore ecc. come contro.
3,50 % »	608386 608387	17,50 17,50	Derossi *Guido* } Derossi *Dino* } di Enrico, minori sotto la p. p. del padre, dom. a Calizzano (Genova).	*De Rossi Guido-Carlo* } *De Rossi Claudio-Luigi detto Dino* } di Enrico minori, ecc. come contro.
» »	812025 41059	52,50 35 —	*Derossi Guido* fu Enrico, minore sotto la p. p. della madre Vaccari *Elvira* fu Casimiro, ved. di *Derossi* Enrico in De Filippi Paolucci Antonio, dom. a Finalmarina (Genova).	*De Rossi Guido-Carlo* fu Enrico, minore sotto la p. p. della madre Vaccari *Caterina-Elvira* fu Casimiro, ved. *De Rossi* ecc. come contro.

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 19 aprile 1930 - Anno VIII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(2167)

ROSSI ENRICO, *gerente*.

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.